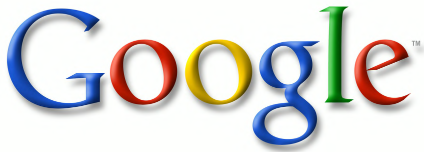
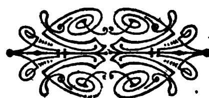


Omaggio e ricordo dell'A.
al prof. G. [illegible]

Prof. GIANLUIGI ANDRICH

Socio corrispondente della R. Deputazione Veneta di Storia Patria

IL LAUDO DI SAN NICOLÒ DEL COMELICO E GLI STATUTI DELLA ROCCA DI PIETORE



BELLUNO
PREMIATA TIPOGRAFIA CAVESSAGO
1902.

Al

MIO VECCHIO MAESTRO DI STORIA

PROF. FRANCESCO PELLEGRINI

Carissimo Maestro,

Permettetemi, caro Maestro, di rendervi pubblico testimonio di affetto, e di stima, scrivendo il Vostro Nome, davanti a queste pagine. Volli dedicar Vi questo lavoro perchè in esso pubblicai due documenti, che ritengo molto importanti per la storia del nostro paese, alla quale Voi avete dedicato la costante ed intelligente operosità di tutta la Vostra laboriosa giornata. Gli ho uniti in un solo volume perchè uno di essi rappresenta quelle norme statutarie, secondo le quali vivevano le minime regulæ *nostre, l'altro quelle delle maggiori comunità che, composte di parecchie di quelle* regulæ, *s'erano venute formando, probabilmente come derivazione delle antiche vicinie longobarde, poste a presidio delle chiuse alpine nei nostri paesi.*

Così il lettore potrà ricavare da questo lavoro un'idea completa della vita corporatizia comunale degli avi nostri. Per conservare poi, anche materialmente, la distinzione tra l'una e l'altra forma di comune rurale divisi il lavoro quasi in due parti, raggruppando ne' primi tre capitoli quanto riguardava il Laudo di S. Nicolò, per venir a studiare coi due ultimi il più vasto e complesso tipo di comune rurale negli statuti della Comunità della Rocca. E mi parve sufficiente di chiudere il libro con un ampio indice analitico delle materie contenute in ciascun capitolo senza farvi l'indice alfabetico analitico.

Maestro, il valore che ha per me la presente memoria è quello di portar davanti il Vostro Nome: accoglietela benignamente come segno dell'affetto che mi avete ispirato, fin da

quando ci insegnavate la storia nel liceo della nostra Belluno, destandomi l'amore per le ricerche storiche ed incoraggiando i miei primi tentativi in esse. Quantunque, per cause indipendenti dalla mia volontà, con queste pagine io affronti il giudizio del pubblico molto tempo dopo che sono state scritte e stampate, ho conservato a questa mia lettera di dedica la data del giorno in cui la avevo scritta, giorno fausto per me, perchè sulla splendida spiaggia del mare di Sicilia, iniziavo la mia vita di insegnante.

Ve le ho dedicate in quel giorno, sperando che io possa meritare dai miei scolari quell'affetto stesso, che Voi avete saputo inspirare ai Vostri.

Reggio Calabria, li 5 di Novembre del 1900.

L'affezionatissimo Vostro scolaro
GIANLUIGI ANDRICH.



CAPITOLO I.°

LA REDAZIONE IN ISCRITTO DELLE CONSUETUDINI DI S. NICOLÒ

La redazione del 1404 — La redazione del 1402 — Valore delle due redazioni — La versione italiana del laudo fatta nel secolo scorso — Norme seguite nella pubblicazione.

1 — La redazione del 1404.

Le consuetudini di S. Nicolò furono redatte in iscritto nel 1402, quindi 18 anni prima che il Cadore si dedicasse alla Serenissima Repubblica di Venezia (1), quando dipendeva ancora dal Patriarca d'Aquileia (2).

Esistono del laudo due esemplari in pergamena: ed una versione italiana, fatta nel 1749, per ordine e commissione del Comune, da Floriano Mattei.

Dei due esemplari antichi, l'uno porta la data del 1402 e quindi ad esso diedi il nome di *primo;* il *secondo,* che è poi l'ufficiale, fu scritto nel 1404. Esso fu scritto su tre pezzi di pergamena, cuciti insieme in modo da formare un *volumen,* lungo centimetri 188, largo centimetri 20.

Scritto solamente nella parte interna, sulla esterna, alla estremità inferiore, di data evidentemente molto posteriore alla compilazione, porta le parole: *Laudo del Comune | ed altre cose | :* alla estremità superiore quelle: *1402 Laudo.* Certamente perchè, essendo conservata, avvolta nell'archivio della regola o comun (3), si potesse a colpo d'occhio sapere che cosa conteneva quella pergamena.

Fu scritta nel 1404 dal notaio *Antonio quondam ser Alessandro* di Pieve del Cadore: ed è la copia, che, essendo stata nella debita forma approvata dal signore dominante,

(1) Il « *Privilegium Communitatis Cadubrii* » (tolto dall'Archivio di Stato di Venezia — Comm. XI car. 38 f.) fu pubblicato dal RONZON – *Il privilegio della Comunità del Cadore* – Lodi 1895, in occasione delle nozze Coletti-Mocenigo. L'A., pubblicandolo, vi aggiunse qualche nota.

(2) Infatti nel 1405 Giorgio da Maniago, quale Vicario del Cadore per il Patriarca, approvò il laudo di cui ora mi occupo.

(3) Queste comunità si chiamarono con molti nomi: PERTILE *Storia* (II^a ed.) IV § 142 pag. 332 e segg. SCHUPFER *Manuale di storia del diritto italiano* vol. I° (II^a ed.) pag. 392 e segg.; a pag. 400 parla in modo speciale delle *favole* cadorine. La comunità di S. Nicolò si disse, *comune* o *regula* (Laudi V, XXII. XXIX ecc.).

conteneva le norme consuetudinarie, secondo le quali, si reggeva allora la magnifica regola di S. Nicolò, e continuò a reggersi poi, per tutta la durata del dominio veneto, fino al secolo scorso (1).

Nel 1440, come si ricava da un atto scritto in calce a questo Statuto, scritto dal notaio *Cristoforo di Ser Andrea da Santo Stefano,* il marico ed i laudatori di S. Nicolò, quali rappresentanti della regola, *nemine discrepante* (2) accolsero, a far parte della regola, persone che abitavano paesi posti sotto la giurisdizione della regola stessa: ciò potrebbe essere un indizio che non tutti gli abitanti di quei luoghi fossero di pien diritto regolieri (3), a meno che non si tratti di individui da poco tempo venuti a stabilirsi nel paese (4).

2 — La redazione del 1402.

Per meglio determinare il carattere storico ed il valore di questo esemplare è utile metterlo a confronto con l'altro, al quale diedi il nome di *primo,* il quale, quantunque non avesse valore giuridico e statutario alcuno, fu diligentemente conservato dai regolieri di S. Nicolò.

È pur esso un *volumen,* formato con tre pezzi di pergamena, lungo centimetri 177, largo centimetri 16 e millimetri 3. Scritto soltanto nella parte interna, porta alla estremità inferiore del lato esterno le parole, di epoca evidentemente più vicina a noi, *Laudo di Comun. 1402.*

Dopo la introduzione, eguale a quella del *secondo,* si seguono i laudi che, a differenza del *secondo,* furono numerati con cifre arabiche. Fino al 24 la numerazione è esatta, dopo il laudo che dovrebbe avere il numero 25 porta in quella vece il 26, e quindi la numerazione dei laudi successivi è errata: di modo che in luogo di un totale di 66 laudi, come è scritto, ve n'ha in realtà 65. Sono quattro di più del laudo ufficiale.

Fu scritto da mano diversa da quella da cui fu scritto il *secondo:* però mi sembra di poter affermare, dal confronto dei due caratteri, che *Antonio quondam Alessandro notaio della Pieve del Cadore,* il quale ha scritto il *secondo,* abbia scritto quelle aggiunte e correzioni al *primo,* che ora passo ad esaminare.

In capo a tutti i laudi, che egli dopo indubbiamente (5) trascrisse nella copia ufficiale, pose il segno ɔ = *con* = *confirmatus* (6). Questo segno però manca ai primi tre; al quarto e al sesto scrisse invece la parola *va.* Al quinto non scrisse nulla, perchè, in luogo

---

(1) Ed infatti ancora nel secolo scorso si sentì il bisogno di farne una versione.

(2) Per far parte della regola è necessario, in via generale, l'assenso di *tutti* i regolieri PERTILE *Storia* IV. p. 333 n.° 164 e 165. Conf. ANDRICH *Gli Statuti della Regula della Terra di Belluno* — Belluno 1895 pag 13, cap. II° e *Fabula nel Cadore ed a Belluno* (estratto dal *II. volume degli studi offerti a F. Schupfer)* pag. 17 nª 3. Ed è generale: per es. quando lo studente vuole ottenere il titolo di dottore e quindi il diritto di far parte del collegio dei dottori leggenti, i verbali di laurea notano sempre che i *promotores* lo dichiararono *dottore nemine discrepante*: ANDRICH *et* BRUGI *Rotulus et Matricula D. D. Iuristarum et Artistarum Gymnasii patavini a p. C. n. MDXCII - III Patavii 1892 pag.* 47 e SCALVANTI *L'esame di Laurea di Alberico Gentile.* Perugia 1898 pag. 24.

(3) Così *Regula della Terra di Belluno* cit. pag. 13 n.ª 1. Si vedrà più avanti, che nella *regula* vi erano degli uomini soggetti che non avevano i diritti dei regolieri.

(4) Conf. il laudo di *Domegge* c. 116 citato da PERTILE l. c. pag. 334 § 142 nª 166.

(5) *Lauda simul cum aprobatione suprascripta a dicto | marico rogatus scripsi*, così dopo la sua firma (alla fine del laudo *secondo*).

(6) Infatti il Vicario del Patriarca, come si dice in fine: *omnia et suprascripta lauda et . . . aprobauit iustificauit et CONFIRMAVIT.*

di stabilire per tutti i contravventori della disposizione contenutavi una eguale multa di 45 soldi, il vicario del Patriarca di Aquileia stabilì una graduatoria nelle pene; e quindi cancellate le parole *in XL V soldis et nemini parcatur,* il notaio scrisse le altre *Iuratus in sol. XL V et alij in sol. XXV et nihilominus | suum officium facere teneatur |* ..

Al laudo 29 si annotò (ed è forse scritto da mano diversa da quella del notaio): *laudo contentis.* Ed infatti in quel laudo si tratta della giurisdizione, che si accordava ancora al marico. Quindi con queste parole si vuole indicare che non si doveva trascrivere questo laudo, che aveva importanza quando oltre a questa si accordava al marico anche altra giurisdizione, mentre ora era inutile, posto che il potere giudiziario del marico, non si estendeva più al di là di ciò che era tassativamente stabilito nel laudo stesso.

Al laudo 34 (e dal carattere si comprende che l'annotazione fu scritta dal notaio redattore del *secondo)* fu aggiunto fra riga e riga: *confirmetur quod possit coram marico et comune dapnum petere,* ed anche per queste parole non mi resta, per ora, che ripetere quello che già osservai a proposito del laudo 29.

Al laudo 40 si aggiunge fra riga e riga l'osservazione: *ut dictum est in predicta capitula* e precisamente sopra le parole *comune et comunitatem sancti Nicolay,* che nel laudo ufficiale si cambiarono in quelle *per dictum comune.*

Ai laudi 45, 48, 51, 54, 59 si cancella la pena comminata e si sostituisce con un'altra come si fece per il 5.°

Nel laudo 60 non si faceva cenno dell'*ius mercati,* per il quale si fa una eccezione al disposto del laudo corrispondente della redazione ufficiale; ma però ciò era avvenuto perchè quell'*ius* di passare con animali attraverso ad una *fabula serrata* era così radicato nella consuetudine, che si credeva inutile di farne cenno speciale: infatti il notaio trascrittore del *secondo* annota nel *primo: Salvo Iure mercati secundum consuetudinem antiquissime conservatam.*

Al 61 e 62 il notaio aggiunge: *confirmetur ut supra* (1).

Al laudo 64, nel quale si tratta ancora della giurisdizione del marico in quei termini ampî, che voleva la regola e che non accettò il rappresentante del Patriarca, il notaio pose la annotazione restrittiva, che quel laudo *confirmetur in hijs que confirmata sunt:* si riconosca cioè all'ufficiale del gruppo quella limitata giurisdizione, che i nuovi tempi, il potere, che va costituendosi e consolidandosi nella comunità cadorina più ampia (la quale prelude allo Stato moderno) consentiva ancora alla Regola, cioè all'antico gruppo gentilizio.

Ed infine il laudo 65, col quale si interdiceva al regoliere di S. Nicolò di rivolgersi ad altro dominio (2) che non fosse il marico di Candide, *exeat,* nota il notaio trascrittore.

3 — Valore delle due redazioni.

Quale importanza, dal lato storico-giuridico abbiamo questi emendamenti lo desumerò più avanti; per ora mi limito a dire quale differente valore presentino le due redazioni.

Nel 1402 gli abitanti di S. Nicolò, obbedendo al bisogno che, nel secolo XV, tutto il Cadore sentì, di mettere in iscritto le proprie consuetudini giuridiche, con le quali quelle

(1) Siccome parlano, come il 60, di una *fabula serrata* è probabile che l'*ut supra* si riferisca al riconoscimento, anche per questa disposizione, dell'eccezione riguardante l'*ius mercati.*

(2) Ossia all'autorità dominante della Comunità Cadorina.

popolazioni s'erano, infino allora, rette (1), compilarono il *primo* laudo, quello che
appunto la data del 1402.

A questo laudo però, come in generale a tutte le norme consuetudinarie statu
rurali, era necessario l'assenso del Signore (2).

Quindi i nostri regolani chiesero l'assenso del rappresentante del Patriarca in Cador

Perciò il nobil uomo ser Nicolò da Venzono, vice-capitano del Cadore, ed il d
Giorgio da Maniago, vicario del Cadore, per la Chiesa di Aquileia hanno dovuto riv
le singole disposizioni. E non furono scritte, nella conferma del laudo, senza ragio
parole *diligenter examinatis singulatim unuquoque capitulo* perchè dal laudo si escl
quelle disposizioni che l'autorità, nuovamente affermantesi dello Stato, trovava non co
al nuovo diritto pubblico (4).

La nuova redazione del laudo (il *secondo*), che essi approvano, è fatta d'accord
marico e colle persone a ciò deputate dalla regola; ma un tale accordo risente molto
soggezione dei regolieri allo stato, i cui rappresentanti lasciarono fuori, come dicono
conferma, quelle norme che non erano consone con quelle degli altri laudi cadorini e
quindi avrebbero tolto all'uniformità della legislazione rurale del paese. L'accordo pr
niva quindi dalla necessità di accogliere quelle modificazioni e quelle esclusioni che il

---

(1) Infatti lo Statuto del Cadore del sec. XV prescrive che *unaquaque Regula convocatis et congre*
Merico et vicinis possit et debeat disponere ac statuere, ac formare sua lauda pag. 74 c. 79.
PERTILE *Il Laudo di Valesella* cit. proemio. ANDRICH *Fabula nel Cadore ed a Belluno* cit.
n.ª 2 e in generale SCHUPFER *Manuale* pag. 397 e segg.

(2) SCHUPFER loc. cit. pag. 397 e segg. ricorda che si richiedeva al Signore la redazione in isc
delle consuetudini locali e che sempre ne era richiesta la approvazione: conf. anche PERTIL
§ 37 n.ª 75 specialmente per Sacile altra terra sottoposta allo stesso Signore: il Patriarca: così
ZDEKAUER *Sugli Statuti del Monte Amiata* (nel vol. II. in onore di *F. Schupfer*) pag. 243 ecc

(3) Fino al 1420 i Cadorini furono soggetti al Patriarca d'Aquileia. Nel 1420 scioltisi da ogni vi
con questo, perchè i suoi possedimenti erano stati occupati dai Veneziani, si diedero alla Ser
sima Republica di Venezia, della quale furono, fra i sudditi di terraferma, dei più fedeli. Io
non credo facilmente alla spontaneità di questa dedizione. Per quanto ben voluta dai Cadorin
ritengo una necessità politica, più che una libera dedizione. Infatti la entusiastica ed unanim
liberazione (di cui ci parlano gli storici locali) di *ire ad bonos Venetos*, avviene quando le
terre del Patriarca erano già in mano dei Veneziani, ed a questi s'avevano dovuto dare a
Belluno e Feltre, episcopati legati ancora, più di quello che non si creda, alla Chiesa Aquilei
Anche leggendo il Privilegio della Comunità Cadorina, mi pare evidente la deduzione che i C
rini compresero la necessità di darsi alla Serenissima, che, d'altra parte, li considerava, q
come parte del conquistato Friuli. Dice infatti il Privilegio: *Item quod omnia et singula privi*
et jura ab olim Reverendissimis in Christo patribus et dominis patriarcis Aquilegiensibus Co
nitati Cadubrij concessa, et indulta, serventur et inviolabiter custodiantur in omnibus in q
reperta fuerint non contraire vel repugnare suprascriptis indultis. Responsionem fecimus fore
tenti sibi concedere ut in dicto capitulo continetur, dummodo dicta privilegia et jura sint cum
nore nostri dominij. Ceterum ad supplicationem dictorum nostrorum fidelium dominio nostro
rectam sumus contenti et volumus quod a sentencijs latis per vicarium Cadubrij, a quibus p
appellari secundum forman statutorum dicte contrate Cadubrij, appelletur et appellari debea
nostrum locumtenentem patrie Foroiulii qui pro tempore erit in patria, prout dicti Ambasciat
oretenus postularunt. Priv. cit. pag. 8.
Queste parole del *Privilegio* e quelle precedenti, con le quali si afferma nei Cadorini il dirit
condere statuta, que non veniant in deminutionem status nostri dominij, mentre i Signori
neziani concedono che *ipsa statuta, ordinamenta, provisiones, reformationes et consuetudines*
dubrij, tam facta et facte quam fienda et fiende, debeant inviolabiliter observari, mi pare che ar
gino molto meglio alla concessione graziosa di un nuovo occupatore, piuttosto che ad una dediz
in cui le parti venendo spontanee al patto politico, hanno pari diritti ed insieme la coscienz
averli pari. Il Cadore era troppo piccolo (oltrechè troppo legato al Friuli) per poter formare
stato a sè. Anzi questo mettere in iscritto gli statuti rurali coincide precisamente col fatto
venendosi ad affermare lo Stato, le piccole comunità comprendevano che col metterli in iscritto
l'unico modo di poter salvaguardare quel tanto di indipendenza che era loro concessa.
Osservo poi anche che secondo le parole riportate del privilegio: la decisione in grado d'app
delle sentenze del Vicario del Cadore era riservato al luogotenente Veneto del Friuli, che an
sostituire il Patriarca.

(4) *Ceteris que iniustis et reprobandis eiectis* si dice nella conferma.

gnore (il Patriarca a mezzo dei suoi luogotenenti) reputava necessarie di fare nell'interesse dello Stato, per dargli cioè una legislazione, quanto più era possibile, uniforme; affermando il suo predominio nel paese. E queste modificazioni dovevano accogliere gli abitanti se non volevano che mancasse la sanzione giuridica alle consuetudini, che era loro permesso di conservare (1).

Mi pare che dallo studio comparativo dei due laudi (il *primo* proposto, il *secondo,* modificazione approvata del *primo*) si possa dedurre che l' antica costituzione del gruppo non ottennesse più l'osservanza e l'ossequio necessario dai regolieri a mano a mano che si facevano sentire le nuove necessità della vita moderna.

L'antica solidarietà scompariva: l'esser privati del diritto del gruppo non induceva più quelle gravi conseguenze che formavano la sanzione potente delle norme dell'antica *vicinia,* fuori della quale l'individuo non trovava nè pace nè salute. E ciò perchè un altro organismo più grande, s'era venuto formando al disopra dei gruppi gentilizî più ristretti; il Comune, che s'indirizzava alla consistenza politica moderna dello Stato e quindi proteggeva abbastanza, anche fuori del gruppo, colui che per l'antico diritto, sarebbe stato un *forestiero,* un *lupo.*

Perciò gli individui componenti la regola domandano al Comune la sanzione, divenuta allora necessaria, alle proprie norme consuetudinarie, e questo, per le nuove esigenze politiche, la escludeva per quelle norme che non corrispondevano più al suo diritto publico.

Trascorsero tre anni, fra la *prima* (1402) e la *seconda* redazione in iscritto (1405): ed a questa sola si diede forza e virtù di legge da parte del Vicario per il Cadore del Patriarca d'Aquileia. Questo fatto provenne, probabilmente, da una certa resistenza da parte della Regola a veder modificate le proprie consuetudini. E ciò rende evidente che, ad onta di ciò che dissi or ora, era ancor vivo l' antico sentimento corporatizio. Perchè se le due redazioni sono molto simili, anzi si può dire che la *seconda* non sia quasi che una copia, modificata ed in alcuni luoghi falcidiata, della prima, hanno però fra loro delle differenze di forma e, ciò che più interessa, di sostanza assai notevoli.

D'altra parte la gelosia con la quale si custodì fra le vecchie carte della Regola (come oggi nell'Archivio del Comune) la *prima* redazione, il nome che si diede ad essa di *Laudo di Comun,* dimostrano che, se non ufficialmente, forse consuetudinariamente essa si applicava tuttora (2).

Siamo quindi di fronte ad un bel fenomeno di evoluzione statutaria. Da una parte l'importanza nuova del gruppo superiore rende necessario per il gruppo inferiore di fissare le norme che a quest'ultimo assicurano l' esistenza. E per questo abbiamo da parte del comune maggiore (rappresentato nel caso nostro dal Vicario del Patriarca) una tendenza ad assorbire il minore, rappresentata dall'annullamento di alcune norme, che non convengono alla più stretta relazione che ora passa tra la Regola e la Comunità Cadorina. Per questo fatto la Regola accettava alcune diminuzioni nella potestà giudiziaria dei suoi magistrati (3).

(1) Mettendo in relazione quanto dico qui con quanto dissi a pag. 4 n.ª 3 si vede come sia probabile ciò che dissi in quella nota riguardo alla dedizione del Cadore.
(2) Ed infatti la traduzione che si fece posteriormente della seconda redazione è indicata come la versione del laudo del 1402. vedi pag. 7.
(3) Restringendola alle trasgressioni, che interessano solo la *regula*, cioè a quelle fatte ai laudi.

D'altra parte la Regola non si addattava completamente a queste diminuzioni, che rappresentavano un legame più forte col Comune, e prima voleva vedere le sue consuetudini tutte integralmente conservate ed approvate dal Vicario (1), poi, pur addatandosi a vederle in parte non riconosciute, conservava l'antico testo per poterlo, probabilmente, applicare se non come legge, come consuetudine.

Ciò spiegherebbe perchè le *Regole* Cadorine abbiano fatto redigere in iscritto le proprie consuetudini molto più tardi di quello che sia avvenuto in altri luoghi (2). La Chiesa d'Aquileia non gravava molto la mano nelle popolazioni soggette del Cadore (3): anche politicamente lasciò per molto tempo una grande indipendenza a quei gruppi soggetti.

D'altra parte la fedele osservanza delle antiche norme dei padri era resa anche più facile a quelli uomini dalla conformazione topografica del paese, che rende così viva nel montanaro l'amore alla propria vallata, nella quale vede trascorrere, limitata, quasi, dai monti, che sono la garanzia della sua indipendenza, la propria vita.

Si, vede leggendo partitamente le singole disposizioni delle due redazioni, che furono mutate varie parole a frasi. Mi parve che, nella redazione ufficiale, il notaio ed il vicario del Cadore, il quale aveva aggiunto alla nobiltà della sua famiglia quella proveniente dalla laurea in *utroque iure* (4), abbiano sostituito con frasi e parole di un sapore più romano, certe frasi e parole che mi sembrano un ricordo di frasi e di parole usate nella redazione di leggi germaniche e più specialmente dell'Editto longobardo.

Certamente quei Cadorini non hanno attinto direttamente al vecchio Editto dei Re longobardi. Ma non mi sembra improbabile che quelle formule consuetudinarie si sieno conservate abbastanza fedelmente nella coscienza popolare, l'archivio di gran lunga più fedele d'ogni altro, delle tradizioni di un passato, anche molto remoto.

È perciò, che studiando le disposizioni di questo laudo, mi sono attenuto scrupolosamente all'ordine seguito nello statuto. Così meglio si configura la esistenza della regola e nello stesso tempo si può mettere il lettore in condizione migliore per accertarsi se veramente si possa istituire un confronto fra queste e le consuetudini di molti secoli prima.

Non mi par strano che, come si conservò tradizionalmente lo spirito delle disposizioni dell'Editto, il che provenne dalla somiglianza della costituzione sociale, politica, economica di questi gruppi meno antichi con quelli più antichi, si sia anche conservato il modo di concepire alcune norme come più, altre come meno, importanti e quindi da ciò sia derivata una certa rassomiglianza nell'ordine in cui sono esposte nell' Editto ed in questo laudo ed in altri statuti rurali le norme consuetudinarie legislative.

Non mi ha fatto meraviglia che più che altro il diritto consuetudinario di questo laudo si avvicini a quello di Rotari. Questi infatti raccolse il diritto dei gruppi stabiliti in Italia, quindi meglio confacente alla convivenza gentilizia nei nostri paesi. E poi in questa regione, come in tutto il ducato friulano (5) più viva e più forte si mantenne la tradi-

---

(1) Per ciò ad esso presentava prima la forma di redazione sulla quale egli fece scrivere *confirmatur* o *cassatur* a seconda che le norme corrispondevano alla nuova esistenza della Comunità cadorina.
(2) SCHUPFER Manuale cit. pag. 393.
(3) Cosa solita pei possedimenti ecclesiastici SALVIOLI. *Le giurisdizioni speciali* II.° Parte III.ª Modena 1886 pag. 99.
(4) PERTILE *Storia* III.° § 95 n.ª 42.
(5) D'altra parte le innovazioni Carolingie e dei susseguenti imperatori riguardarono le classi superiori, piuttosto che questi piccoli nuclei sociali: non presentandosi in Italia i re Franchi altro che come i continuatori del Regno e del diritto longobardo.

one longobarda, la tradizione della indipendenza italica da ogni preponderanza straniera.

4 — La versione italiana del laudo fatta nel secolo scorso.

Poche parole mi restano a dire della traduzione di questo laudo fatta nel secolo :orso e precisamente nel 1744. Essa è contenuta in un piccolo codice ms. cartaceo di entimetri 22 × 15.

Sul cartone esterno inferiore porta le parole

Laudo del Magn:° Comune | di S: Nicolò | .

ul cartone superiore in corsivo quelle : *Laudo di S. Nicolò,* più sotto di queste, a matita : di epoca molto più recente quelle : *Laudi pascoli e nomine de* | *pascoli :* ed ancora più otto il sigillo attuale del Sindaco di S. Nicolò, che è stato impresso anche nella prima agina interna.

Dalla parte interna della copertina le parole seguenti : *Laus Deo, Deipareque Virginis Mariæ* | *Anno ejusdem et nostræ Salutis, 1749 = die vero* | *Mercurj Mensis Aprilis* | : E poi : *Liber iste Manufactus est à Liberali Ber* | *nardini,* | *Et si non placet opus, non displiceat* | *animus operantis* | .

Viene poi la traduzione del Laudo. Sono 18 fogli non numerati. Il primo non è scritto. Nel secondo é scritta la seguente intitolazione :

IL LAVDO DEL | MAGNÎFÎ:co COMVNE DI S: NÎCO = | = LÒ = |

Dall'Autentico 1402 mese di Febraro — |

Ridotto per l' antichità dell' estremità, ò sia frontes = | *picij dificile da capirsi fù in questo libretto desson =* | *to à più facile, e chiara intelligenza, à richiesta del =* | *lo Sp: Sig.r Gaspare Vettori Marico, e di D: D: Gio:* | *Batta, qm Gio: Batta Bernardo, e Gio: Batta qm Jeromino Rigo suoi Laudadori* | . E in fine di pagina : *L'Anno di Nra Salute 1644* | .

Dal terzo sino a metà del tredicesimo foglio, vi è la traduzione della redazione ufficiale del 1405 : (1) essa principia, come nell'originale latino, senza alcuna intitolazione.

Nel tredicesimo foglio, dopo che il traduttore ebbe trascritta in italiano anche la firma di Antonio fu ser Alessandro Nodaro, vi sono le seguenti annotazioni :

Alberto S: Pietro per V. A., e Collegia = | *to della Pieve di Cadore Pub:co Nod:o* | *il soprastto Laudo del Mag:co Com =* | *mune di S. Nicolò dall'autenti =* | *co 1402 — per altra à se fedel ma =* | *no, fatto un diligente confronto, non* | *aggiongendo ne diminuendo cos'al=* | *cuna, ritrovò, che concorda, copiò,* | *ed in fede si è sottostto apponendo* | *per maggior vigore il suo Notaria =* | *le Sigillo ad M. D. G. —* |

Floriano Mattej per V. A., e del Cons:o | *di Cadore Pub:co Nodaro, ha il pnte* | *Laudo, e cose annesse, e connesse* | *da consimile scritto nell' idioma* | *latino, tradotto in lingua volgare, così* | *pregato dalli SS:ri Capi attli del Mag:co* | *Commune, e Reg.a di S. Nicolò, cioè* | *dal Sig:r Nicolò Costan Marico, e dallo* | *Sple Sig:r Gasparo Vettori, e da Dno Gio=* | *Batta qm Jeronimo da Rigo di Costa* | *Suoi Laudadori, ed in fede si è sottos=* | *critto ad L. D. etc. L'anno 1749 — mese di maggio. —* |

(1) Conf. pag. 5 n.a 2.a

= *Il di 18 Giugno 1749* = |

Ho ricevuto io retrostto Mattej Nod:º Da D: D. Gio: Maria | *qm Nicolò da Rigo, e da Dno Gio: Batta qm. Ieroni* = | *mo pur da Rigo Sindici della Reg.ª di Costa lire trentatre cioè* ——————— *L.e 33* = | *e questo per le mercedi della traduzione del Laudo* | *del loro Comune dal Latino in Volgare, ed in fede* | *mi sono sottostto* |

Io Sod:to Mattej Nod.ro |

Tutti gli altri fogli successivi sono in bianco, meno l'ultimo, il diciottesimo, nel quale si legge a tergo l'autenticazione seguente:

Io Jeronimo Darin ho veduto e confer = | *mo, ed in prova mi firmo, appongo* | *il mio Sigillo Notarile.*

D.
I. ○ R. *Ier Darin Not.* |
N.

Da tutte queste autenticazioni si comprende quale doveva essere la traduzione del laudo. Se per questa, come per le le altre versioni in volgare di statuti (1), ci è permesso di riavvicinare due epoche molto distanti, ricorderei volentieri il *katà pódas* giustinianeo o meglio di S. Girolamo (2), che per conservare la primitiva genuinità del testo cominciò a trascriverlo da l'una all'altra lingua parola per parola (3). Per una continua successione di secoli i notai, quando il tempo aveva reso difficilmente leggibile un documento antico, e quindi era a temersi che scomparisse, trascinando così con sè la perdita dei diritti, lo trascrivevano *de verbo ad verbum*, parola per parola, lo collazionavano, lo munivano del loro sigillo notarile e la copia loro diveniva così il nuovo originale (4).

La versione del nostro laudo presenta tutti i caratteri di una versione catapodistica: Lo dice già Alberto S. Pietro che *fatto un diligente* confronto col testo latino rilevò che il traduttore nulla tolse, nulla aggiunse al testo originale; e perciò vi appose il suo notaril sigillo, garantendo quasi che lo stesso numero di parole si trova nel testo latino come in quello italiano, e che quindi il documento nuovo in volgare conserva pienamente il diritto della *regula*.

---

(1) Così per limitarmi a questi statuti delle Regole del Cadore quella del laudo di VALLESELLA pubblicato dal Pertile. Di queste traduzioni se ne trovano sempre ed ovunque. Quasi ogni famiglia, importante, del Cadore ha una copia o in latino o tradotta del laudo del proprio paese. Lo *Statuto di Mel* pubblicato nel 1661 ha di fronte al testo latino la versione letterale italiana. Ed è cosa d'altronde notoria, e comunissima trovare di queste versioni.

(2) LANDUCCI *Storia del diritto romano* Padova 1898 vol. I. pag. 286.

(3) Questo metodo catapodistico fu usato primieramente da S. GIROLAMO il quale lo adoperò appunto per non togliere e non aggiungere nulla al testo che egli traduceva senza curarsi della venustà della forma — *Epist.* Iº 15, 43, 44, II.º 1.
Si conservò nelle regole questo metodo anche forse per un tardo ricordo del fatto che S. Girolamo introdusse per primo questo metodo di interpretazione dei documenti scritti in lingua forastiera allo scrittore, che, addottato dal diritto di Roma, era però un trovato di un Santo cristiano: e quindi fu conservato per un'influenza religiosa sulle *plebes*: la *plebs* era appunto la *gens* cristiana e per ciò se ne conservano le carte nella sacrestia della Chiesa.

(4) L'importanza della conservazione del documento ed il fatto che la nuova copia fattane diviene il nuovo originale si ricongiunge alla importanza ed al carattere speciale di qualche cosa di intrinseco coll'esistenza del diritto stesso che aveva assunto (per una serie di elaborazioni che aveva fatto avere ai documenti il diritto formalista e primitivo dei Germani (PERTILE *Storia* IV. § 139) carattere che si conservava e si conservò a lungo, come lo ha tuttora conservato presso di noi la cambiale) il documento. Nel MIO *Una antica forma di proprietà collettiva nel Bellunese* - Belluno, Cavessago 1897, riporto appunto a nota 3 una copia di un documento così rinnovato nel quale si trova la frase *de verbo ad verbum*, che ricorda quella dell'imperatore e di S. Girolamo nelle Epistole ricordate alla precedente nota 3.

A questo espediente dirò così catapodistico si ricorreva sempre, sia traducendo sia trascrivendo semplicemente un atto per la medesima necessità: quella di conservare un originale, rovinato dal tempo e quindi poco leggibile.

Perciò il metodo è lo stesso, si trascrive parola per parola il documento: in secoli più antichi o in luoghi di maggiore coltura mantenendone la lingua originale; in secoli meno antichi (per le versioni dal latino), o in paesi, dove per una coltura minore la lingua del documento non può esser più intesa da tutti, in altra lingua.

Credo di poter affermare, ricordando la frequenza con la quale in ogni momento dei secoli scorsi, i notai riproducevano *de verbo ad verbum* o in latino o in italiano i documenti resi dal tempo poco leggibili, che una non interrotta tradizione catapodistica legava le mani al traduttore del laudo nostro, come le legava a quelli di altri statuti italiani. E dissi tradizione non interrotta, perchè credo che questo metodo si riannodi lontanamente alle prescrizioni giustinianee, e sia stato conservato ed applicato perchè si doveva far fronte alle stesse necessità alle quali provvedeva l'imperatore bizantino.

Mentre non credo che si conservasse per tradizione scolastica del diritto romano, quantunque molti studenti cadorini concorressero a studiare nei centri di maggiore cultura come ad es. nello Studio di Padova, e quantunque nella vicina Belluno vi fosse, per molto tempo, una cattedra di *Instituta*.

E si trovano vestigia del metodo catapodistico nella traduzione del nostro laudo. A costo di non dir nulla (1) non si deve aggiungere alcuna parola a quelle del testo.

Se il traduttore si permette, qualche aggiunta essa non è che la spiegazione di termini difficili: nè ciò era vietato da Giustiniano (2).

Le norme scritte nel 1402, confermate nel 1405 si mantenevano vive e tuttora applicate nel secolo scorso.

Oggi ancora le commozioni politiche, l'indirizzo individualista della moderna economia, quell'individualismo fecondo, che andava lentamente preparando il suo avvento nei secoli scorsi (3), che nelle società, coscienti della propria attività ed energia, trionfa, non hanno vinta la gran lotta ed il primitivo socialismo, sanzionato da queste norme statutarie, vive nei Comuni, che si chiamano ancora nella comune parlata dei loro componenti *regole,* delle Alpi nostre.

5. — Norme seguite nella pubblicazione.

Accingendomi alla pubblicazione di questo laudo mi sono attenuto alle seguenti norme.

Pubblico il testo ufficiale del 1405. Ed in fatto esso è il testo che ebbe pratico valore. Quando nel secolo XIV (4) e poi più largamente nel secolo XV vi fu quel movimento,

(1) Vi è appunto qualche passo che non vuol dir nulla ad es. laudo 12, 27, 40 ecc. lo stesso avviene molte volte nelle costituzioni greche recate in latino TAMASSIA l'*Autentico* pag. 25, 60.

(2) E ciò si osserva anche nelle leggi longobarde SCHUPFER *Manuale* pag. 51: la spiegazione delle parole germaniche intraducibili perchè non corrispondenti alle parole ed ai concetti latini, si deve ai compilatori stessi della legge.

(3) Conf. fin d'ora a questo proposito il Laudo XLIX. 52. La proprietà collettiva, si differisce da quella privata. Di quest'ultima il fatto stesso di porne una parte *sub fabula*, di dover cioè proteggerla specialmente da parte della comunità, indica un progresso verso la protezione della attività economica dell'individuo e quindi la sua liberazione dai vincoli comunisti primitivi.

(4) Il Laudo Cadorino più antico che si conosca è quello di Lorenzago del 1365.

per il quale le *regule* del Cadore e dei paesi circostanti (1) posero in iscritto le loro costumanze, naturalmente lo fecero con l'approvazione delle autorità superiori. Per quanto queste si acconciassero agli usi ed alle costumanze locali, per quanto il mite e lontano dominio del Patriarca d'Aquileia rendesse meno duro il dominio sul Cadore, tuttavia le norme, che in quei secoli furono redatte in iscritto con valore di legge, dovevano più che mai sentire l' influenza della nuova era politica, che andava lentamente preparando e che doveva con lo assoggettamento della terra ferma a Venezia far iniziare nei nostri paesi il nuovo ordine politico di cose, per il quale al Vescovado, al Comune, alla Signoria più o meno potente ed omogenea, dovea subentrare lo Stato.

Lo Stato, che se lasciava una larga parte dell'amministrazione interna alle antiche consuetudini, d'altra parte era fornito di una grande forza assorbente (2) : per cui si può dire che il medioevo finisca per il Veneto coll' assoggettamento delle città di terra ferma alla Serenissima Dominante.

Nel caso del laudo di S. Nicolò siamo davanti alla prossima preparazione di quest'epoca. Ho notato parlando delle due redazioni, che se la *seconda* meno corrisponde al volere ed alle tradizioni dei regoglieri, ciò è dovuto a quel movimento d'accentramento che segnalò il sorgere e l'afforzarsi della nuova autorità politica superiore ai piccoli gruppi politico-famigliari. Essa perciò ebbe vigore di legge, mentre la *prima* rappresenta l' abbozzo preparato per l'autorità, che doveva approvarli, dei patti legislativi, redatti in iscritto, dell'assemblea tra i vicini.

Per queste cause il vero laudo, quello cioè che, secondo i principii di diritto pubblico allora vigenti, ebbe il valore di laudo, è quello del *1405 approvato e corretto dall'autorità superiore*.

Secondo il diritto pubblico dell'epoca le consuetudini locali per aver valore di legge dovevano essere *visis et diligenter examinatis singulatim* dal Vicario del Cadore. Più tardi solamente nello statuto riformato veneto del Cadore si ritornerà alla norma che i laudi si debbano fare ed abbiano valore di legge, per fissare le norme consuetudinariamente osservate dai vicini in materia di risarcimento di danni (3).

Questa norma dello statuto cadorino è dovuta al fatto che oramai le varie codificazioni precedentemente avvenute degli usi locali, e le consuetudini giornalmente osservate nelle *Regule* i già scritti statuti della Comunità rendevano tranquillo il dominatore veneto che questi statuti di *Regula* non sarebbero venuti in *diminutionem status nostri (Veneti) dominii* (4).

Ritornando al laudo di S. Nicolò, quello che veramente ottenne giuridico e politico valore fu quello riformato, dirò così, del 1405. Il *primo* sul quale quello si basa non ebbe mai tal valore, perchè, in parte non fu approvato.

Che il laudo, quello cioè veramente applicato, fosse precisamente quello contenuto nella *seconda* redazione lo prova non solo la autenticazione postavi in fine, ed il fatto che l'importantissimo atto di ammissione di nuovi regoglieri è stato registrato in calce a

(1) Così a *Rocca Pietore* nell'anno 1417, a *Belluno* la Regola della Terra già nel 1364.
(2) Vedi la MIA recensione a proposito del lavoro di BESTA *Dell'indole degli statuti locali del Dogado Veneziano* (Parte II.ª vol. a F. Schupfer) nell'Ateneo Veneto anno XXXI.
(3) Appunto per render più facile la amministrazione della Comunità.
(4) RONZON *Privilegium Comunitatis Cadubrii* cit. pag. 6.

quella copia: ma il fatto che quando tre secoli di poi si volle tradurre in volgare le norme del laudo, si seguì la *seconda* e non la *prima* redazione.

Ciò dimostra che non solo giuridicamente, *ma nella pratica quotidiana* non fu riconosciuto alla *prima* valore di legge.

E siccome l'unica redazione scritta del laudo fu quella fatta nel 1402 e, colle necessarie modificazioni, approvata nel 1405, volendo pubblicare il laudo di S. Nicolò ho riprodotto il testo che ebbe valore di legge, cioè la redazione 1405.

Siccome d'altro lato la prima redazione del 1402 contiene quelle norme che meglio rispondevano alle aspirazioni dei regolieri, in cui essi trasfusero genuino e senza alcuna imposizione estranea il proprio diritto consuetudinario, così ho messo tutte le varianti portate dalla *prima* redazione, in nota al testo della *seconda*.

Così mentre dal lato giuridico potevo limitarmi a pubblicare la sola redazione del 1405, e la traduzione che ne fu fatta tre secoli dopo, dal lato storico invece ho creduto importantissimo confrontare le due redazioni, riportando in nota quei laudi che erano troppo differenti o che erano stati esclusi: e riproducendo anche le annotazioni del notaio riguardo all'esclusione o alla ammissione parziale di alcuni.

Così si può vedere quanto le vecchie consuetudini, che voleva mantenere il gruppo famigliare, per serbarsi giuridicamente e politicamente separato ed indipendente, dovessero cedere il posto e scomparire di fronte al diritto pubblico più progredito che attraeva la Regola nell'orbitra più vasta del Comune.

Mi sono attenuto scrupolosamente agli originali: soltanto in corsivo ho sulla scorta della *prima* redazione, più rispettata dal tempo, perchè meno consultata, completata qualche parola. Ho pure aggiunto in corsivo la numerazione in numeri romani dei laudi della *seconda* redazione. In *corsivo* perchè essa vi manca. Si comprende come ciò fosse richiesto per una esatta e chiara citazione del testo. Ho posto a lato di queste cifre romane la cifra arabica del laudo corrispondente della *prima* redazione. Questa non in carattere corsivo perchè come avvertii di già vi è nell'originale manoscritto.



CAPITOLO II.°

IL LAUDO DI S. NICOLÒ

I Magistrati della Regola ed i regolieri — Gli animali che fanno danni — I regolieri ed i loro dipendenti — Il compenso agli ufficiali del comune — Obblighi e diritti speciali dei consociati — Disposizioni varie.

1 — I Magistrati della Regola ed i loro regolieri.

La disposizione dei varî laudi è fatta secondo un ordine ben definito, che si riscontra anche in altri statuti rurali (1).

Vengono prime le disposizioni (2) riguardanti i doveri dei regolieri o comunisti come appartenenti alla regola. Si possono, in via generale, riassumere nell'obbligo che chiunque venga chiamato ad assumere una magistratura della regola od a disimpegnare le speciali funzioni, stabilite dalle norme statutarie, e non voglia farlo, è condannato a pagare una multa compiendo egualmente l'ufficio suo.

Quindi colui il quale non volesse accettare l' ufficio di *mayricus* (3), di *laudator* (4), di *pastor* (5), di uomo addetto al servizio della Chiesa, o qualsiasi altro ufficio (6), sono condannati a pagare il banno comunale di 45 soldi (7).

Si trattasse di rinunciare alla massima od alla minima delle cariche comunali non faceva alcuna differenza il primitivo statuto del 1402. Una leggiera eccezione era stata

(1) Così ad es. nello Statuto della *Rocca di Pietore* del 1417, in quello della *Regula della Terra* di Belluno, di *Mel* (*Statuta* | *castri*, | *et comitatus* | *Zumellarum* | Venetiis, M.DC.LXI.). Per risparmio nelle citazioni per le disposizioni simili negli altri laudi vedi PERTILE *Storia* IV. § 142 in cui (e specialmente da pag. 334 n. 167 a pag. 336 n. 174), parla dei laudi e delle *regulae* Cadorine.

(2) Laudi I. 1, a VI. 8.

(3) Laudo I. 1.

(4) Laudo II. 2.

(5) Laudo III. 3.

(6) Laudo IV. 5. Qui si parla di *Iuratus*. Non vi è una terminologia definita. Questo vocabolo è spesso sinonimo di quello di *Laudator*. Però *Laudator* indica gli ufficiali che hanno certe speciali incombenze, *Iuratus* ha più ampio significato cioè di magistrato della regola. In questo laudo indica tutti gli ufficiali regolieri all'infuori del laudator di cui parla nel laudo precedente. Nè *Iuratus* nè *Laudator* hanno però mai il significato di *mayricus*. *Iuratus* si dice il magistrato di tutte queste *regulæ* perchè deve prestare il giuramento.

(7) Questo è il banno comunale. La stessa norma è contenuta nello *Stat. Cad.* I. 63, ed è poi generale, *Reg. Ter. Belluno* IV. VI. e conf. *Laudo* LV. 58.

fatta per il pastore della Regola: ammettendosi che potesse esser condannato a somma minore dei 45 soldi.

Non conservò tal norma il revisore del 1405; il quale stabilì una pena minore per il rifiuto di coprire l'ufficio di *candelarius* della Chiesa.

Non voler ricoprire la carica sociale era mancare allo spirito ed alla necessità di consociazione del gruppo: il quale difendeva ed alimentava l'individuo perchè esso consacrasse tutte le proprie forze vive all'interesse dei consociati, essendo costituito il Comune nell'interesse di tutti coloro che ne facevano parte. Quindi non era diversa l'importanza dei varî ufficî: ogni comunista doveva sottostare a quello al quale, per l'economia generale del gruppo, era stato scelto dai regoglieri.

Il revisore del 1405 non riguardava più queste cariche come egualmente importanti dal lato sociale e quindi conservava per gli ufficiali, divenuti più importanti, della regola la pena di 45 soldi, diminuendola fino a 25 soldi, per quelli che non avevano più eguale importanza. La tradizione che ispirava nel 1402 i regolieri, quando posero in iscritto le loro consuetudini, che eguale fosse l'importanza di qualsiasi ufficiale, non corrispondeva più alla realtà del momento.

Il marico è il supremo magistrato e giudice del Comune: i due *laudatores* sono quelli che lo assistono in tutte le sue funzioni (1): vengono poi, in ordine di importanza, i Pastori: finalmente chi ha in cura la Chiesa. Tutti durano in carica un anno e si nominano nella adunanza nella quale si trattano gli interessi più importanti e cioè in quella nella stagione, nella quale nell'anno agricolo più si manifesta l'attività economica dei consociati (2).

Ma altri doveri incombevano al regoliere. Quello anzitutto di far giudicare *tutte* le questioni che insorgessero con altri componenti della regola dai magistrati di essa.

Il rappresentante di Aquileia limitò, riguardo a questo punto, la giurisdizione degli ufficiali della regola al caso in cui si verificasse una violazione delle norme contenute nel laudo (3). E perciò tanto questa, come la norma che il regogliere non potesse appellarsi *sub aliquo dominio vel regula* (4), non compariscono più nel laudo ufficialmente confermato.

È punito con 45 soldi chi contravviene o alla prima o alla seconda disposizione, come allorquando un regoliere non adempia all'altro obbligo sociale di accettare le cariche comunali. Non è una semplice norma procedurale, ma una vera norma costituzionale che doveva esser messa quì dove si tratta degli obblighi dei regolieri, perchè si ispira a quel concetto da cui dipende l'esistenza stessa della regula. Si tratta di mantenere nel gruppo sociale la solidarietà fra i consociati; il gruppo si sgretolerebbe se si andasse a cercare un giudice forestiero, verrebbe meno quell'ideale di pace fra i congregati per cui si facevano le leggi e specialmente gli statuti di regola (5). I magistrati regolieri sono i pacieri della comunità.

(1) Laud. 4 e 6. XXXI. 34, XLI. 43, restringendo però, come ho detto, questa autorità per le violazioni alle prescrizioni contemplate nel laudo. — Laudo XXVI 29.
(2) Sono le feste dei Santi protettori. Per S. Nicolò è l'adunanza nel giorno della *Cattedra di S. Pietro* laudo LV. 58.
(3) *Laudo* XXVI. 29. E per queste cause il marico ed i laudatori di Candide sono l'autorità di appello. Laudo XLVI. 49.
(4) *Laudi* n.[i] 4 e 6.
(5) Conf. ad es. LEICHT *Statuta Vetera Civitatis Austriæ* Udine 1899 pag. IV e seg.

Dice infatti il *L. 4*: *si* [illegible] **divisionem et discordium** *insurgi inter homines et vicinos*; mentre il *L.* [illegible] parla di una [illegible] che può sorgere fra i regolieri. Una *lite* lede l'unità della comunanza sociale, perchè viene ad assumere il carattere di una *divisio et discordium*, quantunque fra privati: essa turba la pace sociale, perchè gli interessi dei singoli non hanno importanza che in quanto, coerenti fra di loro, concorrono allo stesso supremo interesse comune.

Il laudo 4 stabiliva anche, che allorquando le autorità della regola avevano sentenziato, i litiganti non potessero *convenirsi* fra di loro: forse la convenzione poteva celare l'ingerenza di autorità diverse dalla regoliera; ma specialmente essa era contraria alla esistenza della comunità regoliera: l'accordo pacifico fra i consociati è appunto prodotto e regolato dalle magistrature viciniali; cercare un accordo pacifico fra i regolieri senza tener conto di quanto hanno stabilito in proposito il marico ed i laudatori del Comune, è andar contro al diritto costituzionale del gruppo. Stabilire che altrimenti che come è fissato dal laudo vivessero fra di loro i consociati, è ammettere una via pericolosa di rovina per il gruppo nel quale e per il quale sono stati in una data guisa regolati i rapporti fra i vicini.

Il revisore del 1405 non comprendeva più la importanza ed il significato di questa proibizione consuetudinaria e la toglieva perchè il marico ed i laudatori, secondo il nuovo diritto pubblico, erano solo gli ufficiali del gruppo più piccolo in relazione con quelli del gruppo maggiore, la Comunità, della quale il minore faceva parte.

Sono stati pienamente confermati i due seguenti laudi che puniscono e il non intervento di uno dei consociati alla *fabula* o adunanza e l'avervi parlato prima del tempo (2).

Ciò è basato sul concetto che la *comunità*, ente astratto, non esiste se non in tanto in quanto essa è materialmente composta da tutti i consociati. Queste norme trovarono perciò il loro posto nel primo gruppo di laudi essendo strettamente collegati coll'esistenza costituzionale della comunità.

La mancanza del concetto dell'ente collettivo, separato dalla personalità dei componenti (3), è manifesta anche per ciò che la pena come dice il *primo* statuto, si deve dar *al marico, ai laudatori et aliis hominibus dicti comunis*. Ciò dimostra che la parola *Comune di S. Nicolò* non ha substrato giuridico e che quando nello statuto si dice che la pena è data al *Comune*, si distribuisce tosto fra i convicini. Si comprende quindi la mancanza del *caniparius* o *canovarius* o *capsarius* o *massarius*, insomma del cassiere (4).

---

(1) Infatti questa *divisio et discordium* è una lite tra privati. Conf. anche il laudo 6 (non approvato).
L'ultimo laudo riguarda l'obbligo di ogni regoliere di non sottrarre nemmeno gli animali bovini al pastore del Comune (l. 48). Limita il potere dell'individuo di venderli quando debbano andare nel *rodullo* degli armenti. Prevale anche qui il diritto del gruppo sociale sull'individuo.

(2) Laudi V. 7. VI. 8, conf. anche laudo XLVIII. 51.

(3) Che la *regula* non costituisca ancora una *persona giuridica* lo dimostrano le parole dello *Stat. cad.* II.° 68: *Non liceat alicui communi vel hominibus alicuius Villae dictrictus Cadubrij aliquas possessiones, vel pasculum, vel pubblicun, vel Vizzam eiusdem Villae in totum vel in partem vendere .... sine* PARABOLA ET EXPRESSA LICENTIA OMNIUM DOMINORUM DICTARUM POSSESSIONUM ... e quelle del II.° 125 riguardanti i boschi i quali *sint et esse debeant communia Hominibus de Cadubrio et non alicui forensi ....*
I beni delle regulæ sono considerati dunque come di proprietà di tutti insieme i regolieri, non dell'*ente giuridico comune* perchè esso non esiste.

(4) Non vi può essere cassiere perchè non vi è la persona giuridica *comune di S. Nicolò* e quindi non vi è il proprietario delle cose comunali, le quali vanno distribuite fra tutti i facienti parte della *comunancia*, che ne sono i proprietari. Mentre il *capsarius* o *canovarius* si trova nei Comuni cittadini: col nome di *massarius* nello stesso statuto della comunità generale cadorina I.° 53, 54, 55, *statuta cadubrii.*

2 — Gli animali che fanno danni. (1)

Un armento di buoi, il quale sia trovato *in dapnum* se è superiore ai 10 capi deve pagare il banno comunale di 45 soldi, se è inferiore ai 10 capi un soldo per capo.

Confrontando la *prima* colla *seconda* si comprende che *armenta* e *armentum* significano gruppo di animali bovini. Nella *seconda* redazione si punì il solo caso in cui i bovi, appartenenti ai regolieri, pascolassero in terreni diversi da quelli adibiti a quest'uso non andando cioè *ad armentum et ad bubulcum* (2) ; e si esclude il caso, contemplato dal *primo* che fossero passibili di tal pena anche quelli che pascolassero, fuori del pascolo comunale, perchè andati *ad traynam*: cioè a tirare ; a lavorare od a trasportare qualche cosa (3).

Per questi *pignora* si trattiene a garanzia del pagamento un capo, messo nelle mani di un ufficial comunale (4).

Se sono trovati *in dapnum* sull' altrui terreno (5) i *buoi* sono pignorati a pagare di giorno tre soldi, di notte 5 al paio, ed inoltre al rifacimento del danno (6) ; i *vitelli* e le *vitelle* in 6 soldi per ciascun capo e per ciascuna volta (7) ; i *cavalli, muli, asini,* ed altri simili *animali* (8) di giorno debbono pagare tre soldi per capo, di notte 5, riservato il rifacimento del danno : questo però fu aggiunto dal riformatore del 1405 (9). Un gruppo di pecore se in numero minore di dieci, è condannato a 4 soldi per capo ; se maggiore di 10, a 5 soldi e ad un agnello di un anno, che si uccide, dandone la pelle al saltario, il resto al marico (10).

Se il saltario vede pecore od altri animali a pascolare in terreni posti a cultura deve invitare, a voce alta, per tre volte, il pastor loro a farle uscire *de dapno* : se questi nol facesse deve pignorare questi animali in qualunque luogo *tam in dapno, quam extra iam dicta fabula* (11).

Da queste parole si deduce che *dapnum* e *fabula* sono sinonimi e da ciò l'origine di questi laudi (12). Oltre a ciò esse dimostrano che si stava strettamente alla lettera : se gli animali *si trovano* sul fondo e danneggiare ed allora ha vigore la disposizione

(1) Laudi VII. 9, a XVII. 19.
(2) Come dovrebbero vedi Laudo LXI. 66.
(3) Per lavori e quindi perciò appunto che la loro presenza è necessaria nella *fabula* (ossia nel terreno coltivato) non producono danno all'agricoltura pur stando nella *fabula.*
(4) Laudo VII. 9.
(5) Prima si tratta di pascolo d'un armento fuori del pascolo comunale, non importa vedere a chi essi appartengono, qui invece si tratta di pascolo e danno prodotto nel terreno dato in uso o proprietà a chi non è il padrone dei buoi. Per il laudo precedente l'armento paga anche se i buoi di un determinato regogliere andassero a pascolare nel terreno che la Regola gli affidò per metterlo a coltura agricola.
(6) Laudo VIII. 10. Il *primo* non parla di questo rifacimento del danno elemento romano che non poteva trovarvi posto data la costituzione della Regola. Ciò dimostra che solamente qui si tratta del danno arrecato ad un altro; mentre l'espressione *in dapno* del laudo precedente significa terreno posto *sub fabula* e quindi se l'animale pascola anche nei terreni del suo padrone danneggia l'economia della *Regula* che destinò quei terreni alla cultura ed ha quindi bisogno che così solamente venga usata dal regoliere.
(7) Laudo IX. 11.
(8) E cioè gli animali da tiro e trasporto, perchè tutti quelli addetti alla agricoltura o coltivati dall'industria pastorizia sono contemplati nei precedenti e seguenti laudi. Fra questi *similia animalia* sono probabilmente compresi i bovi che vanno *ad traynam*, esclusi per la stessa ragione dal laudo VII. 9, vedi nota 3. Naturalmente il danno deve aver fatto sul fondo altrui: perchè questi non sono animali che si coltivino. Vedi n.ª 9 e 5.
(9) Laudo X. 12: il *primo* non parla del rifacimento del danno vedi n.ª 5 e 8.
(10) Laudo XI. 13.
(11) Laudo XII. 14.
(12) Ciò, che si poteva dedurre anche dallo studio degli altri laudi ; qui è materialmente provato.

statutaria; si pignorano; ma se riescono ad uscire prima di esser state *pignorate in dapno*, non se ne fa più nulla (1). Nel caso speciale in cui alcune pecore od alcune capre sieno trovate *in dapno* nei campi di segala (2) debbono pagare 5 soldi per volta (3). Se *in dapno* son trovati maiali senza l' annello, che si metteva loro nel naso per impedire che non danneggiassero troppo, scavando la terra, come è natura di questi animali (4) sono *pignorati* e condannati in ragione di tre, se hanno l'annello, in ragione di due soldi al capo (5).

Gli ultimi tre laudi, di questo gruppo, parlano degli animali trovati *in dapno* sul monte di *Londo*, speciamente preso in considerazione dagli statuti di *regula* (6): una *federa* di pecore o di capre è condannata a perder tre capi (7) una *taxa* degli stessi animali, nove capi (8); un gruppo di bovini, superiore a dieci, un capo per ogni volta, inferiore a dieci, un soldo per capo (9).

Ricordo che, a proposito di questi statuti di *regula* notai già l'importanza del *danno* (10). Il nome di *fabula* dato a certi terreni indicava che essi erano posti sotto speciale protezione in seguito al patto legislativo intervenuto fra i vicini, con cui si fissava la *consuetudo loci* in base alla quale si doveva risarcire il danno arrecato; tal nome derivava da una continuità delle tradizioni legislative dell'*Edictus*, nel quale *fabula* significa appunto patto orale fra i vicini o parenti. Ed ora posso avvicinare completamente e con sicurezza il significato assunto dal vocabolo *fabula* dopo il mille (11) con quello del *danno*, mercè questo laudo XII. 14 nel quale si mettono direttamente a confronto *danno* e *fabula* (12). Le parole del Laudo *reperire in dapno* significano che nei luoghi adibiti a cultura dalla regola si produce danno: quindi i due concetti di terreno in cui si fa danno e di terreno

---

(1) Ciò vuol dire che *pignoratio* è una cosa diversa dal *pegno*. Infatti sempre questi animali si *pignorano*. mentre in un caso solo si fa cenno che *accipiatur unum caput et ponatur in manu Iudicis sive Iurati pignorum* laudo VII. 9, ed una volta *pignorati* essi sono come acquisiti al fondo, in quanto che sono *segnati* come quelli che debbono pagare il danno. E' la *wifa* (che come scriveva Raterio *signum. quod qui regali habuerit dono, ét alicuius invasu subiamerit damno*, *vindice defenditur gladio* conf. *Liut.* 148 e *Ratch.* 14: glos. PADELLETTI *wifa* = *signum a magistratu debitoris rebus impressum iusta vel iniusta occupatio*; PIGNERATIO) applicata agli animali. Questo significato del vocabolo *pigneratio*, così comune negli statuti (riguardo a quelle di animali vedi PERTILE *Storia* IV § 154 n.e 75-78) è dimostrato appunto da questo laudo XII. 14, per cui si stabilisce per evitare che degli animali possano andar a far danni sfuggendo alla *pegnoratio*, che un' ordine dato dal saltario *alta voce trina vice* (si sa quale importanza ha nella storia dell'umanità il numero 3 PERTILE *Storia* I° § 4 n.a 5) metta gli animali in tal condizione che il saltario possa, anche se usciti dal danno, pignorarli. Se ne deduce che la *pegnoratio* è un atto solenne con cui si metteva in potere di chi pativa il danno, come se fossero trattenuti costantemente nel fondo (conf. Rot. 343 e 344) gli animali. La *pignoratio* è quindi un atto solenne con cui si *wifano* gli animali per il pagamento dei danni, mettendoli nella *giuridica* disponibilità del creditore ossia nella condizione come fossero tuttora sul fondo danneggiato. Dovea essere un atto solenne delle cui modalità non si fa cenno nel laudo perchè probabilmente notissimo, se l'avvertimento triplice fatto ad alta voce non può che in parte sostituirla.

(2) Il cereale più largamente coltivato per le condizioni agricole del Cadore.

(3) Laudo XIII. 15.

(4) Conf. con Rot. 350 che prevede i *porcũs fossas facientes*.

(5) Laudo XIV. 16.

(6) Sarebbe un esempio di pascoli posti *sub fabula*. Osservo però che non si usa per questo monte l'espressione *ponere sub fabula*: ciò indicherebbe che *ponere sub fabula* è espressione tecnica per indicare forme di protezione per campi coltivati. Ciò corrisponde all'*Edictus di Rotari*.

(7) Laudo XV. 17.

(8) Laudo XVI. 18.

(9) Laudo XVII. 19.

(10) *Fabula nel Cadore ed a Belluno* (nel II° volume degli *studi giuridici offerti a Francesco Schupfer* - Torino - Bocca 1898) pag. 216.

(11) PERTILE *Storia* IV. § 142 n.a 169.

(12) *tam in dapno quam extra iam dicta fabula* conf. Rot. 344.

posto *sub fabula* hanno uguale comprensività. Negli altri terreni non si può coltivare, non si può far danno, e quindi non vi si possono trovare *in dapno* gli animali. Da ciò provenne che trovare gli *animali in dapno*, secondo l'espressione dell'Edicto, e trovarli *in fabula* è, pur conservando sempre le due espressioni il loro letterale significato, la stessa frase e lo stesso concetto.

Vi sono altre coincidenze coll'*Edictus*. La frase *reperti in dapno* corrisponde a quelle *inuenire in damnum* (1), *mittere* o *minare in damno* (2) e *in damno* (3), che indicano nel laudo come nell'*Edictus*, animali trovati ad arrecar danno (pascolandovi) nelle terre coltivate. La frase del laudo: boues *reperti* in dapno *alterius tereni* (4) corrisponde a quella dell'*Edictus*: De porcûs, si *in isca alterius* pauerint et *inuenti* fuerint (5).

Così la distinzione se l'armento di buoi (6) e il gregge di pecore o di capre (7) sieno in numero superiore od inferiore a dieci; e questo numero e la maggiore o minore penalità, corrispondono alle disposizioni degli editti dei Re longobardi riguardo ai porci (8). Le norme dell'*Edictus* sono più numerose e severe per i porci (9): si ricordano più specialmente nelle fonti longobarde i porcai (10): e ciò dimostra che i maiali erano gli animali più numerosi, contro i cui danni dovevano esser quindi prese maggiori precauzioni legislative, minori in quella vece per gli altri (11) evidentemente perchè meno coltivati e quindi più facilmente custodibili.

Nel laudo sono applicate norme simili a quelle che l'editto stabilisce pei porci od altri animali: bovi, pecore, capre, che erano allora, come sono oggi, gli animali specialmente coltivati dagli abitanti del Cadore. La tradizione giuridica a cui si ispirano le norme regoliere, riguardo al danno ed alla penalità (12) commisurati sul numero degli animali, è quella longobarda, diversa la specie degli animali perchè diversa la specie maggiormente coltivata.

In tal modo la disposizione longobarda per la quale si può trattenersi un maiale a garanzia del pagamento della composizione (13), si ripete nel laudo, per i buoi (14). Uccidere un bue, come si permette d'uccidere un maiale nell'Editto, sarebbe sproporzionato al danno arrecato anche se i buoi fossero più di 10 (15); ma il permesso d'uccidere uno degli animali *reperti in dapno* è poi applicato nel laudo riguardante le pecore e le capre (16). Un agnello si uccide e si dà al marico. Il numero dei capi di bestiame da trattenersi

---

(1) *Rot.* 343.
(2) *Rot.* 344.
(3) *Rot.* 345, 346, 351.
(4) *Laudo* VIII. 10.
(5) *Rot.* 349.
(6) *Laudo* VII. 9; e per i monti di Londo *laudo* XVII. 19.
(7) *Laudo* XI. 13.
(8) *Rot.* 349. *Liut.* 151.
(9) Norme che puniscono anche il danno commesso senza dolo del loro custode (non *asto animo*) da animali nelle *defense* come dice *Liut* 151. (*Defensa* = *fabula* conf. PERTILE *Storia* IV § 142 pagina 335. Conf. anche *Cap. Ital.* n.° 14 PADELETTI *Fontes* pag. 333).
(10 È l'*archiporcarius* TROYA *Cod. dipl. long.* IV 602. SCHUPFER *Istit. pol. long.* pag. 326.
(11 Si può osservare, è vero, *Rot.* 343: ma in esso siamo davanti ad un armento di cavalli (che erano numerosissimi presso i Longobardi) piuttosto derelitti dal padrone che dannegianti a sua insaputa.
(12) Concetti che nel Laudo si fondono in uno solo. Anche *Rot.* 349 per i porci stabilisce senz'altro pena e danno in tre silique per capo o nell'uccisione di uno.
(13) *Rot.* 349.
(14) *Laudo* VII. 9.
(15) Conf. a questo proposito *Rot.* 351 riguardante la composizione per l'uccisione di un *uerre*.
(16) *Laudo* XI. 13. L'uccisione di un agnello può corrispondere al danno prodotto da un gregge.

è maggiore per i monti di Londo perchè si debbono salvaguardare in modo speciale dal pascolo ossia dai danni (1).

E la disposizione speciale per i pascoli del monte di Londo, può trovare un ricordo nell'Editto (Rot. 349), il quale ammette che si potesse uccidere un porco ogni 10, e in Liut. 151 il quale riconosceva, che in certi casi si poteva uccidere non solo il numero di animali danneggianti determinato dell' Editto, ma anche più (2). Così si trova composta nell'Editto l'immissione *asto animo in messe aliena aut in prato uel in quolibet damnum de caballûs aut armenta* (3) con un soldo per capo quando l' armento non supera i 10 capi e ciò si ripete nel laudo VII. 9.

E corrisponde a quello dell'Editto anche l'ordine con cui si susseguono i varî laudi. Rotari parla prima *de peculio in damnum inuento* (343) poi *de peculio asto in damno misso* (344) e nel 345 dei *porcûs* o *pecora* in *damnum alterius asto animo missi;* nel 346 degli armenti dolosamente condotti *de damno ad clausura:* chiude col 349 e 350 che parlano dei danni dei porci, per passar poi vìceversa a parlare dei danni arrecati a questi animali.

E così fa pure il laudo, perchè parla dei bovi (VII. 9, VIII. 10, IX. 11) dei cavalli (X. 12) delle pecore (XI. 13, XII. 14, XIII. 15) per chiudere anch'esso con i danni fatti da' porci (XIV. 16). Non tengo conto dei laudi XV. 17, XVI. 18, XVII. 19, perchè riguardano danni fatti ad un luogo specialmente contemplato dall' economia regogliera ed hanno quindi carattere perfettamente ed esclusivamente locale.

Si può quindi affermare che parole, pene, norme sono state conservate dalla *vicinia* come tradizione, inconscia, dell'Editto dei Re longobardi.

Nei riguardi del carattere della pena, osservo che nell'*Edictus* essa ha veramente carattere di penalità, cioè di composizione dovuta allo Stato per il turbamento della pace sociale. Del danno arrecato non si parla che qua e là ; nè esso ha nulla a che fare colla pena : riguardo ad esso l'*Edictus* stabilisce sia rifuso al privato, cioè al gruppo famigliare, nella misura determinata dalla *consuetudo loci* od in quella fissata nelle pattuizioni fra vicini.

Lungo secol vi corse. L'autorità dello Stato s'illanguidì a mano a mano nei frazionamenti feudali, nelle signorie ecclesiastiche, specialmente in questi paesi remoti. Rimasero sole ed isolate quelle *vicinie* famigliari, che l'*Edictus* lascia travedere nella grande società, nelle quali si difende e si risolve la personalità, non ben definita, dell' individuo. Le penalità dovute allo Stato, quindi, per la sua debolezza, si confusero col risarcimento del danno : e quindi questo si esplicò nel laudo nella misura e nella forma con cui nell'*Edictus* si componeva alla grande famiglia sociale il turbamento della pace, provenuto dal fatto dannoso. Il vicario del Patriarca d'Aquileia, che aveva studiato il diritto romano (4) ammise, per l' individualismo che va facendosi strada, il rifacimento del danno al privato (5), ma si comprende : e perchè le pene del laudo, che sono basate sul principio che la

(1) *Laudi* XV. 17 e XVI. 18.

(2) *Liut.* 151 : *nam si ille homo qui ipsos porcos habit, amplius miserit asto animo suos aut alienûs in defensum quam edictus habit, et ille cuius silua est occiserit ex ipsos plus quam edictus contenit, non requiratur.* Dal fatto che in questi editti, come nel *Cap. Ital.* cit. (pag. 17 n.ª 9) non si parla mai della *fabula inter uicinûs* per stabilire i danni fatti ai pascoli, difesi dalla legge, ne venne, probabilmente che queste *regulæ* cadorine non diedero il nome di *fabula* ad altri terreni, che non fossero quelli coltivati, come già notai : mentre poi statuivano e difendevano anche i pascoli comunali.

(3) *Rot.* 344.

(4) *Sapiens et in Iure civili licienciatus* si dice nel Laudo conf. pag.ª 6 n.ª 4 ; gli statuti non erano più scritti dagli *asini*; TAMASSIA *Odofredo* Pisa 1893 pag. 10, n.ª 1.

(5) Laudi VIII. 10 e IX. 11.

vicinia stabilisca, come si deve risarcire il danno al privato cioè al gruppo famigliare a cui appartiene, sia connumerato sulle basi dell'*Edictus*, assumendo la forma della composizione alla *vicinia* per la violazione della pace; e perchè i regolieri nel 1402 non tenessero conto, scrivendo le loro norme, di questa rifusione del danno da farsi al privato.

La pena colpisce gli animali che fanno il danno (1). L'origine di una tale disposizione risale al diritto longobardo (2). E si colpiscono gli animali e non i loro padroni, perchè nel laudo la *pegnoratio* è un atto, come dissi, con cui si mettono gli animali nella condizione di esser legati al fondo come responsabili del danno fatto. Si *pignorano* e si *condannano* essi perchè la pena, che deve esser pagata, è il rifacimento del danno, nella misura stabilita dalla *fabula inter vicinûs*, e si basa sopra la specie ed il numero degli animali. Quindi essi si debbono segnare, essi si debbono condannare a risarcire il danno.

3. — I regolieri ed i loro dipendenti.

Il laudo XVIII. 20, prescrive che chi sia trovato a lavorare, dopo che sono state suonate le *vigilie*, insieme ad altra persona a lui soggetta, venga condannato a 5 soldi: l'altra persona, che appartiene alla casa del primo, a 3 soldi; chi venne trovato coi buoi e col boaro ad 8 soldi. Il laudo seguente XIX. 21, complemento del primo, riguarda gli individui trovati a lavorare nella *fabula* (dopo battuti quei *boti* (3) che si suonano dopo le *vigilias*) senza alcun dipendente. Ancora una volta si comprende che la *fabula* è la sola parte del territorio, posta sotto la speciale protezione del laudo comunale, perchè destinata alla coltivazione (4). Lo deduco dal confronto di questi due laudi col precedente XII. 14, e dalla loro posizione e contenuto.

Sono scritti subito dopo di quelli che trattano del risarcimento del danno fatto dagli animali, perchè entrarono in luogo destinato alla coltivazione. Dopo di questi due vengono quelli che stabiliscono i diritti degli ufficiali della Comunità per l'esercizio del loro ufficio. Ne deduco che questi due contengono ancora norme intese a tutelare quella parte del territorio destinato dalla *regula* alla coltivazione agricola. Stabilito in qual misura si emendi il danno, che proviene alla agricoltura dagli animali, si dice in quali giorni si possa coltivare. Quindi la *fabula* di cui si parla in questi due laudi è sempre il terreno, nel quale un animale entra *in dapno*.

E ciò si deduce anche dal contenuto perchè si vieta il lavoro in giorno festivo. Se la *fabula* non fosse l'unico luogo destinato alla cultura agricola, non si comprenderebbe perchè questa norma sul riposo festivo si limitasse a certi terreni. Il riposo festivo, una delle tante forme di attività ecclesiastica a favore della emancipazione dello schiavo (5) presenta anche qui un riflesso di questo scopo sociale ed umanitario, perchè si contempla e si punisce il padrone che lavora coi suoi *dipendenti*; è quindi norma generale per tutti i lavori agricoli, e che non può limitarsi solamente a quelli eseguiti in una determi-

---

(1) Conf. pag. 16 ciò deriva dal valore che ha la *pegnoratio*.
(2) *Rot.* 373, 350.
(3) *Boti* è il nome che si dà tuttora, nella parlata volgare, ai *colpi* (= *boti*) di campana che si danno dopo aver suonato a distesa la sera antecedente ad una festa.
(4) Vedi *Laudo* XII. 14 pag. 15 n.ª 11 conf. *Rot.* 344.
(5) Da cui il nome di *servili* ai lavori proibiti in tempo di festa, come ha già notato il PERTILE.

nata zona di terreno. Se dunque sono puniti i lavori eseguiti nella *fabula*, ciò vuol dire che è l'unico terreno destinato all'agricoltura e per il quale quindi la *fabula inter vicinos* stabiliva in qual modo si dovesse risarcire il *dapnum*.

Secondo una tradizione germanica, trapiantata in Italia, dalla Chiesa naturalmente preferita, si computano le notti e non i giorni e quindi il giorno incomincia alla sera. (1) Perciò il laudo prescrive che non si possa lavorare, dopo suonate le *vigillie*, perchè con esse incomincia il giorno festivo e chi lavora infrange il canone ecclesiastico-sociale del riposo festivo. Nell'espressione *de domo* (per indicare coloro che sono sotto il potere del capo di casa, anche se non sono suoi agnati (2), ma uniti a lui da vincolo di soggezione perchè domestici) si può notare il perdurare della *familia* nel senso germanico, ossia, per esser più esatti, nel senso che questo vocabolo, o quelli corrispondenti, hanno nel primitivo diritto di ogni popolo. Il *massarius* e la *massaria* (3) hanno una personalità propria, in quanto che debbono indennizzare la comunità della violazione della sua legge (4); tuttavia essa è minore di quella del padrone. Dunque esiste una classe di subordinati, che pur essendo tali, possono opporre una qualche resistenza all'ordine del padrone di infrangere la legge; mentre per altri la volontà di questo può esser tanto forte, che il dipendente non possa opporsi ad alcun ordine. È il caso del *bobulcus* che mi sembra esente da pena mentre è punito il padrone (5): il *bobulcus*, è l'incaricato della cura dei buoi, dai quali deriva il suo nome (6), non il libero, ufficiale della comunità, che ha in cura l'armento dei comunisti, quando deve esser condotto nei terreni destinati al pascolo, detto *pastor* (7).

La derivazione del nome di *bobulcus*, a chi cura i buoi, dal nome dell'animale che egli ha in cura, come avvenne pel *porcaro* longobardo, può mostrarci quale fosse la condizione giuridica di questi dipendenti. Essi erano ritenuti come la cosa accessoria rispetto alla principale; l'animale coltivato. Questo che è certo per il *porcarius* longobardo può ripetersi per il *bobulcus* cadorino; si può però osservare, riguardo alla personalità di questi dipendenti, che in Cadore non ne sono più affatto privi; ma che del resto esisteva ancora una classe di individui, che era in condizione non dissimile da quella dei loro padri schiavi (8) anzi è ad osservarsi che i bovi e *bobulcus* formano quasi un concetto unico, come fossero una cosa unica (9).

(1) Conf. anche LATTES *la campana serale* (Estratto dalla *Biblioteca storico-critica della letteratura Dantesca* vol. IX-X) pag. 3-4.

(2) Ossia i congiunti da vincolo giuridico, che corrisponde tuttora a quello del sangue. Conf. anche il *laudo* LV. 58.

(3) Che nel laudo vuol dire *dipendenti* dal padrone di casa (appartenenti al *manso*) mentre in altri statuti per es. *Stat. Cad.* II° 87 e di *Cividale* (LEICHT loc. cit. pag. 46 stat. 84 pag. 55 stat. 110) significa *capo* di casa.

(4) *Laudo* XVIII. 20.

(5) *Laudo* XVIII. 20. Infatti la particella *etsi* stacca i due fatti; quando il padrone lavora coi *massarii* e quando esso lavora coi bovi e quindi col *bobulcus*. La presenza di questo dipendente è resa necessaria da quella dei bovi; la sua mancanza potrebbe portare gravi danni sia alle persone, che ai bovi stessi: quindi quando il padrone conduce fuori i buoi il *bobulcus* deve necessariamente seguirli; per cui bovi e *bobulcus* (vedi n.a 9) formano quasi una cosa sola.

(6) Come nel d.° longobardo *porcarius* da *porcus*.

(7) Laudi III. 3, XII. 14, XLIV. 47.

(8) Gli schiavi durano a lungo, si trovano nominati nelle *Cronache* inedite di CLEMENTE MIARI a Belluno nel 1400. Conf. PERTILE *Storia* III. § 87.

(9) Laudo XVIII. 20: *et si cum bobus et bobulco repertus fuerit* .... nel laudo 21 si parla del lavoro fatto *tam cum persona quam cum bobus:* siccome si riferisce al precedente si vede che il concetto di *bos* implica quello di *bobulcus:* l'aver nominato il *bobulcus* dopo i *buoi* vuol dire che esso è l'accessorio dei buoi conf. a questo proposito la parola *bobulcaria*: *laud.* XXXIII. 36 (pag. 23 n.a 3).

4 — Il compenso agli ufficiali del comune.

Il saltario ha quattro quinti delle *pignorationes* fatte (1) : laudo che non so come metter d'accordo col seguente, il quale prescrive che il marico ed i suoi laudatori percepiscano quattro quinti delle *pignorationes* fatte dal saltario ed il Comune metà (2).

Al marico ed ai laudatori spetta una certa quantità di denaro e di cacio ogni qual volta il Comune *montega,* ossia affitta ad uso di pascolo, le proprie montagne. Questi ufficiali vanno esenti da qualsiasi prestazione d'opera per il Comune (3).

Il *Candelarius* della Chiesa (4) e l'*Iuratus* per le vie (5) hanno invece un salario fisso.

Rilevo fin d'ora che gli ufficiali della regola più antichi, quelli cioè che ne rappresentano il vero essere, hanno la prima forma di compenso, mentre gli ultimi due, che non sono così intimamente collegati col modo d'esistere storico della regola, hanno salario fisso.

Avverto però subito che questa forma di rimunerazione del marico e de' suoi laudatori, per quanto sia da tener conto, come dissi, della sua speciale forma storica, aveva assunto nell'epoca in cui si pose in iscritto il laudo, il carattere di vero e proprio compenso, e fu infatti detta già nella prima redazione *salario* (6).

5 — Obblighi e diritti speciali dei consociati.

Le sanzioni comminate per la violazione delle norme si riferiscono alle prescrizioni *in his laudibus contentis* : ciò che nei primi laudi si stabilì riguardo alla giurisdizione civile ; qui si fece per quella penale. Si parla infatti di *accuse* e di *offese,* di cui alcuno sia stato chiamato a rispondere davanti l'autorità regoliera. Si comminano pene di più in più gravi, secondo che questo rifiuto di obbedienza viene in seguito alla prima o alla seconda o terza intimazione degli ufficiali della comunità. Nell'ultimo caso, quantunque possa esser *arbitrio comunis* diminuita, la pena è quella dell'intero banno comunale di 45 soldi. Ed anche questa giurisdizione penale della autorità regoliera fu assai limitata dal Vicario in confronto di quanto la *regola* voleva che si facesse (7). Riguardo poi alla triplice ammonizione credo che essa si riannodi al capitolare col quale Carlo Magno imponeva al vescovo il diritto e l'obbligo di richiamare tre volte i proprî soggetti all'adempimento dei loro doveri, prima di deferirli all'autorità laica, perchè ve li costringesse (8). E ben lo comprese chi pose in iscritto il *secondo* laudo, nel quale, in luogo dell'espressione *primo termine* o *vice* (come nel *primo*), si trova la parola *prima ammonitione.* Una ulteriore rassomiglianza col capitolare cit. sta nel fatto che tutto intero il banno comunale viene applicato

(1) *Laudo* XX. 22.
(2) *Laudo* XXI. 23.
(3) *Laudo* XXIII. 26. Sono cioè esenti da *pioveghi.*
(4) *Laudo* XXIV. 27.
(5) *Laudo* XXV. 28.
(6) Si noti però che il 24 dice che questo compenso è dovuto *pro mariança et eius salario.*
(7) *Laudo* XXVI. 29.
(8) Conf. anche i MIEI *Statuti del Comune di Padova* cit. pag. 41. n.ª 9. Un esempio di questa triplice ammonizione, da cui forse derivò il capitolare Carolingio, si ha nel d.° r.° (L. 5. C. Th. ad Sctum Cl. IV. 2 abrograta dalla L. 1. C. I. de scto. Cl. VII. 24) per cui il padrone deve avvisare per tre volte la libera che vive in contubernio col suo schiavo prima che essa divenga per questo sua schiava: LANDUCCI *Storia del Diritto romano.* Padova 1898 vol. I° pag. 1045 § 515. Qui. come per il caso del vescovo, si vuole mantenere quanto è possibile la pace evitando troppo severe punizioni ai consociati. Vedremo come ciò si ricongiunga anche alla costituzione romana.

solo quando si viola la terza ammonizione (1). Da questo primo laudo e dagli altri, ommessi nella *seconda* redazione, si deduce che il tribunale della regola era composto da *marico* insieme e dai laudatori (2).

I due laudi seguenti contengono norme del diritto ecclesiastico regoliere. Se un privato ha denari, appartenenti al Santo della Chiesa, ossia del Comune, deve restituirli sotto pena di 45 soldi entro quindici giorni dall' ordine di farlo, avuto dal marico (3). Che se un privato in qualsivoglia modo viene ad avere beni di qualsivoglia specie spettanti allo stesso S. Nicolò è obbligato a denunziarli, come pure è obbligato a denunziare se venga a sua conoscenza, che altri sia venuto in possesso di tali beni (4).

Colui il quale si rifiuti di venir con buoi a far quei *pioveghi* ai quali è obbligato come regoliere, è punito con 10 soldi: con *cinque* se era obbligato a venir a farli con una persona dipendente (5). Oltre alla pena è, come sempre, obbligato a *reficere* l' opera. Noto l'uso del verbo *reficere* perchè, dimostra che questi pioveghi erano destinati a far fare dai regoglieri l' ordinaria manutenzione delle opere, che il Comune era obbligato a mantenere in buono stato (6). Ciò dimostra che queste opere erano imposte alla regola per l'antica radizione, pur rispondendo ai bisogni politico-economici del gruppo.

Dalla festa di S. Giorgio (7) sino a quella di S. Michele (8) i regolieri non possono ospitare animali forestieri (9). Si preveniva così la possibilità di danni da parte di estranei e ciò dipende dal fatto che le *fabulae bladorum* sono *serrate* precisamente in questo tempo (10). Però se questa norma, evidentemente fatta nell' interesse economico-agricolo della regola, deve essere osservata, non si può poi pretendere che sia assolutamente proibito il passaggio di animali, sia nell' interesse del commercio, sia in quello dell' agricoltura stessa, e quindi gli animali forestieri potranno impunemente esser ospitati, quando intervenga il permesso della *regula* stessa.

Ne' laudi a questo precedenti si era trattato degli animali dei regolieri: in quel caso si applicavano, senza alcun pregiudizio, le norme stabilite dalla *regula:* in questo laudo, all'incontro, si considera il caso in cui un animale forastiero arrecchi il danno. Il tribunale competente a trattarne è sempre quello del marico e dei laudadori: ma non si può più applicare la norma stabilita consuetudinariamente fra i regolieri, perchè sono *animalia forensia* (11), non è più necessario di pensare al mantenimento della pace e quindi chi soffre il danno ha diritto di *petere Ius* (12).

(1) E ciò corrisponde al fatto che esaurita da parte del vescovo con le tre ammonizioni l'azione pacificatrice sua: si rivolge all'autorità laica per far valere giuridicamente i suoi diritti.
(2) Conf. pag. 13 n.ª 3.
(3) *Laudo* XXVII. 30 Nella *prima* redazione la pena per questo fatto era stabilita di 45 soldi; nella *seconda* si temperò questa disposizione ammettendo che, quando i denari fossero stati pochi, la regola *potesse*, se lo voleva, diminuire la multa.
(4) *Laudo* XXVIII. 31.
(5) *Laudo* XXIX. 32 le persone *dipendenti* essendo considerate nella loro importonza economica sono valutate meno degli animali, conf. quanto dissi a pag.ª 20 n.º 5 e 9, a proposito del *bobulcus*.
(6) E, come rappresentante del Comune, il marico: *Stat. Cad.* I.º 63.
(7) Secondo il calendario Gregoriano il 23 Aprile; cioè nella seconda metà d'Aprile.
(8) L' 11 Luglio; nella prima metà del mese.
(9) *Laudo* XXX. 33.
(10 Vedi *Laudo* LIX. 62.
(11) Vi sono tre specie di animali: *regolieri* per i cui danni si stabilisce una misura fissa per il risarcimento del danno: i *forensia:* ed i *selvatici* vedi n.ª seguente.
(12 Non essendovi con estranei alla *regula* pace, appunto perchè estranei, in confronto a loro si domanda giudizialmente la rifusione del danno.

Il laudo seguente (1) stabilisce che, qualora un animale selvaggio danneggi od uccida l'animale appartenente ad un regoliere, il *bobulcus* ne deve dar avviso al proprietario, che, recatosi sul luogo a sue spese, vi apre un'inchiesta e riferisce al marico se ciò avvenne per caso fortuito o per colpa del boaro. Ha molta importanza il fatto che l'individuo deve a sue spese appurare a chi sia da imputarsi il danno, se al boaro o al caso. La regola vuole che si stabilisca ciò; e non si cura del danno patito: tal ricerca è piuttosto obbligo che diritto. Il danno non colpisce tanto l'individuo quanto la regola. La comunità obbliga il comunista a mandare gli animali nell'armento generale di tutti i comunisti (2) ma non assume alcuna responsabilità per i danni eventuali che possano loro accadere: all'opposto il comunista ha l'obbligo di ricercare il responsabile dei danni, che vengano eventualmente a colpire la sua proprietà. In una parola l'individualità del consociato è ancora qualche cosa di poco definito e di poco sicuro.

Il banno comunale colpisce chi manda fuori della *vicinancia* i suoi animali per evitar di pagare la *bubulcaria,* ossia il canone che si deve pagare per mandar i bovi al pascolo (3).

Chi ha un toro di più di due anni deve prestarlo gratuitamente ai proprî regolieri, *pro necessario vaccharum;* se nol fa, deve pagare 5 soldi (4): fu aggiunto poi che quando il toro non abbia due anni può mandarlo all'armento insieme agli altri animali (5).

Finalmente ciascun regoliere deve fare una nota di quelli fra i suoi animali che secondo le prescrizioni della regola stessa, egli è obbligato a mandare nell'armento comunale; chi non la fa deve pagare 20 soldi per ogni giorno di ritardo ed inoltre l'*Iuratus* la compila a spese del regogliere *habita veyda* (6).

Seguono due laudi che riguardano il diritto ecclesiastico del Comune (7).

I regolieri debbono celebrare certe determinate feste stabilite, come dice il laudo, *per bannum ecclesie et communis* (8): son quelle di S. Nicolò, S. Michiele, l'Ascensione, S. Biagio, S. Lorenzo, la S. Croce del mese di maggio, S. Maria Maddalena, e di tutti quelli altri Santi e Sante di cui si conservano nella Chiesa del Comune le reliquie. Credo opportuno, a questo proposito, di notare come non soltanto quì, ma, in generale, in tutti quei documenti nei quali si parla di donazioni alle Chiese di beni ecc., si accenna al fatto della presenza delle reliquie dei Santi protettori. Essa rende più attuale, più sensibile, la loro influenza soprannaturale nei rapporti della Regola col Cielo, perchè materialmente fanno parte della *vicinancia,* che li commemora e li venera come avvocati e come padri comuni.

L'altro laudo è quello che proibisce a qualunque individuo della *Regula* di chiamarvi a celebrare sacerdoti estranei (9). Ciò trova numerosi raffronti coi canoni per i quali: non vi può essere ordinazione fuori della diocesi, il sacerdote non può andar vagando da

(1) *Laudo* XXXII. 35. In esso si parla non del *pastor*, ma del *bobulcus*. Altro è l'ufficiale della regola che fa il *rodullo* degli animali ecc., altri il dipendente *(bobulcus)* che ne ha la cura materiale.
(2) *Laudo* LXI. 66
(3) *Laudo* XXXIII. 36. Quanto dissi già a proposito di *bobulcus* (vedi pag. 20 n.a 5 e 9) è confermato qui dalla origine della parola *bobulcaria* (tassa dovuta per il pascolo de' buoi).
(4) *Laudo* XXXIV. 37; norma comune. Fra gli altri noto BOTTERA *Le Carte di Regola (Archivio Trentino* a. II.° fasc. II.° Trento 1891) pag. 246: Lo statuto della Regola di Danaro (anno 1586) stabilisce che ogni due anni due dei migliori vitelli siano scelti per allevarli come tori.
(5) Lo deduco dal laudo XXXV.
(6) *Laudo* XXXVI. 38
(7) Conf. i due XXVII. 30, XXVIII. 31 (e pag. 22 n.e 3, 4) riguardanti l'inalienibilità dei beni del Santo *ossia* del Comune.
(8) *Laudo* XXXVII. 39. Vedi nota precedente.
(9) *Laudo* XXXVIII. 40.

luogo a luogo, non può essere ordinato se non quando vi sia un *beneficium* per mantenerlo. È importante notare che la violazione di questo precetto era punita col banno comunale di 45 soldi. Ciò vuol dire che la *vicinia* sentiva in modo molto più forte di quello che non sentisse la necessità dell'adempimento di altri doveri religiosi, l'adempimento di quest'ultima sua disposizione.

Nessun regoliere può far tagliare nè tagliare alcun legno sotto le rive di S. Nicolò. Quei terreni si costituiscono *vize* (1) per metterli sotto la speciale protezione del Comune e così impedire tagli, che porterebbero danno all'interesse comune (2).

Nessuno può rompere od ingombrare alcuna via o sentiero senza il permesso del Comune. Chi si rende colpevole di ciò deve comporre il banno comunale non solo ma poichè ciò arreca pregiudizio al commercio, alla viabilità e quindi al benessere del Comune, chi lo fa, pagata la pena, deve ripristinare, ed, ove ne fosse d'uopo, migliorare la via rotta. Lo stesso avviene per chi ara sulle vie comunali (3).

6 — Disposizioni varie.

Negli ultimi laudi si contengono, in grande maggioranza norme di diritto che si può chiamar procedurale.

Il XLI. 43 commina il banno comunale di 45 soldi a qualsiasi individuo che non obbedisca ai precetti degli ufficiali della regola, sia riguardo alla loro elezione, sia riguardo alla monticazione e smonticazione (4).

Segue una disposizione, comune a tutti gli statuti di regola, che non si possono riscattare i pegni fatti dagli ufficiali comunali. La composizione per l'infrazione di questa norma va, nella seconda redazione del laudo, aumentando progressivamente per tre distinti casi, secondo, cioè, che fu infranto il pegno di un saltaro (10 soldi), di un laudatore (25 soldi), o di tutti i due laudatori (45 soldi) (5). Così si ottiene che le norme regoliere si attuino in ogni caso e non si turbi l'eguaglianza di trattamento riguardo a tutti i regolieri, garanzia della pace sociale (6).

Nella prima redazione questa norma era contenuta in due distinti laudi (7): Il primo stabiliva che qualunque violazione di tal genere fosse sempre punita con 45 soldi, senza distinguere quali erano gli ufficiali regolieri che avevan fatto il pegno. Ciò dimostra come la regola considerasse uguale l'autorità di qualunque de' suoi ufficiali (8).

---

(1) *Laudo* XXXIX. 41.
(2) Norme identiche per proteggere i paesi da franamenti, valanghe ecc. sono comunissimi nei nostri statuti rurali. E ben a proposito il SALVIONI *Della voce Fawla e del monte Paràwla* (Estratto dal *Bollettino storico della Svizzera itatiana* vol. XVI) pag. 4, deriva il nome *Parawla* dato ad un monte dal fatto che intervenne la *fawra* = *fabula* = patto dei vicini di Cavergno perchè nessuno lo disboscasse stantechè essendo di natura franosa altrimenti avrebbe potuto rovinare sul villaggio sottoposto. Il termine *viza*, donde il *vizare terras* dei nostri statuti, viene evidentemente dalla *wifa* longobarda: le *vizate* erano terre segnate dalla vicinia, conf. pag. 16 n.ª 1.
(3) *Laudo* XL. 42.
(4) I luoghi rimasti in comune sono i pascoli di montagna. È naturale che essi continuassero ad esser goduti in comune per molto tempo dopo che (quantunque sottoposto alle speciali prescrizioni della *fabula* che limitavano d'assai la libertà del lavoro individuale) il terreno destinato alla agricoltura era stato ripartito fra le varie *familiae*, che s'erano venute formando nella *gens*. Vedi anche pag. 26 n.ª 11.
(5) *Laudo* XLII.
(6) Accenna a questo principio il Laudo XI. 13: l'agnello *statim interficiatur* perchè non si possa condonare la pena, non uccidendolo.
(7) Laudi 44 e 45.
(8) Conf. pag.ª 12.

Il riformatore del 1405 ha creduto di limitare al più grave caso l'applicazione dell'intero banno comunale: segno che l'importanza di questi magistrati si era modificata, e s'era formata fra di loro una gerarchia.

Il secondo, 45, stabiliva una scala di X. XX. XXX. soldi per la violazione a questa norma delle *pegnorationes* del saltaro, secondo che per la prima, seconda, o terza *vice* ciò avveniva.

Questo laudo, che non fu accettato, mi sembra rappresenti un seguito di proposte e di correzioni fatte dalla regola stessa alla norma del laudo 44; la *regula* ammise il principio di modificarlo, ma fu restia ad accettare il principio che due laudadori valessero più di uno solo perchè ciò modificava la sua tradizionale costituzione.

Le pecore e le capre da latte non si debbono porre con quelle che non hanno latte, quando il Comune montica i proprî monti (1). Questo laudo è collegato col seguente, per il quale è punito con 20 soldi, il regoliere che per non dar al pastore le proprie pecore o capre, fraudolentemente, vende o dà a soccida o altrimenti allontana da sé questi animali. Infatti così priva il *pastor*, ossia il proprio vicino, dell'utile che può ricavare dai latticinî e quindi deve *dapnum reficere ..... pacienti.*

Se un saltario non vuol andare a compiere il proprio ufficio, tanto in piano che sui monti, oppure non vuol prestarsi a compiere l'opera sua per la compilazione della nota degli animali, deve comporre 25 soldi e far ciò che deve (2).

È condannato al massimo del banno comunale (45 soldi) chi si appella da una causa, la cui cognizione spetta alle autorità regoliere, senza attenderne la sentenza (3) e ciò si ricollega a quanto stabiliva la regola riguardo alla giurisdizione sua, disposizione diretta ad eliminare ogni possibile influenza forestiera.

Seguono poi alcune disposizioni per garantire e la tranquillità delle adunanze regoliere e la egualianza dei consociati: massimo fattore di pace non solo, ma canone fondamentale basato sulla costituzione stessa intima della *regula*. Per questo è condannato a 10 soldi chi avrà gridato nella *fabula* o avrà indirizzato parole ingiuriose al marico ed ai laudadori (4); e si previene il pericolo che tali grida possano far ottenere privilegî a qualcuno, condannando colui che, sia laudadore (5), sia privato qualsiasi (6), quand'alcuno domanda una grazia alla *regula*, dica o gridi: fategli la grazia che desidera.

Il regoliere non può segare nelle montagne della regola prima della festa della Assunzione della Beata Vergine (15 agosto). Ed infatti fino a tutta la prima metà d'agosto stanno a pascolare sui monti gli animali della *regula* o di coloro ai quali la *regula* affitta i monti per uso di pascolo (monticare) (7).

Il regoliere deve mandare le proprie pecore o capre, che debbano pascolare in mon-

(1) *Laudo* XLIII. 46.
(2) *Laudo* XLV. 48.
(3) *Laudo* XLVI. 49.
(4) *Laudo* XLVIII. 51. Per la stessa ragione altri statuti di *regula* escludono dalle adunanze le donne BOTTERA *Le carte di Regola (Archivio Trentino* Anno x. Fasc. II.° Trento 1891 pag. 262) perchè non disturbino la *Regola* (*ad disturbandum . . . regulam).*
(5) *Laudo* XLVII. 50.
(6) *Laudo* LI. 54.
(7) *Laudo* XLIX. 52. Anche oggi si ritiene regola di buon agricoltore segare i prati di montagna nella seconda quindicina di agosto, cioè passato il tempo, nel quale, causa l'altitudine del luogo, non si può più pascolare.

tagna, non può tenerle, senza permesso, a casa. Il laudo prende in considerazion animali, non solo perchè più dannosi all'agricoltura, ma anche, se è lecito arguire che oggi avviene, perchè più coltivati (1).

Seguono tre laudi riguardanti le misure di precauzione contro il fuoco, terri mico di quei villaggi che, fabbricati di legno, sono esposti a frequentissimi e dann incendî (2). Quindi non si può attraversare il villaggio con fuoco senza tenerlo perto (3), non si può tener lino, nè lavorare la canapa o altre materie tessili in dove si fa fuoco (4), non si può, e qui il precetto di sicurezza pubblica si uni quello religioso, por fuoco in forno dopo suonate le *vigillie* (5).

Debbono intervenire alla *fabula*, ossia all'adunanza della regola, che si ritien della Cattedra di S. Pietro (8 gennaio) nella quale si eleggono tutti i nuovi uffici rici, laudadori, ecc. tutti i capi famiglia (6) ; che se qualcuno, per evitar d'esser alle cariche suddette, non vi si recasse è condannato la prima volta a 25 soldi conda a 30, la terza all'intero banno comunale di 45 soldi: ed è punito con 45 saltaro che, senza permesso del comune, sostituisse altri nell'ufficio suo (7).

Le due *fabule serrate et clause bladorum* del Comune, sono chiuse e ciò v che nessun animale può passarvi o pascolarvi, per tutto il tempo stabilito dalla r ciò perchè sono terreni dedicati all'agricoltura (8). È fatta soltanto eccezione per riguarda *iure mercati secundum consuetudinem antiquissimam,* cioè per l'interesse d mercio (9), in tale circostanza specialissima soltanto vi possono transitare gli animali.

Le *fabule* sono chiuse da S. Giorgio a S. Michele e fino a quindici giorni do sto giorno: e si specifica che tali limiti sono stati posti perchè vi si possa a agli ordinarî lavori dell'agricoltura (10). Questi due termini comprendono il temp crescono e maturano le biade, che si coltivano in quei paesi. Ed infatti il laudo parla luogo di *segala,* e cereali, che soli si possono seminar lassù ; essi vi maturano entr

Fatto il raccolto, le *fabule* sono aperte, perchè entrandovi, gli animali non v più danni, anzi quei terreni sono adibiti allora al loro pascolo (11).

E vengono finalmente gli ultimi laudi, nei quali maggiori sono le differenze fr diverse redazioni.

---

(1) *Laudo* L. 53

(2) Sono recenti gli incendi di interi villaggi, che, quantunque non sieno più costrutti in legn ancora i tetti delle case fatti di legno e quindi inflammabilissimi. Vedi riguardo alla res lità del Comune in caso d'incendio ZDEKAUER *Un caso di garanzia per danni patrimon origini del Comune (*Estratto dalla *Rivista italiana per le scienze giuridiche* vol. XXVIII.

(3) *Laudo* LII. 55.

(4) *Laudo* LIII. 56.

(5) *Laudo* LIV. 57. La violazione del precetto festivo è poi tanto più grave inquantochè in c riposo della festa non si sorveglierebbe abbastanza il fuoco.

(6) *Quilibet mayor (*Laudo LV*)* e *homines scilicet maiores de domo unum pro quolibet foco (*L

(7) *Laudo* LVI. 59.

(8) *Laudo* LIX. 62.

(9) E da notarsi, sebbene resti ferma l'osservanza fatta a pag. 3 n.ª 1 che questa eccezione f evidentemente per espresso volere dell'Autorità comunale Cadorina.

(10) *Causa arandi et aliis necessitatum.*

(11) Anche ora quando le pecore ritornano dai pascoli estivi, in novembre, e quindi raccolto il loro pastore crede suo diritto di farle pascolare sui campi privati.

Queste limitazioni statutarie al diritto del proprietario dimostrano di qual natura fos dominio. Esso non era che l'utente permanente di quel pezzo di terra, di cui aveva l'u l'*ususfructus* in quanto che egli lo usufruiva in quel modo che aveva stabilito la *regula* un certo tempo coltivandolo, poi avendone in comune l'uso di pascolo con gli altri.

Infatti vi si tratta della importantissima questione della giurisdizione del Comune. Il 64 (1), il 63 e il 65 riaffermavano per tutte le cause la sola ed unica autorità giurisdizionale del marico e laudadori di S. Nicolò. Quindi furono esclusi nella *seconda*. Non vi potè entrare che *in hiis que confirmata sunt* il 64: il laudo cioè che, per le cause ancora lasciate alla giurisdizione del marico di S. Nicolò, stabilisce come tribunale di appello il marico e laudadori di Candide: *saluo tamen Iure et Iurisdictionis Curie* (2). Queste parole confermano sempre meglio quanto osservavo in principio: lo Stato più ampio, più evoluto, più vicino al moderno si imponeva su queste ristrette forme di comunismo primordiale, nelle quali si annegava l'individuo e la sua attività libera ed indipendente.

Di questa azione accentratrice dello Stato troviamo cenno nel più antico statuto cadorino che sia noto (3): esso stabilisce che le regole o favole (4) non debbano occuparsi che delle questioni riguardanti la regola (5).

Si comprende che al primo apparire di uno statuto comunale si tentasse di stringere i vincoli che tutti gli abitanti del Cadore avevano colla comunità che andava sorgendo, rallentando quelli della giurisdizione regoliera. Mentre poi la *prima* redazione del laudo dimostra come fino a molto dopo non si potè ottenere questo assorbimento, anzi l'aver proposto alla conferma del Vicario quei laudi nei quali si conservava al marico la giurisdizione di *tutte* le questioni dei regolieri dimostra che la norma ricordata alla n.ª 3 non aveva avuto pratico valore. Soltanto all'epoca della redazione in iscritto del laudo nostro la Comunità Cadorina potè affermarsi: quantunque *forse* consuetudinariamente le liti, anche esorbitanti dalle violazioni delle norme regolane, continuassero ancora ad esser giudicate dal marico e non dalla autorità competente della Comunità Cadorina (6).

L'ultimo laudo sancisce il principio che nemmeno gli animali bovini possano esser sottratti al diritto di condurli al pascolo che ha il *pastor* o *armentarius* del Comune (7); e quindi toglie all'individuo il diritto di venderli quando debbano esser compresi nel *rodullo* degli armenti. Anche qui il diritto del gruppo sociale prevale su quello dell'individuo.

---

(1) Il qual pure riconosce nel marico e laudatori di Candide l'autorità di magistrato d'appello della *Regula* di S. Nicolò.
(2) *Laudo* LX. 64.
(3) Era già stampato il primo foglio di questo lavoro quando mi pervenne l'*Archivio Storico Cadorino* dell'Aprile 1900, allora allora pubblicato in cui a pag. 42-46, si contiene lo Statuto del Cadore del 1235, che si conserva nell'Archivio di Stato a Modena e quindi devo aggiungere quì queste osservazioni a quanto dissi già a pag. 5 n.ª 3.
(4) Questa confusione della *regola* colla *fabula* prova quanto dissi già a proposito della mancanza di personalità giuridica nella *regula* a pag. 14 n.ª 3.
(5) *Item statuimus quod nulla regula vel fabula cadubrii teneat causas vel iudicet causas neque de debitis neque de maleficiis nisi fuerit de hoc quod pertinet ad regulas, neque debeat terminare vel disterminare terras et vias sine ordinamento potestatis que fuerit pro tempore* .... loc. cit. pag. 45
(6) Conf pag. 5 n.ª 2,
(7) *Laudo* LXI. 66.



CAPITOLO III.°

TESTO DEL LAUDO DI S. NICOLÒ DEL COMELICO

In christi nomine Amen Anno a natiuitate eiusdem [1] millesimo quadringentessimo [2] secundo Jndictione ..... | .... [3] In Villa sancti nicolai .... [4] Glera Infrascripta sunt ordinamenta constitutiones lauda comunis hominum et (?) regula sancti .... [5] | facta ordinata et constituta per infrascriptos homines ipsius comunitatis et regule de consensu commissione .... [6] | omnium et singulorum hominum ipsius comunitatis et regule quarumcumque Villarum consortium ipsius regule .... [7] | de dugono mayricum ipsius [8] regule sancti Nicolay Costanum quondam Bartolamei de Costa Antonium quondam .... [9] | de ganigoy ipsius mayrici [10] et regule laudatores et Iurati Antonium notarium fillium domini Bartholomei notarii .. ... [11] | Riguun quondam paexij (?) ? dicti loci Antonium quondam pixini [12] dicti loci Johanem cutum de auara Antonium ..... [13] |

Nel nome di Christo. e cosi s della Na | tiuità del med.° 1402 del mese di Febra | ro, nella Vill colò Distretto di Cadore | appre neua di Bartolomio Nodaro da

Gl'infrascritti sono L'ordina stituzioni, e Laudi | della Comr gl'huomini, e Regola di S: N Comelico fatti, ordinati, e costitu infrascritti Huomini d'essa Comu gola di | consenso, e commissio e cadauni gl'Huo | mini d'essa c e Regola di qualunque delle | Consorti d'essa Regola — Prim nio del Digon Marico d'essa Re Nicolò | Costan qm Bartolomio Antonio qm. Nicolò | di Gianig dori, e Giurati d'esso Maric gola, Antonio Nodaro figlio di Nod° | da Giera, Rigo qm Pa store di detto Luoco | Giouanni uara, Antonio Fabro di detto

[1] Anno eiusdem natiuitatis. [2] Quatrincentesimo. [3] .... die sextodecimo n bruarij In Comellico [4] penes Caneua Bartholamei not. de [5] fuerunt poste lauda c nes et hordinamenta statutaque comunitatis et regule Sancti Nicolai de Comell scensu Liciencia Voluntate et mandato [7] villarum pertinentes ad ipsam comunit primo per Antonium [8] *aggiunge* comunitatis [9] Nicolay ..... [10] comunis [11] de gl sini [13] fabrum quondam pauli.

| dicti loci Nicolaum quondam Iohannis de lugono Iohannem quondam petri de suma Villa de Ruio Bartholameum quondam Nicolay dicti loci | Nicolaum quondam Balthassare de campedelo Johannem quondam Nicolay de ganigoy Nicolaum dictum coletum? dicti loci | Articum quondam antonij de costa Rigum quondam Iohannis colomani de Riuo et Odoricum fillium Iohannis de anta omnes | eiusdem regule consortes et Vicini. |

Nicolò qm Giouanni del Digon, Giovanni | qm Pietro Somovilla dal Riuo, Bortolomio qm | Nicolò di detto luoco, Nicolò qm Baldissar da Cam | pedello, Giovanni qm Nicolò da Gianigoli, Nicolò | detto Coletto .... di detto luoco, Artico qm An | tonio di Costa, Rigo qm Giouanni Coloman dal | Riuo, Odorico figlio di Giouanni da Danta, tutti | della medesima Regola Consorti e Vicini. |

I. 1. Primo statuerunt et ordinauerunt quod qui electus fuerit ipsius comunis et regule mayricus [1] et ipsum [2] officium facere recusauerit [3] | condepnetur in soldis quadragintaquinque p. [4] soluendis ipsi regule [5] et nemini parcatur |

1. Primieramente fù deliberato, e determinato che | quello, che sarà eletto Marico d' esso Commune, | e Regola, e ricuserà d'esercitare tal Officio | sia condannato in soldi, 45, dei picoli da pagar | si ad essa Regola, e non si perdoni a chi | si sia. |

II. 2. Item [6] qui electus fuerit laudator siue Jurator ipsius comunis et regule et [7] ipsum [8] officium facere recusauerit [9] condepnetur | comuni et regule [10] prædicte in soldis XLV [11] p. et nemini parcatur.

2. Che chi sarà eletto Laudadore, ò Giurato dello | stesso Commune, ò Regola, e ricuserà di fare | il medemo Officio resti condannato al med. | Commune e Regola pred:ta in soldi 45: | dei picoli, e non si perdoni à chi si sia. |

III. 3. Item quod si contigerit comunitatem prædictam sancti nicolay montegare eorum [12] animalia in suis montibus propriis et ille [13] qui in regula | prædicta [14] electus fuerit cauedagnus [15] ipsarum montium [16] videlicet duyanius Greyanius uel allio [17] officio montis [18] et facere | recusauerit [19] condepnetur [20] in soldis XLV [21] p. et in paucioribus arbitrio comunis et regule. |

3. Che, se accada, che la predetta Communità di | S. Nicolò montegasse li suoi Animali nelli | suoi proprij monti, e quello, che sarà eletto Guar | diano, o sia Pastore d'essi monti, cioè il Diario Pas | tore delle pecore, ò capre da latte ed il Gregario | Pastor delle Sterpe, o per altro Officio della mon | te, e ricuserà d'essercitarlo, sij condannato in | soldi. 45. dej picoli, et in meno ad arbitrio del | Commune, e Regola. |

IV. 5. [22] Item quod si quis ellectus

4. Che se alcuno sarà eletto Giurato,

[1] mayricus ipsius comunis et regule [2] dictum [3] contempserit [4] comuni praedicto in quadragintaquinque sol. paruorum [5] *mancano* [6] Item quod [7] *manca* [8] dictum [9] neglexerit ille [10] *manca* [11] *invertito* [12] sua [13] *manca* [14] *da* in *manca* [15] Cauedanus [16] *mancano* [17] aliter in [18] in dictis montibus per Mayricum et Comune ipsius regule et dictum officium [19] *agg.* ille [20] *agg.* comuni prædicto [21] *invertito* [22] *il* I° *mette a questo punto un altro laudo che porta il n. 4:* Item quod si contigerit aliquam diuisionem et discordium insurgi inter homines et Vicinos ipsius regule pro aliqua | causa seu facto mayricus cum suis laudatoribus et alijs

fuerit Iuratus [1] uel [2] Candelarius ecclesie luminis sancti nicolay [3] uel in aliquo allio officio dicti | comuni tam de monte quam de plano [4] et ipsum [5] officium facere recusauerit [6] condepnetur [7] Iuratus [8] et Candelarius [9] in soldis | XLV p. .... et alij in soldis XXV p. pro quolibet et nihilominus ipsum officium facere teneantur [10] |

o Monaco, ò sia | campanaro di Chiesa del Lume di S. Nicolò, ò in | qualsiasi altro Officio, ò carica del detto Comune | tanto di monte, che di piano, e ricusarà di farlo, | si condannato il Giurato, e Monaco in soldi 45 — dei | picoli, e gl'altri in soldi 25, dei picoli per cadauno, | e nondimeno sian tenuti ad esercitare il medesimo Offi= | cio, ò sia carica. |

V. 7. [11] Item quod quilibet qui fuerit citatum [12] ad fabulam quum [13] conuocabitur [14] fabula et non venerit [15] condepnetur in soldis v. p. [16] pro | quolibeat et [17] *(qualibet)* vice et nemini parcatur. |

5. Che qualsiuoglia, che sia stato chiamato alla Fa= | uola, cioè à Commune, ò Regola, mentre si congregarà | la Favola, e non uenirà sia condannato in soldi, 5 | dei picoli per caduno, e cadauna volta, e non si per= | doni à chi si sia — |

VI. 8. Item quod qui [18] recessit de [19] fabula conuocata [20] aute quam [21] mayricus surgat et recedat a bancha [22] condepnetur in soldis | . V. p. pro qualibet vice et nemini parcatur. |

6. Che quello, che si partirà dalla Fauola, ciòè dalla ra= | dunanza, auanti, che il Marico si leui, e si parta | dalla Banca, sia condannato in soldi 5, dei picoli | per qualunque uolta, et a niuno si perdoni. |

VII. 9. [23] Item quod quilibet Armen-

7. Che qualsiuoglia compagnia d'Ar-

bonis hominibus ipsius comunis per ipsum mayricum et suos lau | datores electis possit et Valeat videre et examinare dictam questionem et inter litigantes cognoscere definire | mandare declarare et sententiare et quicquid erit factum dictum difinitum et sententiatum per eos predicti sic liti | gantes debeant habere firmum et ratum et in nullo debeant conuenire et si conueniret ille uel illi conuenientes | condepnetur comuni predicto in quadragintaquinque soldis paruorum pro qualibet vice et pluribus et paucioribus in arbitrium | dicti comunis. | [1] *agg.* Comunis Sancti Nicolai [2] siue [3] *da* luminis *manca* [4] *agg.* videlicet saltarius [5] dictum [6] neglexerit ille [7] *agg.* comuni predicto [8] - [9] *manca* [10] *agg.* et nemini parcatur *(a. m.)* Iuratus sol. XLV, alij XXV (et ....) | suum officium facere teneantur. | [11] *il primo mette al n. 6:* Item quod si contigerit aliquam questionem litem uel controuersiam insurgi inter vicinos et regulares pro aliquo facto vel dapno | inter se et comparuerint illi discordantes coram mayrico et comune pettentes Ius sibi redi per ipsum mayricum et laudatores | suos et comune predictum mayricus cum suis laudatoribus et cum tribus bonis hominibus ipsius comunis ellectis possit videre | definire et determinare dictam questionem et diuisionem et quæ acta difinitæ et sententia nullus ipsorum possit | se apelare sub aliquo dominio nec regula et qui conuenerit condepnetur comuni predicto in quadragintaquinque soldis p. | pro quolibet vice et nemini parcatur. | [12] qui citatus fuerit venire [13] quantaque [14] citata fuerit [15] *agg.* ille [16] paruorum dandis mayrico et laudatoribus et alliis hominibus dicti comunis [17] *da* pro *manca* [18] *agg.* interesset fabbule [19] *manca* [20] citata quod recesserit acta fabulla sine uerbo mayrici [21] *agg.* dictus [22] *agg.* ille [23] *nel primo vi sono molte varianti: lo trascrivo sottosegnando le parole eguali: Item quod* si reperti fuerint bouos tori vace tore

tum a xv. capitibus superius repertum in dapno pignorentur et condapnentur in soldis xLv. p. et a | *(XV)* capitibus inferius pignorentur in vno soldo pro quolibet capite pro quibus pignoribus accipiatur unum caput et | *(ponatur in manu)* Iudicis siue Iurati pignorum. |

VIII. 10. Item quod boues *(reperti in)* dapno alterius tereni [1] pignorentur et condepnentur de [2] die [3] in soldis tribus p. pro quolibet [4] pare bouum | et de [5] nocte [6] in soldis V p. pro quolibet pare bovum et qualibet vice et ad refectionem Dapni dati [7] |

IX. 11. Item quod *(Vituli)* et [8] Vitule reperti in dapno condepnentur et pignorentur in paruorum sex pro quolibet et qualibet vice |

X. 12. Item quod qu *(ilibet eq)* uus uel equa mullus uel mulla, asinus uel asina [9] aut allia simillia animalia reperta [10] in | dapno de die [11] pignorentur in soldis III p. pro quolibet [12] capite [13] et de [14] nocte [15] in sol. V p. pro quolibet capite et qualibet vice | et ad refectionem dapni [16] |

XI. 13. [17] Item quod quilibet clapus

mente da 15, Caui | in sù saranno ritrouate in danno siano pignorate | e condannate in soldi 45, e da, 15, Caui | in giù sia pignorato in un Soldo, per ogni Cauo, | per li quali pegni sia pigliato un Cauo, e sia posto | in mano del Giurato, ouero in mano del Giurato dei pe= | gni. |

8. Che li Boui ritrouati in danno dell'altrui terreno | siano pignorati, e condannati di giorno in soldi 3 : | per cadaun paro di Boui, e di notte in soldi 5 pa= | rimente per ogni paro di Boui, e per ogni uolta, ed | alla reffacione del danno dato. |

9. Che li Vitelli, e Vitelle ritrouati in danno siano con= | dannati, e pignorati in picoli 6 per ciascuno, e | per cadauna volta. |

10. Che qualunque Cauallo, ò Caualla, Mullo, ò Mulla, Asino, | ò Asina, ò altri simili Animali ritrouati in danno | di giorno siano pignorati in soldi 3, dei picoli per | qualunque Cauo, e di notte soldi 5 — per ogni Cauo, | e per qualunque volta, ed alla reffacione del danno. |

11. Che qualsiuoglia Chiappo di pec-

uel alia armenta que debent ire ad armentum | ire ad traynam et non ire ad *armentum* et ad bubulcum usque ad *quindecim capita in dapno* | *pignorentur et condepnentur in vno soldo p. pro singulo capite et acipiatur vnum caput* ex ipsis *pro* dicto *pignore et ponatur in manu* | *Iudicis uel Iurati pignorum et si a XV capitibus superius reperirentur in dapno pignorentur et condapnentur in Quadragintaquinque soldis p.* pro omnibus armentis *et acipiatur Vnum* | *caput* ex ipsis pro dicto pignore *et ponatur in manu Iudicis siue Iurati pignoris* | [1] in alieno tereno in die [2-3] *manca* [4] *manca* [5] si [6] *agg.* reperti fuerint in dapno silicet in alieno tereno pignorentur et condepnentur [7] *da* et *manca* [8] seu [9] *nel primo sono nominati prima i maschi poi le femine e manca* quilibet [10] reperti [11] *agg.* condepnentur et [12] singulo [13] *agg.* et qualibet vice [14] si in [15] *agg.* pignorentur et condepnentur [16] *da* et *manca* [17] *lo riporto tutto:* Item quod quilibet clapus pecudum a decem superius repertus in dapno pignoretur et condepnetur in | quinque soldis p. et in vno agno de vno anno qui agnus interficiatur et eius pellis sit saltarij | et armus sit mayrici et adecem inferius pignorentur et condepnentur in quatuor paruis pro singulo ca | pite et qualibet vice. |

pecudum repertum in dapno adecem infra condepnetur in IIIIor paruorum pro singulo capite et adecem | superius condepnentur in soldis V p. pro clapo et in vno agno de vno anno et statim interficiatur, cuius pellis sit saltarij | et armus mayrici |

XII. 14. Item quod quandocunque [1] saltarius videtur [2] pecudes uel allia animallia in dapno et clamaverit alta uoce trina vice [3] quod pastor | ipsorum [4] animallium exeat de dapno, et pastor non exiuerit [5] saltario vidente, [6] saltarius possit Vbique [7] Vbi. cunque | inuenerit dicta animallia [8] tam in dapno quam extra iam dicta fabula, facere sibi pignus et illum [9] accipere [10] |

XIII. 15. Item quod quilibet clapus pecudum et caprarum repertus in dapno in siliginibus quolibet tampore pignoretur et condepnetur in soldis V. p. [11] | qualibet vice |

XIV. 16. Item quod quilibet [12] porcus [13] et [14] porcha [15] reperti sine anelo in dapno quolibet tempore pignorentur et condepnentur in soldis III p. | pro quolibet [16] capite et qualibet Vice, et si cum anelo reperti fuerint in dapno condepnentur et pignorentur [17] in soldis II p. pro | quolibet et qualibet vice et quolibet tempore |

XV. 17. Item quod quelibet federia [18] pecudum et caprarum reperta pasculando super montibus [19] de Londo pignoretur et condepnetur | in tribus capitibus ipsarum pecudum et caprarum et qualibet vice. |

XVI. 18. Item quod quelibet taxa [20] pecudum et caprarum reperta pasculando super montibus [21] de Londo pignorentur [22]

core ritroua= | to in danno da dieci in giù sia condannato in 4, picoli per cadaun Cauo, e da dieci in sù sia | condannato in soldi 5 per Chiappo, ed in un agnello | d'un'anno, e subito sia amazzato, essendo la pel= | le del Saltaro, e la carne del Marico. |

12. Che ogni uolta che il Saltaro uedrà le pecore, ò | altri Animali in danno, e chiamasse alta voce | trè uolte, che il Pastore d'essi Animali vada | fuori del danno, ed il Pastore non uscirà ueden= | do il Saltaro, il Saltaro possa ouunque trouarà | detti animali, tanto in danno, quanto fuori in | detta Fauola, farsi il pegno, e quello riceuere. |

13. Che qualsiuoglia Chiappo di pecore, ò capre ritro= | uato in danno nelle segalle in qualunque tempo | sia pignorato, e condannato in soldi, 5, per ogni | volta |

14. Che qualsivoglia porco, ò porca senza annello in | danno in qualsivoglia tempo sia pignorato, e con= | dannato in soldi, 4, dej picoli per ogni Cauo, e | per ogni uolta, e se sarà trouato in danno con | L'annello, sia condannato, e pignorato in soldi | 2 — dei picoli per cadauno, e qualunque uolta, ed | in qualsivoglia tempo. |

15. Che qualsiuoglia Federa di pecore, o capre ritrouata | à pascolare nei Monti di Londo sia pegnorata, e conda= | nata in tre caui d'esse pecore, o capre per ogni uolta. |

16. Che qualunque Faissa di pecore, e capre ritrouata à | pascolare nei Monti di Londo sia pignorata, e | condannata in

[1] *agg.* contigerit [2] videre [3] *dopo* dapno *agg.* extra [4] dictorum [5] *agg.* de dapno extra [6] *agg.* eum et pecudes [7] *manca* [8] dictas pecudes [9] *manca* [10] *agg.* pignus [11] *agg.* pro [12] *manca* [13] porci [14] siue [15] porche [16] singulo [17] *invertiti questi verbi* [18] federa [19] montes [20] tassa [21] montes [22] pignoretur.

: condepnentur [1] in nouem | capitibus ip-
ɪrum pecudum et caprarum et qualibet
ice. |

XVII. 19. Item quod quilibet clapus
·mentorum grossorum repertus pasculando
ɪ dicto monte de Londo adecem superius
ignoretur et condepnetur | in vno capite
›sorum pro qualibet vice [2] adecem uero [3]
ɪferius [4] condepnentur [5] in vno soldo pro [6]
apite et qualibet vice. |

XVIII. 20. Item quod quilibet qui re-
·ertus fuerit [7] laborando in fabula pulsatis
/igilijs cum persona. videlicet massarius uel
ıassaria dominus [8] | condepnetur in soldis.
/. p. pro quolibet, et [9] quilibet, [10] alter
le domo in soldis. III. p. pro quolibet et
ɪualibet vice, et si cum bobus | et bobulco
·epertus fuerit laborando in fabula pulsatis
ʋigilijs condepnetur in soldis. VIIII. p. pro
ɪualibet vice. |

XIX. 21. Item quod pulsatis [11] botis [12] qui [13] pulsantur [14] post pulsatas Vigillias [15] omnes et [16] singuli [17] reperti laborando infabula [18] condepnentur | et pignorentur ut supra dictum est. |

XX. 22. Item quod de omnibus pignoratonibus et pignoribus factis per saltarios in comune, Saltarius habere debeat quatuor partes excepto | eo [19] quod superius dictum est. |

XXI. 23. Item quod de omnibus pignoratonibus et pignoribus factis per saltarios in comune mayricus et eius laudatoribus habere [20] debeant [21] | quatuor [22] par-

noue caui delle medesime pecore, e ca= | pre per qualunque uolta.— |

17. Che qualunque chiappo d'animali Bouini grossi troua | to a pascolare nei detti Monti di Londo da dieci | in sù sia pegnorato, e condannato in un cauo di | essi per qualunque uolta, mà da dieci in giù | sia condannato in un soldo per cauo, e per ogni | uolta.— |

18. Che qualsiuoglia, che sarà ritrouato lauorare nella | Fauola, sonate le Vigillie, con la persona, cioè il | Famiglio, ò la Massara, sia condannato il Padro= | ne in soldi 5, dei picoli per cadauno, e qualsi= | voglia altro di casa in soldi 3, dei picoli per cias= | cuno, e ciascuna uolta, e se con Boui, o Boaro sa= | rà ritrouato a lauorare nella Fauola, sonate | le Vigilie sia condannato in un soldo per qua= | lunque uolta.— |

19. Che sonati li boti, che si sonano doppo sonate le Vigi= | lie. tutti, e cadauno, ritrouati à lauorare nella fa= | uola, siano condannati, e pegnorati come si | è detto di sopra.— |

20. Che di tutte le pegnorationi, e pegni fatti, e le | uati dai saltari nel Comune, il Saltaro | debbà hauere la quarta parte, eccettuato ciò, | che si è detto di sopra.— |

21. Che di tutte le pegnorationi, e pegni fatti daj | Saltari nel Comune il Marico, e li suoi Lau | Laudadori debbano hauere la quarta parte, | ed il Comune la metà.— |

[1] condepnetur [2] *precedono alle parole da* repertus *a* Londo, *quelle da* adecem *a* vice *e si aggiunse poi* et si [3] *manca* [4] *agg.* repertus fuerit similiter pasculando in dicto monte [5] pignorentur et condepnetur [6] *agg.* singulo [7] fuit [8] *manca* [9] seu [10] *agg.* et quisquis [11] *agg.* omnibus [12] *agg.* diebus [13] quibus [14] *agg.* ad vigillias et [15] *agg.* pulsantur boti pulsatis botis trina vice [16-17] *manca* [18] *agg.* tam cum persona quam cum bobus [19] *manca* [20] habeant [21] *manca* [22] quar-

tes [1] et comune habere [2] debeat [3] medietatem. |

XXII. 24. [4] Item quod quando dictum comune et regula montegatur suos ipsos montes maricus habere debeat soldos XL et li*(bras XXV c)*asey | et eius laudatores habere debeant libras X casey tantum pro quolibet, et si non montegatur quod mayricus habere | debeat pro eius officio sol. XL p. |

XXIII. 26. Item quod [5] mayricus uel [6] eius laudatores non [7] teneantur ire ad aliquod plouegum uiarum uel [8] comunis sue regule |

XXIV. 27. Item quod candellarius ecclesie [9] habere debeat pro eius [10] salario libras tres p. et non plus |

XXV. 28. Item quod Iurati pignorum et viarum habere debeant pro eorum [11] salario [12] sol. XXIIII^or^ p. pro quolibet |

XXVI. 29. Item quod de quacumque causa seu offenssione in [13] hijs [14] laudibus [15] contentis, [16] quis accusatus fuerit marico [17] uel laudatoribus | et citatus fuerit per dictum mayricum uel eius laudatores et apelatus fuerit debere respondere de [18] accusa [19] [illegible] offensione [20] | per eum facta et respondere contempserit [21] post prima [22] ammonitione [23] condepnetur in sol. XV. p. [24] post secunda [25] in sol. XXX p. post tercia [26] | in sol. XLV p. [27] uel minus arbitrio comunis. |

22. Che quando il detto Comune, [illegible] Regola Montega | nei proprj Monti il M[illegible] rico debba hauere | soldi 40, e lire 25 [illegible] formaggio, e li suoi | laudadori debb[illegible] hauere solamente lire 10, | di formagg[illegible] per cadauno, e se non montega, | che [illegible] Marico debba hauere per il suo Offic[illegible] soldi 40, dei picoli.— |

23. Che il Marico, li suoi Laudado[illegible] non sieno te= | nuti di andare ad alcu[illegible] piouego di strade del | Commune, o de[illegible] sua Regola.— |

24. Che il Candèllaro, ò sia il Monac[illegible] ò Campanaro, | della Chiesa debba hauer[illegible] per il suo salario | lire tre, e non più. | —

25. Che il Giurato dei pegni, e d[illegible] strade debba | hauere per il loro sallari[illegible] soldi 24, dej pi= | coli per cadauno.—

26. Che se alcuno sarà accusato [illegible] Marico, ò aj | Laudatori di qualunque caus[illegible] ouero offesa, | contenuto in questi Laudi, [illegible] sarà chiamato | dal Marico, ò dai Lauda[illegible] dori, e conuenuto a | dover rispondere del[illegible] l'accusa, ed offesa da | esso fatta, e disprez[illegible] zarà di rispondere, per il | primo auiso s[illegible] condannato in soldi 15, dej picoli, | per il secondo in soldi 30, dej picoli, per il ter= | zo in soldi 45 — dej picoli, ultimo ... ad | arbitrio del Commune. — |

tum [1] *manca* [2] habeat [3] *manca* [4] *lo trascrivo tutto:* Item quod si non montegatur in suis proprijs montibus mayricus debeat habere pro mariança et eius salario | Quadraginta soldis p. et si montegatur in dictis suis proprijs montibus habere debeat dictus mayricus Qua | driginta sold. p. et vigintiquinque libras casey et laudatores habere debeant si montegatur decem libras casey pro | quolibet | [5] *agg.* nec [6] nec [7] *manca* [8] nec [9] *manca* [10] suo [11] suis [12] salariis [13-16] *manca* [17] mayrico [18] *invece di* de *:* in Iuris sedem [19] acusam [20] ofensionem [21] *agg.* habito mandato de debendo respondere [22] primo termino seu prima vice [23] *manca* [24] *agg.* et [25] *agg.* secundo termino seu secunda vice condepnetur [26] *agg.* tercio termino seu tercia Vice condepnetur [27] *agg.* condepnetur.

XXVII. 30.[1] Item quod si aliquis haeret aliquos denarios luminis ecclesie uel ɔmunis teneatur eos restituere infra. XV ies proximos | a die facti sibi precepti per ıaricum sub pena XLV sol. p. uel minori ıspecta quantitate pecunie. |

27. Che se alcuno hauesse dinari del lume della | Chiesa di S. Nicolò, ò del Commune sia tenuto à | restituirli tra quindici giorni prossimi al com= | mando fattoli dal Marico sotto pena di 45 sol= | di dei picoli, ò minore rispetto alla quantità | del dinaro.— |

XXVIII. 31. Item quod si quis occuaret bona luminis ecclesie [2] sancti [3] niolay [4] videlicet denarios possessiones [5] editus [6] fictus et [7] legata [8] uel [9] | allia [10] ıona [11] et non manifestauerit [12] condepneur in sol. XLV p. et nichilominus maniɛstare teneatur [13] et similiter | si [14] sciret [15] aliquem allium [16] occupantem [17] et non lenunciaret [18] condepnetur in pena prelicta. [19] |

28. Che se alcuno occupasse, ò usurpasse Beni del | Lume della Chiesa di S. Nicolò, cioè dinari, pos= | sessioni, rendite, affitti, e legati, ò altri Beni, | e non manifesterà sia condannato in soldi | 45, dei picoli, e nondimeno sia tenuto a ma= | nifestare, e similmente se sapesse qualche al= | tro usurpo, e non lo denunciasse sia condan= | nato nella suddetta pena.— |

XXIX. 32. Item quod si [20] quis [21] ɔreceptus fuerit debere [22] ire ad aliquod [23] plouegum comunis cum bobus uel [24] cum [25] persona [26] et non iuerit condepnentur | cum [27] bobus [28] in sol. X p. et [29] cum persona [30] in soidis V p. pro qualibet Vice et [31] nichilominus opus reficere tenentur. |

29. Che se alcuno sarà commandato a douer andar | a qualche piouego del Commune, cioè a strade, | con Boui, ò con la persona, e non venirà sia | condannato con li Boui in soldi 10, dei picoli, e con la persona in soldi 15, dei picoli per | ogni, e qualunque uolta, e nondimeno sia te= | nuto di far l'opera.— |

XXX. 33. Item quod nullus homo uel persona de [32] dicta [33] regula [34] audeat uel [35] presumat hospitari in domo sua aliqua animalia forensia a | festo sancti Georgij usque ad festum sancti michælis sine uerbo et licencia comunis, et qui [36] contrafecerit condepnetur in soldis | XLV p. pro qualibet vice. |

30. Che nissun huomo, ò persona di detta Regola ar= | disca, ò presuma alloggiare in casa sua alcu= | ni Animali foresti dalla Festa di S. Giorgio sino | alla Festa di S. Michiele senza la parola, e licen= | za del Commune, e chi contrafarà sia condannato | in soldi 45, dei picoli per qualunque uolta.-- |

[1] *Io riporto tutto:* Item quod quicumque ponet denarios luminis seu comunis in suo seruicio Ille teneatur soluere et restituere denarios | deuiti in pecunia percepta et non in pignoribus vsque ad quindecim dies proximos facto super precepto per mayricum | sub pena Quadragintaquinque sol. p. | [2-4] *manca* [5] *agg.* et allias res pertinentes lumini Sancti Nicolai et [6] *agg.* et [7] suos [8-11] *manca* [12] *agg.* ille talliter [13] *agg.* bona recepta siue fictus et similiter [14] si quis [15] cognosceret [16] *manca* [17] *agg.* bona et fictus dicti luminis [18] acusauerit eum ille [19] *agg.* XLV sold. p. [20] *manca* [21] qui [22] *manca* [23] quolibet [24-26] *manca* [27-28] *manca* [29] *agg.* si [30] preceptus fuerit et non iuerit condepnetur *agg.* [31] *mancano queste ultime parole da* et *in poi* [32] *manca* [33] dicte [34] regule [35] nec [36] si.

XXXI. 34. [1] Item quod quilibet in dicta regula receperit aliquod dapnum aquacumque persona cum quibuscumque animalibus tam magnis | quam paruis possit petere Ius coram dicto mayrico et comunitate, et sic facere teneatur facere maricus comunitate sub | sibi (?) |

XXXII. 35. [2] Item quod si propter lupos uel Vrsos aut allia animalia siluestria uel casum fortuitum acciderit aliquod dapnum | in Armento ipsius regule tam magno quam paruo quod ire teneatur ad armentum et bobulcus teneatur denuntiare | quum cicius comode potest illi cuius est animal mortuum deuastatum, et ille cuius est dictum animal teneatur statim | uel mittere aceptum proprijs expenssis suis, et coram marico querere Ius et facere cognosci de presenti vtrum | dictum animal sit mortuum uel deuastatum occaxionibus suprasscriptis uel culpa aut negligencia bobulci. |

XXXIII. 36. Item quod nullus [3] uel persona aliqua ipsius regule audeat uel [4] presumat mittere aliquod animal [5] magnum uel [6] | paruum quod ire debeat ad armentum, extra vicinanciam causa uitandi bubulcariam uel veydam et qui contrafecerit

31. Che se alcuno, il quale in detta Regola aurà | riceuuto qualche danno di qualunque per= | sona con certi Animali tanto grandi, quan= | to picoli, possa dimandar Giustizia auanti | il detto Marico, e così sia tenuto il Marico | a fare à tutto il Commune.— |

32. Che se dai Lupi, ò dagl'Orsi, ouero d'altri Ani= | mali seluatici, ò per qualche caso acidentale | sucederà qualche danno nel distretto di det= | ta Regola, tanto grande, che picolo, in qual= | che Animale, ch'era tenuto andare nel Ro= | dolò in compagnia degl'altri, et il Bifolco sia tenuto à denonciare *ij*(?)se comodamente | può à quello, del quale è L' Animale morto, ò | guastato, e quello, del quale è il detto Animale sia tenuto subito di andar, ò mandar à Le= | uarselo a proprie sue spese, e ricercare | Giustizia auanti il Marico, e far consta= | re di presente, se il detto Animale sia morto, | o guastato per l'occasioni soprascritte, ò pure | per colpa, ò negligenza del Bifolco.— |

33. Che niuno, ò persona alcuna della stessa Regola | ardisca, ò presuma di meter qualche Animale | sia grande, ò picolo, che debba andare nel Ro= | dolo, fuori della Vicinanza, cioé fuori di Reg:[a] | per causa, e motiuo di schiuare la Bolcharia | cioè le

[1] *lo riporto integralmente:* Item quod de quolibet dapno facto et dato in Comune tam de pecudibus capris animalibus quibuscumque tam paruis | quam magnis per aliquem personam ipsius regule et in ipsa regula et paciens dapnum possit habere Jus coram mayrico et laudatoribus et comune possit ire ad dominium (?) petere Jus de dicto dapno supra (?) dato et facto | [2] *lo riporto integralmente:* Item quod si reperiretur aliquod dapnum incurri de aliquibus armentis tam paruis quam magnis quod debeant ire ad ar | mentum propter lupos Ursos uel allia animalia siluestria uel allio fortuitu casu et bobulcus faceret scire | pacienti dapnum de dicto suo animalli mortuo uel deuastato ille cuius sit teneatur ire suis expensis de | presenti ire aceptum uel ad conducendum dictum animal mortuum uel deuastatum et de presenti facere cognosci et inquiri | si dictum animal est mortuum uel destatum propter causas supradictas uel propter defetum uel negligenciam bobulci | [3] *agg.* homo [4] nec [5] *agg.* tam [6] quam.

[1] | condepnetur in [2] comuni in sol. XLV p. pro quolibet animale et qualibet vice |

spese del Bifolco, e Veida, ò sia per non | far il Rodolo, e chi contrafarà sia condan= | nato nel Commune in soldi 45, dei picoli per | qualsiuoglia Animale, e per qualunque | uolta.— |

XXXIV. 37. Item quod quilibet de [3] dicta [4] regula [5] habens taurum in domo porrecto de secunda herba teneatur ipsum gratis [6] dare cuilibet de sua | regula petenti pro necessario Vacharum, sub [7] pena quinque soldorum pro qualibet vice |

34. Che qualsiuoglia di detta Regola' che habbia | un Toro, che sia tirato fuori della seconda | erba, cioè di due inuerni, sia tenuto, ed obli= | gato di darlo à qualsiuoglia d'essa Regola, che | lo ricerchi per il necessario uso delle Vache | sotto pena di soldi 5, per ogni uolta.— |

XXXV. [8] Item quilibet habens taurum de II annus in domo et positi fuerint in monte uel in plano extra armentum faciant rodolum |

35. Che qualsisia, che hauendo un Toro, di due anni | in casa, e che siano stati posti in monte, ò in | piano fuori della compagnia degl'altri, siano | obbligati a fare il Rodolo.— |

XXXVI. 38. Item quod quilibet de [9] regula [10] cui tangeret rodulus armenti, [11] et ipsum rodulum facere recusaret [12] condepnetur comuni in sol. XX p. | pro quolibet die et Juratus vicinorum habita [13] veyda [14] teneatur tunc facere [15] ipsum [16] rodullum [17] expensis illius cui tangebat ro | dollus et habere debeat dictus Juratus quolibet [18] die [19] pro suo labore [20] et [21] expensis [22] ab illo cui tangit [23] rodulus sol. XX p. |

36. Che qualsiuoglia Regoliere, al quale toccarà il Ro= | dolo dell'Armente, e ricusarà di far esso Rodolo | sia condannato al Commune in soldi 20, dej pic:li | per giorno, el il Giurato più vicino tolta una Vejda sia tenuto all'ora fare lo stesso Rodolo | a spese di quello, al quale toccaua di fare il | Rodolo, ed il Giurato debba hauere per cadaun | giorno per il suo impiego e spese soldi 20 dej picoli | da quello, il quale toccaua il Rodolo.— |

XXXVII. 39. Item quod omnes et singuli homines et persone ipsius regule teneantur et debeant per bannum ecllesie et comunis celebrare [24] infrascriptas | festiuitates de quibus fit memoria in ecllesia videlicet festum sancti Nicolay sancti michaellis, Ascensionis domini, [25] Sancti bartholamei Sancti | Blaxij [26] Sancti laurentij Sancte

37. Che tutti, e cadauno gl' huomini, e persone | d' essa Regola siano tenuti, e debbane sole= | nizare, e procurare, che il Pieuano della Chie= | sa, e del Commune celebri l' infrascritte Festiuità | delle quali si fà memoria in Chiesa, cioè la | Festa di S: Nicolò, S: Michiele, l'Assontio= | ne del Signore, S: Bortolamio : S:

[1] *agg.* tam homo quam femina [2] dicto [3] homo [4] seu [5] persona aliqua [6] *manca* [7] *da* sub *in poi manca* [8] *manca questo laudo nel* I° [9-10] *manca* [11-12] armentorum et ire cum armentis et non iret et recusauerit ire et facere rodullum suum [13-14] *mancano* [15] ire [16] cum [17] armentis habita veyda secum [18-19] *manca* [20] salario [21-22] *manca* [23] tangeret [24] *invertito l' ordine di queste ultime parole* [25] *agg.* nostri yhu christi [26] Blasij.

crucis de mensse May, Sancte Marie madalene, [1] et alliorum Sanctorum et Sanctarum quorum et quarum habentur | reliquie in ecllesia Sancti Nicolay que solent celebrari per bannum [2] eccllesie et comunis et qui contrafecerit condepnetur [3] per comune in [4] sol̄. X p. | pro quolibet et qualibet vice. |

XXXVIII. 40. Item quod nullus homo uel persona aliqua ipsius comunis et regule audeat uel presumat conuocare aliquem sacerdotem ad celebrandum | missas uel anniuerssaria nisi in causa necessitatis in festiuitatibus [4] que solent baniri per bannum eccllesie, et [5] que solent | celebrari per dictum [6] comune, [7] et qui contrafecerit condepnetur comuni in sol. XLV p. pro quolibet et qualibet vice et nemini parcatur |

XXXIX. 41. Item quod nullus homo uel persona [8] incidere uel [9] incidi [10] facere [11] aliquod lignum cuiuscumque conditionis sit sub Rivas | sancti nicolay quod nascatur uel sit natum [12] inter flumen padule et ripam de subter riuis vbi modo est natum vnum nemus | quod costituunt [13] esse Vizam [14] causa euitandi [15] dapnum [16] ipsius fluminis et ipsius ripe, et qui contrafecerit comuni [17] in quinque sol. p. pro | sigulo ligno et qualibet Vice condepnetur [18] |

XL. 42. Item quod nemo [19] audeat [20] fractare uel [21] inuasare [22] aliquam viam uel [23] duconum [24] consuetum [25] tam in [26] plano

Biasio. | S: Lorenzo, S: Croce del Mes
Maggio, S:ta | Maria Madalena, e di a
S:ti e Sante, | dej quali e delle quali
hanno le reliquie | in Chiesa di S: Nico
le quali si suole cele= | brare col pu
carle in Chiesa, d'ordine | del Commu
e chi contrafarà sia condan= | nato in
di 40, dej picoli per cadauno, | e per
scuna uolta.— |

38. Che nissun homo, o persona
cuna d'esso | Commune, e Regola ardis
ò presuma di | chiamare qualche Sacerd
a celebrare | le Messe, ò Anniuersarij,
non in caso di | necessità nelle Festiui
le quali soglio= | no publicarsi in Chie
e che sogliono celebrar= | si dal detto Co
mune, e chi contrafarà sia con= | dann
al Commune in soldi 45, dei picoli |
cadauno, e per qualunque volta, e non
si perdoni a chi si sia.— |

39. Che nissun huomo, ò persona
disca, ò presuma | di tagliare, ò fare,
sia tagliato alcun le= | gno di qualunq
sorte sotto le Riue di S: | Nicolò, che
sca, ò che sia nato trà il Fiume | Pado
e la Riua di sotto le Riue, dove h
| è nato un Bosco, che si costituisce,
vizza | per schiuare, e riparare il dan
dello stesso | Fiume, e sue riue, e cont
farà sia condanna= | to in cinque so
de picoli per cadaun legno, | e per o
uolta.— |

40. Che nissuno ardisca far frata
inuasar qualche | strada, ò Trozo consu
tanto in Monte, che | in piano, senza

[1] magdalene [2] bapnum [3] pignoretur [4] *manca da* in *a* vice. [5-6] *scrisse invece:* beate Ma
Virginis | nec ..?.. apostolorum nec in dedicatonibus ecclesie nec in solemnibus festiui
tibus [7-8] comune et comunitatem sancti Nicolay *(d'altra mano fu poi sopra la parola*
mune *scritto:* ut dictum est in supradicta cap.[a]) [9] *agg.* ipsius regule audeat nec pres
mat [10-11] *manca* [12] *agg.* subter Riuis [13] faciunt [14] Vicam [15-16] *manca* [17] condepnetur [18] *man*
[19] nullus homo uel persona aliqua [20] *agg.* presumat [21-22] *manca* [23] siue [24] duzonum [25] *manca* [26]

uam in [1] monte sine | uerbo comunis et qui contrafecerit condepnetur comuni in ol. XLV. p. pro quolibet [2] et [3] qualibet vice, et nichilominus dicta Viam | siue duconum [4] diffractare [5] teneatur, [6] et similiter si quis arraret super uias comunis, et terram Iactaret in Via comunis [7] | quod dictam Viam teneatur suficienter [8] curare suis expenssis sub pena predicta |

XLI. 43. [9] Item quod si quis non obseruaret uel obseruari prohyberet ea que dicta et ordinata fuerint per mayricum laudatores et | regulam predictam, eo die quo fit conuentus tam de elligendo mayricum laudatores Iuratos et officialles, tam de monte | quam de plano, et tam de montegando quam dismontegando condepnetur in sol. XLV. p. |

XLII. 44. [10] Item quod si quis Reuelaret pignus de aliqua pignoratione uel condepnatione de qua secundum lauda fuerit condepnatus pro reuello | Saltarij condepnetur in sol. X p. pro reuello laudatoris in soldis XXV p. pro reuello amborum laudatorum condepnetur | in sol. XLV p. |

XLIII.. 46. Item quod nullus audeat

cenza, ò parola del Commune, | e chi contrafarà sia condannato in soldi 45, | dej picoli per cadauno, e per qualunque uolta, | e nondimeno sia tenuto à disfrattare detta Stra= | da ò Trozo, e similmente se alcuno arrasse | sopra le riue del Commune, e gettasse Terra | nella strada del Commune, che sia tenuto à | curar detta strada sufficientemente a sue spese. — |

41. Che se alcuno non osseruasse, ò haurà poibito | l'osseruare quelle cose, che sono state dette, | e che siano statte ordinate dal Marico, e | Laudadori, e dalla predetta Regola nel giorno | che si fà Commune, ò Regola, tanto per | far, ed elegere il Marico, Laudadori, i Giura= | ti, ed officiali, tanto di Monte, quanto di | piano, tanto per il Montegar, che per il dismontegare, sia condannato in soldi 45, | dej picoli. — |

42. Che se alcuno reuellasse il pegno, cioè impedis | ca il lieuo del med:° pegno, da farsi per qual= | che pegnoratione, ò condannatione, della quale | secondo i Laudi fù condannato, per il reuel= | lo del saltaro sia condannato in soldi dieci | dej picoli; e per il revello del Laudadore, | in soldi 25, dej picoli, e per il revello d' | ambedue i Laudadori sia condannato in | soldi 45, dej picoli. — |

43. Che nessuno ardisca, ò presuma

[1] de [2-3] *manca* [4] duzonum [5] *dopo* teneatur [6] *dopo* nichilominus [7] *manca* [8] *manca* [9] *lo riporto tutto:* Item quod in die quo fit conuentus tam de eligendo suum mayricum laudatores Iuratos Comunis saltarios | et alios officiales ipsius regule quam de montegando quam dismontegando sua animalia aliquod esset or | dinatum et statutum in dicto comune et per comune et non obseruatum fuerit ille talliter recusans facere uel quod per | eo idque esset ordinatum non obseruaretur condepnetur comuni in Quadraginta soldis paruorum. | [10] *Riportato integralmente:* Item quod siquis reuelauerit comuni de aliqua pena seu condepna_tione qua fuerit acusatus et condepnatus condep | netur comuni in quadragintaquinque sol. paruorum | *a questo si agginge il seguente laudo:* 45 Item si quis reuelauerit saltario de aliquo pignore facto per eum uel retinuerit pignus saltarius | condepnetur in Quadraginta_

uel presumat ponere suas [1] pecudes uel capras a lacte cum greyis dicto [2] comune montegante [3] suos | proprios [4] montes, et qui contrafecerit condepnetur [5] in sol. XX p. pro quolibet capite |

XLIV. 47 Item quod nemo [6] regulerius [7] audeat uel [8] presumat fraudulenter causa uitandi pastorem in dapnum et preiudicium alicuius vicini [9] | vendere socidare [10] uel aliter alienare [11] aliquas suas [12] pecudes uel capras alacte [13] postquam fuerit ordinatus et factus | conuentus de montegando [14] sub pena. XX. soldorum p. [15] pro quolibet capite et nichilominus dapnum reficere teneatur cuilibet | dapnum pacienti [16] |

XLV. 48. Item quod quilibet [17] saltarius [18] teneatur [19] et [20] debeat [21] ire ad saltarigandum [22] tam in monte quam in plano, et [23] ad portandum [24] cruces [25] pro | eius rodullo in processionem quacumque per Mayricum uel laudatores sibi fuerit ordinatum et qui contrafecerit condepnetur in soldis | XXV p. pro qualibet vice, et nichilominus predicta facere teneatur |

XLVI. 49. Item quod nullus audeat se apellare de aliqua causa pertinente [26] ad regulam [27] ante quam sit datus laudus et qui contrafecerit | condepnetur [28] in sol. XLV p. |

XLVII. 50. Item quod nullus laudator ipsius [29] regule [30] audeat facere uerba pro

mettere le | sue pecore, ò capre da latte con le sterpe | montegando il detto Commune nej suoi proprj | monti, e chi contrafarà sia condannato in soldi | 20, dej picoli per cadaun cauo.— |

44. Che nessuno Regoliero ardisca, ò presuma ca= | villosamente per schiuar il Pastore in danno, | e pregiudizio di qualche vicino vender, | dare alla metà, ò sia à capo saluo, ò altrimenti | alienare alcune sue pecore, ò capre da latte | doppo, che fù ordinato, e stabilito in Commune | di montegare sotto pena di soldi 20, per cauo, | e nondimeno sia obligato a rifare il danno | al patiente.— |

45. Che qualsiuoglia saltaro sia obligato, e debba | andar à saltarire tanto in monte quanto in | piano, ed a portar le croci, per il di lui Rodo= | lo, nelle Processioni ogni uolta, che dal Marico, | ò dai Laudadori gli uerà ordinato, e quello, | che contrafarà sia condannato in soldi 25: | dei picoli, e non ostante sia tenuto a fa= | re le predette cose.— |

46. Che niuno ardisca appellarsi d'alcuna causa | aspettante alla Regola, auanti che sia dato | il Laudo, e contrafarà sia condannato in sol=di, 45, dei picoli.— |

47. Che niuno Laudadore d'una Regola ardisca | di parlare per qualche persona alla

quinque soldis p. pro quolibet vice | *che poi a. m. furono cambiate in* ; condepnetur pro prima vice in sol. X pro secunda in sol. XX pro tercia | in sol. XXX | [1-2] *manca* [3] amontegante suas pecudes super [4] *manca* [5] *agg.* comuni [6] nullus [7] *manca* [8-9] *manca* [10-11] *manca* [12] *manca* [13] *agg.* nec dare in socidam alieni [14-15] *muta:* causa euitandi pastorem fraudolenter et qui contrafecerit condepnetur comuni in Quadraginta soldis paruorum [16] *agg.* propter eum causa predicta [17] quacumque [18] precetum [19] fuerit [20] per mayricum [21] uel laudatores saltario debere [22] pignorandum [23-24] uel portare [25] *riporto integralmente* in processione quacumque tangeret rodullus et ille talliter recusa | uerit ire uel obedire condepnetur *(era scritto* in Quadraginta sol. p. ; *fu sostituito)* in sol. XXV p. pro qualibet vice et nichilominus teneatur ire ad saltarizandum et portandum cruces | [26-27] *manca* [28] *agg.* comuni [29] fabule [30] predicte.

liqua persona coram Mayrico [1] et [2] co-nunitate sub [3] pena soldorum | XX [4] p. ro quolibet vice |

XLVIII. 51. Item quod si quis cridaterit [5] uel turbauerit fabulam aut dixerit [6] liqua uerba iniuriosa mayrico [7] laudatoribus uel regule [8] predicte de | aliquo facto quod fuerit ordinatum in fabula [9] condepnetur [10] in soldis. X. p. pro quolibet [11] et [12] qualibet vice, salua tamen ..... | de uerbis prohybitis [13] per statutum |

XLIX. 52. Item quod nullus [14] audeat [15] sectare in pasculis comunibus [16] sine uerbo et [17] licentia [18] comunis ante festum asumptionis beate Marie Virginis [19] | sub pena. XX. sol. pro quolibet et qualibet uice [20] |

L. 53. Item quod nemo [21] audeat [22] retinere in plano quando [23] montegatur aliquas pecudes uel capras que debeant montegare sine | uerbo comunis sub pena XX [24] sol. p. pro quolibet capite. |

LI. 54. Item quod si quis ex [25] regulerijs [26] dixerit [27] marico et [28] laudatoribus ante [29] comunitati faciatis [30] gratiam, alicui petenti gratiam [31] ante quam mayricus | petat [32] acircustantibus [33] uel dixerit in [34] comune [35] condepnetur [36] in sol. X. p. pro quolibet et qualibet vice [37] |

presen= | za del Marico, e del Comune, ò radunanza, | sotto pena di soldi 20 de' pic. per qualunque uolta.— |

48. Se alcuno gridarà, ò disturbarà la Fauola, cioè | la radunanza del Commune, e Regola, ò dirà | parole ingiuriose al Marico, Laudadori, ò alla | predetta Regola di qualche fatto, che fù ordina= | to nella Fauola, cioè in detta Radunanza sia | condannato in soldi dieci dei picoli per cada= | uno, e per ogni uolta, salui però .... delle | parole proibite dal statuto.— |

49. Che nessuno ardisca segare nei pascoli Com= | muni senza parola, e licenza del Commu= | ne auanti la Festa dell'assuntione della | Beata Vergine Maria sotto pena di 20, sol= | di per cadauno, e per qualunque volta.— |

50. Che niuno ardisca di ritenere in piano alcune | pecore, ò capre che deuono montegarsi, sen= | za parola, cioè licenza del Commune, sotto | pena di 20, soldi dej picoli per cadaun Cauo.— |

51. Che se alcuno dei Regolieri dirà al Marico, e | Laudadori dell' antedetta Communità, fatte | grazia a qualcheduno, che dimanda tal grazia, | auanti che il Marico la chieda daj circons= | tanti, ò che l'auerà proposta in Commune, | sia condannato in soldi dieci dej picoli ca= | dauno, e per qualunque uolta.— |

[1-2] *manca* [3-4] *invece* et qui contrafecerit condepnetur comuni in Quadraginta soldis [5] *agg.* in fabula [6] *agg.* in fabula [7] *agg.* uel [8-9] comuni de aliqua re quae esset ordinata per comune [10] *agg.* ille [11-12] *manca* [13] que prohybite sunt [14] *agg.* homo uel persona aliqua [15] *agg.* nec presumat [16] comunis [17-18] *manca* [19-20] et qui contrafecerit condepnetur comuni in Quadragintaquinque sol. p. | [21] nullus homo uel persona aliqua [22] *agg.* nec presumat [23-24] aliquas pecudes uel capras | alacte uel sine lacte que debeant montegari sine uerbo comunis et qui contrafecerit condepnetur comuni in Quadragintaquinque | [25] ipsius [26] regule [27] *agg.* in fabula [28] uel [29] uel [30] date et facite [31] *agg.* de aliqua re seu causa [32] pecierit [33] in comune [34] *manca* [35] ille [36-37] comuni *(prima qui era scritto:* in Quadraginta quinque sol. p. pro qualibet vice *e poi si sostituì):* pro qualibet vice condepnetur in sol. X. |

LII. 55. Item quod nullus [1] audeat portare Jgnem in epte [2] sine copertura de [3] die uel de [4] nocte de domo ad domum uel [5] de loco ad locum | sub pena decem sol. p. pro quolibet et qualibet vice |

LIII. 56. Item quod nullus [6] audeat tenere linum uel [7] spigolare [8] in cochina [9] vbi fogolatur, [10] et qui contrafecerit condepnetur in sol. XX par. [11] | pro quolibet et qualibet vice [12] |

LIV. 57. Item quod nullus [13] audeat ponere ignem in furno post [14] pulsatas vigilias, ordinatas [15] celebrari, [16] et qui contrafecerit | condepnetur [17] in sol. X. p.. qualibet vice, [18] et ille cuius est [19] furnum condepnetur [20] in sol. V p. pro qualibet vice [21] |

LV. 58. [22] Item quod quilibet mayor de quolibet foco teneatur et debeat interesse in fabula ordinata de conuentu videlicet Catrede sancti petri quo | die eliguntur Mayricus laudatores et alij officiales dicti comunis et regule, et qui contrafecerit dicto die condepnetur in. XV. soldis | p. et non comparens in prima fabula, postea citatus in secunda dicta de causa non comparens condepnetur in sol. XXX. p. et si in tercia | fabula citatus non comparuerit causa

52. Che nessuno ardisca di portar fuoco aper= | tamente senza arnaso di giorn ò di notte | da una casa all'altra, ò da un luogo all' altro sotto pena di dieci soldi dej picoli | per ciascuno, e per cadauna uolta.— |

53. Che niuno ardisca tenere lino, ò spigolare | in Cusina doue si fogola, e chi contrafa= | rà sia condannato in soldi 20, dei picoli per | cadauno, e per ogni uolta. —

54. Che nessuno ardisca di metter fuoco in forno | doppo sonate le Vigilie ordinate da celebrar= | si, e solenizarsi, e chi contrafarà sia condan= | nato in soldi dieci per qualunque uolta, e | quello, del quale è il forno sia condannato | in soldi 5, dej picoli, per caduuna uolta.— |

55. Che qualsiuoglia Maggiore, cioè Capo di Famiglia | di ciaschedun fuoco sia tenuto, debba esser, | e ritrouarsi nella fauola ordinata di radunan || — za, cioè Commune, cioè nella Festa della Ca= | dra di S. Pietro, nel qual giorno si eleggono | il Marico, Laudadori, ed altri Officiali del det= | to Commune, e Regola, chi contrafarà, cioè | che non si troua in esso Commune sia | condannato in soldi 15, dej picoli, e non com= | parendo nell

[1] *agg.* homo uel persona aliqua [2] *scritto dopo* copertura [3] in [4] *in luogo di* uel de *va* ne [5] *parole posposte alla pena minacciata* [6] *agg.* homo uel persona aliqua [7-8] *manca* [9] chusin [10] fogatur [11] *agg.* comuni [12] *da* pro *manca* [13] *agg.* homo uel persona aliqua [14-15] in Vigil deputatis [16] *agg.* nec in sabatis post vigillias pulsatis Vigillijs [17-18] comuni in viginti sol. [19] fuerit [20-21] in decem sol. p. [22] *int.:* Item quod omnes homines scilicet maiores d domo vnum pro quolibet focho debeat esse et Interesse in fabula | et conuento videlic in festo cathedre sancti petri quo die eliguntur mayricus laudatores et alij officiales | di comunis et qui contrafecerit dicto die condepnetur in quindecim soldis p. et si cita fuerit aliquis qui non inter | fuisset dicte fabule Interesse secunde fabule et non compa uerit condepnetur in sol. XXX p. et si tercia Vice | citatus fuerit et non comparuerit co depnetur in soldis. XLV. p. ocasioni qua non comparuerit fabule dicti | conuentus cau euitandi aliquod officium uel causa in obediencie cuiuscumque conditionis. |

vitandi aliquod officium uel causa in obediencie cuiuscumque condicionis existat condepnetur in | sol. XLV p. |

prima Fauola, e doppo chia= | mato nella seconda detta ..... non compa= | rendo sia condannato in soldi 30, dei picoli, | e se nella terza fauola chiamato non compa= | rendo per causa, e motivo di schiuare qual= | che Carica, ouero per disobedienza, sia di qua= | lunque condittione, essersiuoglia sia condan= | nato in soldi 45, dei picoli.— |

L VI. 59. [1] Item quod nullus saltarius in predicta fabula electus possit alteri persone cedere uel dare officium suum predictum sine expressa | licencia et uoluntate Comunis et qui contrafecerit condepnetur comuni in sol.XLV p. |

56. Che niun Saltaro eletto nella predetta fauola | possa cedere, ò dare ad un'altra persona il | suo officio, e carica predetta senza espressa | licenza, e volontà del commune e chi con= | trafarà sia condannato al commune in soldi | 45 — dei picoli.— |

L VII. 60. [2] Item statuerunt unam fabulam esse seratam et clausam tam pro forensibus quam pro consortibus ipsius regule causa arandi et alijs nece | sitatibus animalium suorum Jncipiendo a domibus de dugono, et a royo tabladi de Viado, et a fontana de Valstargna | et a tablado de casamul, et a tablado de saluadayo feriendo recte in rino superius et usque supra in gauo de post | rinis de dugono superius secundum quod constituitur prima fabula, et a parte superioris a Vila de costa inferius eundo recte | per iusta Villa, ultra usque ad Rinum de costa de gauo et uersus sero in Rino saluo Jure mercati secun-

57. Hanno parimente ordinato, e deliberato, che una | Fauola sia serata, e chiusa tanto per li fo= | rastieri, che per li Consorti d'essa Regola | per causa d'arrare, e per altre necessità | dej loro animali: Principiando dalle Case | del Digon, e dal Roio del Tobbiado del Viale | e dalla Fontana di Valstargna, e dal Tobbia= | do di Casamul, e dal Tobbiado di Salvadas | tirando à retta linea nel Rio di Sopra, | e sino sopra il giauo da dietro alle Riue | del Digon di Sopra, secondo che uien ordinata, | e stabilita la prima Fauola, e dalla par= | te di sopra dalla Villa di Costa più à basso | andando drittamente per codesta

[1] *Integralmente:* Item quod quilibet saltarius qui Iurat facere saltariam non possit cedere officium predictum alicui | persone sine uerbo comunis in pena soldorum. XLV. p. *(a. m.)* condepnetur in sol. XXV. | [2] *integralmente: (a. m.)* 60 confirmetur saluo Jure mercati secundum consuetudinem antiquitus obseruatam | *(m. 1.)* Item voluerunt et hordinaverunt unam fabulam esse seratam et clussam tam pro terrigenis forensibus et | vicinis et consortibus regule sancti Nicolay pro bobus tam arandi et tam oportunitate sue in fabula sancti | Nicolay Incipiendo adomibus de dugono et aroyo tablati de Viado et a fontana de Valsthargna | et atablato de chaxamul et atablatis de saluadayo feriendo recte in riuo superiori et | in gauo de post riuis de dugono superius secundum quod constituit prima fabula et a parte superiori a Villa | de costa in ferius eundo recte per Iusta Villa vltra. Vsque ad Riuum de costa de gauo et | in Riuo |

dum consuetudinem | antiquissime obseruatam |

LVIII. 61. [1] Item in villa de ganigol statuerunt fabulam seratam et clausam ut supra dictum est a Villa de ganigol inferius videlicet a domibus | ipsius ville inferius usque ad flumen padulle, et a Rino Campedeli usque ad Rinum de subtus cainedo (?) occaxione predicta |

LIX 62. [2] Item has fabulas statuerunt esse seratas et clausas occaxionibus supradictis a festo santi Georgij usque ad festum sancti michaelis | et quindecim dies post ipsum festum et si quis repertus fuerit pasculare in dicta fabula nisi causa predicta tam in die quam in | nocte condepnetur ut continetur in suprascriptis laudis, cum quibuscumque animalibus |

LX 64. [3] Item statuerunt et ordinauerunt quod vnusquisque ipsius comunis et regule sancti Nicolay qui se relasauerit in laudo | ipsius comunis de quacumque re seu questione fuerit, et se a laudo dictorum

Villa sin | al Rio di Costa del Gian
sino ...., in | Rio, saluo il Ius del Merc
secondo l' anti= | chissima consuetud
osseruata.— |

58. Hanno pure deliberato. e stabi
la Fauola | chiusa, e serata nella Villa
Gianigoli, | come si è detto di sopra, da
Villa di Gia= | nigoli di sotto, cioè da
Case di essa Vil= | la più à basso sin
Fiume della Padola. | e dal Rio di Ca
pedello sin al Rio di sotto | per la predet
occasione.— |

59. Hanno anco ordinato, e delibera
che queste Fa= | uole siano serate, e chi
se per le cause sopra= | dette dalla Fes
di S. Giorgio sino alla Festa | di S. M
chiele, e quindici giorni doppo d'essa
Festa, e se alcuno sarà ritrouato à pasco=
lare in detta Favola, se non per la pr
det= | ta causa, tanto di giorno, che
notte sia | condannato come si contiene n
sopradetti | Laudi con qualunque Anima

60. Hanno parimente stabilito, volut
ed ordinato, che | Ciascuno d' esso Com
mune, e Regola di S. Nicolò, | il qual
aurà reclamato, gridato, ò contradetto |
nel Laudo d'esso Commune di qualunqu

[1] *Integr.: (a. m.)* confirmetur ut supra | *(m. I.)* Item in Villa de Zanigollis statuerunt fabulam seratam et clusam ut supra dictum est a Villa de Zanigollis | in ferius Videlicet domibus in ferius. vsque ad flumen padulle et a Riuo campedelli vsque ad | Riuum de subtus .... ocasioni supradicta | [2] *int.: (a. m.)* confirmetur ut supra | *(m. I.)* Et has fabula voluerunt esse seratas et clusas ocasionibus supradictis a fabula sancti georgij usque | a *(a. m.* XV) octauam sancti michaellis et siquis repertus fuerit pasculare cum animalibu quibuscumque tam in | ea (?) die quam in nocte ut superius scriptum est in aliis statutis | 63 : Item quod siquis reuelaret comuni de aliqua tam usque ad terciam vicem et postea va let recurere | ad dominium quod quilibet homo dicti comunis posit ipsum facere condepna secundum quod ille reuelaus | recusaret. hobedire pro prima vice in XLV soldis p. pro prima vice et in libris IIII^or et sol | decem pro secunda. Vice et in libris VIII et sol. XV p pro tercia vice et nichilominus | Vnusquisque ipsius regule posit habere regressum contr eum de omni dapno et expensis quod | et quas predictam faceret. uel pateretur ocasioni pre dicta | [3] *int.*64 *(a.m.)* confirmetur in hijs que confirmata sunt | *(m. I.)* Item statuerunt voluerun

ıudatorum seu comunis apellare voluerit t | senserit se grauatum, possit et debeat e apellare mayrico laudatoribus et comuni le Candidis, et non allie fabulle | Cadubri, :t qui contrafecerit condepnetur in soldis XLV p. pro quolibet et qualibet vice, saluo amen Iure et Iurisdictione Curie |

LXI. 66. [1] Item quod quilibet homo seu persona habens rodullum armentorum in domo, et emeret uel venderet aliquod animal debens ire in | rodollum, uel ante quam compleuerit facere rodullum, uel non compleuerit facere rodullum quod teneatur facere Rodullum dictorum Armen | torum qui emeret uel venderet pro quolibet capite, videlicet octo diebus ante et octo diebus post secundum quod emeret uel venderet | uel post |

cosa, | ò controuersia, e si sentirà aggrauato, vorà | appellarsi dal Laudo di detti Laudatori, pos= | sa, e debba appellarsi al Marico, ai Laudado= | ri, ed al Commune di Candide, e non ad altra | Fauola di Cadore, e contrafarà sia condan= | nato in soldi 45, dei picoli per cadauno, | e per qualunque uolta, saluo però il Ius. e | Giurisdizione della Corte.— |

61. Che qualsiuoglia huomo, o persona, che auendo | un rodulo d'Armente in casa, e comprasse, o ven= | desse qualche Animale, che doueua andare nel | Rodolo, ò auanti, che habbia compito di far il | Rodulo, ò che non habbia compito di farlo, che | sia tenuto di far il Rodolo di detti Ani= | mali, comprasse, ò vendesse per cadaun Ca= | uo, cioè otto giorni auanti, ed otto doppo | secondo, che comprasse, ò vendesse.— |

mandauerunt et hordinauerunt non obstante quadam posta scripta | superius in VI° capitulo quod nullus possit se apelare de aliquo grauamine seu laudo dato | contra eum et quod vnusquisque ipsius comunis et regule sancti nicolay qui se relaxaret in laudum laudatorum | ipsius comunis de quacumque re seu questione fuerit et se a laudo dictorum laudatorum seu ipsius comunis se ape | lare voluerit et senserit se grauatum possit et valeat et debeat se apellare mayrico et lauda | toribus et comuni de Candidis et non allie fabule Cadubrii et qui contrafecerit condepnetur ipsi comuni sancti nicolay | in Quadragintaquinque soldis paruorum pro quolibet et qualibet vice | . 65 *(a. m.)* exeat | *(m. I.)* Item quod ab aliquo laudo dicto pronunciatione seu sentencia data et pronunciata per mayricum de can | didis et eius laudatores et comune ipsius regule nullus ipsius comunis et regule sancti Nicolay possit nec va | leat se apelare dominio aliquo nec alie fabule secundum quod id quod erit dictum pronunciatum et sentenciatum | per ipsum mayricum de candidis et eius laudatores et comune ipsius regule ratum sit confirmatum et in nullo contrafac | tum aliqua ratione uel causa et qui contrafecerit uel venerit condepnetur ipsi comuni santi Nicolay in Quadragintaquinque | sol. p. qualibet vice et apelatio aliqua facta non valeat nec valere debeat ipso Jure | [1] *int.:* Item quod quilibet homo seu persona aliqua habens rodullum armentorum in domo et emeret | uel uenderet aliquod animal debens ire in rodullum uel ante quam compleuerit facere rodullum | uel non compleuerit facere rodullum quod teneatur facere rodullum dictorum armentorum quos emeret | uel venderet pro quolibet capite videlicet octo diebus ante et octo diebus post secundum | quod emeret uel venderet antea uel post. |

In dei nomine Amen Anno a natiuitate eiusdem millesimo quadrigentesimo quinto Jndictione terciadecima die | vigesimo sexto menssis septembris Jn papillione plebis Cadubrii presentibus magistro Nicolao palatino notario de plebe | predicte Johanne quondam Bartholomei de plaza dicti loci Andrea notario et officiale quondam ser dyctrici notario de sancto Stephano | de Comellico Jacobo notario filie ser Francisci de Auara de comellico. Jacobo fedomi de Valexela testibus | Rogatis et alijs pluribus. Coram Nobile Viro ser Nicolao de Venzono honorando Vicecapitaneo Cadubrii, Sapiens | et in Jure ciuilli licenciatus Vir Dominus Georgius de Maniacho honorandus Vicarius Cadubrii ad instanciam | et requixicionem Johannis quondam Nicolay Artichi de Canigoy tam quam mayrici comunitatis hominum et Consorciorum | regule sancti Nicolay de Comellico Districtus Cadubrij cum instancia petentis confirmari aprobari et iustificari supràscripta | eorum lauda et ordinamenta facta constituta et ordinata per suprascriptos homines et personas dicte sue regule de conscenssu | voluntate et comissione dicte regule et consorcium specialiter deputatos ad hoc ut ad honorem et sta | tum sancte Matris ecllesie Aquilegensis, Curie et comunis Cadubrii ac bonum statum et suficiens regimen dicti | comunis et consorcium dicta regula regi valeat et gubernari, Visis et diligenter examinatis singulatim vno | quoque capitulo et postea cum matura et solepni deliberatione, habitoque conscilio quorum plurium bonorum et proborum | hominum ac informatione Laudorum alliarum regularum Cadubrii asumptis et rescriptis in hoc Volumine | solummodo illis que iuste et debite veniunt aprobanda et ratificanda, ceteris que iniustis et reprobandis eiectis | omnia et singula suprascripta lauda constitutiones et

Nel Nome di Dio. e cosi sia |

L'Anno della sua Natiuità, 1405. In dit= | tione XIII. del Mese di Settembre

Nel Pauion di Pieve di Cadore; Pre= senti M;r Nicolò Palatino Nodaro della predetta Pieve, Giovanni quondam Bor= tolomio di Piazza di detto luoco, An= drea Nodaro, ed Officiale quondam | Dyc trico Nodaro di S. Steffano di Co= | me lico, Giacomo Nodaro figlio di sier | Fran cesco d'Avarra di Comelico, Gia= | com Fedoni da Vallicella, Testimo= | nij rogat e molti altri. |

Avanti il Nob: Huomo ser Nicolò da Ven= | zon honorando Vice Capit:o di Ca do= | re, e nel Ius Civile licienciato, Il | Sig. Giorgio da Maniago Honorando | Vi cario di Cadore. Ad instanza , | e requisi tione di Giovanni quondam | Nicolò Artico di Gianigoli, come Ma= | rico della Co munità degl' Huomini , e | Consorti della Regola di S. Nicolò di | Comelico Dist:o di Cadore con istanza petente | la confer mazione, ed approbazione delle | sopra scritte cose, e che siano giusti= | ficati, e Decrettati gli di loro Laudi, | ed Ordina zioni fatti, costittuiti, ed or= | dinati dai soprascritti Huomini, e | Persone di detta sua Regola, e Con= | sorti specialmente Deputati per ques= | to , acciò che ad onore, e dej stati della San= | ta Madre Chiesa d'Aquileia, dej Cit= | tadini, e del Commune di Cadore, | e per il buon stato e sufficiente go= | verno del sudetto, e dei Consorti debba | la detta Regola esser retta, e gover= | nata ; Visti, ed uno alla volta diligente= | mente esaminati ciascun Ca pitolo, e pos= | cia con matura, e diligente deliberatione, | e preavuta l'informatione di molti buoni, | e giusti huomini, e dei Laudi d'altre | Regole di Cadore tolti per mano, e res= | critti In questo volume solamente quel= | li, i quali giustamente, e debita-

rdinamenta tam quam Iuri ed equitati onsonancia aprobauit | iustificauit et conrmauit, Jubens et concedens dicto marico t regule per se et sucessoribus suis peenti omnes et | singulos contrafacientes onpelere et condepnare posse secundum orma suprascriptorum laudorum et constiutionum, saluo semper | Iure et Jurisdicione Curie et comunis Cadubrii ac stautorum et reformationum tam factorum quam eorum que de cetero fient | et cuilibet alterius Vniuersitatis et singularis persone omni modo via et forma quibus melius et efficacius | de Jure potuit et debuit |

Ego Antonius quondam ser Alexandri not.us de plebe Cadubri Imperiali auctoritate notarius de co | missione et mandato prefati domini Vicharij Suprascripta lauda simul cum aprobatione suprascripta a dicto | maricho rogatus scripsi |

mente | vengono ad esser approvati, e ratifi= | cati ed eccettuati gl'ingiusti da esser | reprovati, e rigettati; tutti, e cadauno | li soprascritti Laudi, ed ordinazioni, co= | me conformi alla ragione, ed al-l'e= | quità consonanti, approvò, giustificò, e | confermò, comandando, e concedendo | al dettto Marico, e Regola per se, e | sucessori suoi, che possano con= | dannare tutti, e cadauno li contrafacien= | ti secondo la forma dej soprascritti Lau= | di, e Constituzioni, salvo sempre il Ius, | e Giurisdittione della Corte, e del Commu= | ne di Cadore, e de Stattuti, e reforma= | zioni, tanto fatti, che da farsi, e di qual= | siuoglia altra Vniversità, e di singolare | persona con ogni modo, via, e for= | e forma, coi quali meglio, e più effica= | cemente di ragione hà potuto, e dovuto. |

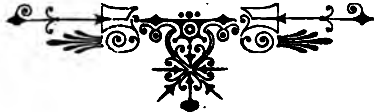
Io Antonio quondam Sier Alles= | sandro Nodaro di Pieve di | Cadore per auttorità Imperiale | Nodaro di commissione, e com= | mandm;to del preffatto Sig. | Vicario, li sopradetti Laudi | pregato anco insieme dal | de:to Marico, hò scritto.— |

In fine della redazione ufficiale del laudo del 1405 (II) si aggiunse, come ho detto, nell'anno 1440 l'atto seguente:

Anno dni millesimo quatuorcentessimo Quadragessimo Indictione tercia die duodecimo mensis Junij Jn papilione | Ville sancti Nicolai de comelico presentibus Zanodorico quondam Zacarie marangoni de caxada Simoni tamarici (?) de costalisoyo Nicolao filio Antonj mere (?) de anta bartholameo filio Iohannis batagleri de caxamazagno | omnibus de comelico testibus fidedignis ad hoc specialiter habitis rogatis Et alijs Jbique Antonius quondam | odorici de anta tamquam Mairicus hominum et regule sancti Nicolai de comelico Iohannes de la scalla de | costa et thomas caterine (?) de gliera ipsius mairici laudatores et Iurati *(dicte)* regule sancti Nicolai, Odoricus Ribollinus de sancto | Nicolao predicto bartholomeus stephani de gliera thomas bethe stephanus mat .... predicti loci Anthonius Nicolai Rigi de costa | Nicolaus filius petri thomas tricij (?) predicti *(loci)* .... filius anthonij de ganigolo petrus | quondam bartholomei tonde (?) de campedello omnes eiusdem Regule consortes et vic*(ini et)* aggregati et vltra duas partes eorum more | et loco solitis ad .... vnanimiter et concorditer Nemineque discrepante pro se ipsis vice et nomine tocius Vniuersitatis | et comunitatis Regule predicte sancti Nicolai omnibus modo via iure et

forma q(*ibus*) melius potuerunt et sciuerunt fecerunt | Receptauerunt eorum consortes et Regulerios de monte ed de plano Anthonium ...... de costa Johannem et bartholomeum fratres quondam | ser Nicolai de sacho Van ...... de sancto Nicolao Iohannem conte de gliera Anthonium pun ...... de Anta Zachariam de campedelo | quondam ceschi de stalnouo, per se ipsos et eorum heredes Jta et (?) taliter quod ipsi eorum heredes valeant et possint vti Iuribus | vsufructubus de plano et de monte prout alij Vicini et consortes dicte Regule vti possunt sine Vlla contradicione |

Ego christophorus quondam ser Andree notarii de missitanis de sancto stephano publicus Imperiali auctoritate Notarius | supradictis omnibus presens fui et ea Rogatus scribere fideliter scripssi |



CAPITOLO IV.°

LA ROCCA DI PIETORE ED I SUOI STATUTI

Condizione politica della Rocca — Compilazione degli statuti della Rocca — Gli ufficiali del Comune — I danni prodotti dagli animali — Diritto penale statutario — Gli ultimi statuti — Le norme seguite nella pubblicazione del testo.

1 — Condizione politica della Rocca.

L'anno 1388, il giorno 7 di dicembre i capitani di Gian Galeazzo Visconti, conte di Virtù, entravano, festeggiati, in Belluno, ponendovi fine al dominio carrarese (1). Passava per ciò in mano del Visconti anche la Rocca di Pietore o Rocca Bruna di cui, al dir dell'Alvisi (2), Gian Galeazzo faceva gran conto per le sue fabbriche d'armi. Stento a credere che quella Rocca, perduta nel cuore delle alpi, fosse di grande utilità al duca milanese per ciò. L'Alvisi lo arguiva forse dal fatto che la valle del Cordevole, di cui la Rocca di Pietore era l'ultimo forte di sbarramento, è ricca di miniere. Ma non era certamente lassù, donde era difficile trasportar le armi, lavorate dai pochi abitanti (3), che il potente duca milanese avrebbe posto un arsenale. Mentre poi se quella Rocca gli fosse stata per questa ragione tanto cara, non si comprenderebbe la politica del duca a suo riguardo dopo che, ribellatasi, la riconquistò.

Questa tradizione raccolta dall'Alvisi, non è probabilmente che un ricordo dell'importanza militare che essa aveva come forte di confine. Importanza tale che, avendola nel 1391 Andrea Miari per Gian Galeazzo difesa con fortuna dall'assalto di Simeone, arcidiacono di Capo d'Istria, facendo prigioniero l'assalitore, il duca rimeritò il Miari col governo del contado di Zumelle, feudo della vallata bellunese (4).

Gli storici nostri non parlano della condizione politica di questo castello prima di quest'anno. Il solo Alvisi scrive che avendola poi il duca ceduta alla comunità bellunese

(1) MIARI *Cronache Bellunesi* Belluno 1865 pag. 48. PILONI *Historia Bellunese* Venezia Rampazzetto 1607 pag. 183.
(2) ALVISI *Belluno e sua provincia* (*Illustrazione del Lombardo-Veneto* Venezia 1859 vol. II°) pag. 682.
(3) Sono quarantacinque famiglie o *fuochi:* STATUTORUM | MAGNIFICÆ CIVITATIS | BELLUNI *libri quattuor* | *Venetiis* | *1747* | pag. 523.
(4) MIARI cit. pag. 49.

così « *ai Bellunesi fu accordata l'antica giurisdizione sopra la Rocca di Pietore o Rocca Bruna* » (1). Queste parole indicano che Belluno, fino *ab antiquo*, aveva giurisdizione su quel luogo. E di fatto la Rocca di Pietore nel 1391 era in mano dei partigiani di Gian Galeazzo, capitanati da un bellunese, il Miari. Dunque essa era passata insieme con Belluno, quasi come sua accessione politica, in mano del conte di Virtù. Ma v' ha di più : quella Rocca, considerata sempre, e ne vedremo la prova ne' suoi statuti, come uno dei baluardi della frontiera bellunese, era in ottima posizione per difendere il territorio bellunese da una invasione germanica, mentre non sarebbe stata così opportuna per difendere quello germanico da una invasione di bellunesi. La razza poi degli abitanti, indubbiamente italiana, prova che l'origine loro è piuttosto dovuta ad una immigrazione fatta a scopo di difesa militare di popolazione, proveniente dalla sottoposta valle del Cordevole, e quindi da Belluno, che ad una immigrazione dovuta ad un movimento inverso (2).

Già al tempo longobardo una *fara* era stata mandata a stabilirsi nella valle del Cordevole, e lasciò traccia nel nome di *Agordo* (3), dove più tardi ancora si trova un castello bellunese.

Le *fare* di Agordo, di Zoldo (4) per meglio difendere il territorio che avevano alle spalle, probabilmente stabilirono a Rocca Pietore dove vanno a finire le due valli di Zoldo e di Agordo una stabile guarnigione, fortificando il passo. Che se non si hanno che queste prove indiziarie dell' esistenza di un gruppo famigliare a cui erano confidate quelle estreme porte d'Italia fino dall'epoca longobarda, è certo però che da tempo molto antico era affidato agli uomini della Rocca la difesa di quel punto contro le invasioni che potessero avvenire dalla Germania in Italia attraverso quel passo.

Nel 1394 Gian Galeazzo volle imporvi una tassa. Quelli abitanti non ne vollero sapere, perchè erano sempre stati esenti da gravezze di tal genere e gli si ribellarono (5). I bellunesi accorsero, assediarono la Rocca, la presero (6). Ed avendo in ciò speso 4000 libbre di denari piccoli domandarono a Gian Galeazzo, che desse loro in compenso la giurisdizione sopra il distretto della Rocca (7). Questa cura della città di Belluno di ri-

---

(1) ALVISI loc. cit. pag. 634

(2) Che essa fosse costrutta a scopo di difesa militare lo dimostra da sè il nome: *Rocca di Pietore* o *Roccabruna.*

(3) Conf. il MIO *Etimologie Bellunesi (Studi Bellunesi* II. n. 11-12 pag. 121-126).

(4) Che vi fosse forse una *fara* nella valle di Zoldo lo arguisco dal trovarvisi diffuso il cognome *Dal Farra.*

(5) Spesso avvenivano ribellioni di città o castelli che essendosi dati ad un Signore non volevano però ordinamenti nuovi che temevano lesivi della propria libertà e specialmente nuove tasse (PERTILE II. § 57 n. 99 e 111).

(6) ALVISI loc. cit. p. 682 e 630 conf. anche MIARI loc. cit. p. 50 e PILONI *Historia* pag. 149.

(7) Ecco le parole dei Bellunesi nella lettera al conte di Virtù: *Cum pluries Dominationi ipsi scripserimus, et per proprios Nuntios, quod de gratia speciali dignaremur admittere Districtum olim Rechae de Pectoris, quam funditus eius mandato destrui fecimus, qui est contiguus Dictrictus Belluni, cum ipsius Dictrictus utilitatibus, oneribus, et honoribus, qui Districtus est forte quadraginta quinque Focorum, sive Massariarum, considerata maxima expensa, quam ipsa Communitas Belluni substinuit in ipsius Rochae subita obsessione, quae praedictionis modo fuerat subtracta de ipsius Dominio, et in eiusdem celeri reparatione, quae expensae fuerunt circa libras 4000. parvorum et nullum ab ipsa Dominatione Inclita Responsum habuimus hucusque: Ideo devotissime suplicamus, quod dignetur ipsa celsitudo ipsum Comitatum ipsius Rochae antedictae Districtui suo Belluni eidem coniuncto adunire cum omnibus onere, et honore in remuneratione tantarum expensarum, cum simus parati ipsos comitatinos tractare, ut Fratres in eorum Iuribus, et laudabilibus consuetudinibus ad Statum, et Gloriam praelibatae Maiestatis.* (*Stat. Bell.* cit. pag. 523) Vedi anche gli storici bellunesi ricordati: conf. il vecchio sistema di dare in luogo di paga, per l'esercizio delle loro funzioni publiche i redditi delle provincie amministrate PERTILE I° § 9 n. 48.

condurre in poter del duca loro signore la Rocca di Pietore, e poi di ottenerne di nuovo la giurisdizione, dimostra che era considerata molto importante per Belluno e quindi probabilmente che anche prima essa era con questa politicamente legata. Se ciò non fosse perchè Belluno avrebbe fatto la guerra e domandato in compenso delle spese avute la giurisdizione sopra la Rocca, posta in paese povero e senza risorse, dal quale non si potevano ricavare che magri affitti per le terre che lo stato dava in godimento a ciascuna delle quarantacinque famiglie del distretto? Gli abitanti della Rocca si erano ribellati al Visconti in causa di una tassa che egli voleva impor loro; e nel passare sotto la giurisdizione di Belluno si pone espressamente il patto che non si « *chiedesse mai alcuna imposta o Colta nè fazioni personali, e rispettarne lo statuto.* » (1). Esenzione che rimontava a tempo antichissimo, perchè è una di quelle *antiquae consuetudines,* le quali trovarono nello statuto la loro conferma scritta (2), e si riannoda certamente ad una antica esistenza politica speciale (3) dalla quale si può dedurre che la Rocca era una colonia militare.

Questo gruppo bellunese, mandato a guardare i confini, pagava in natura, difendendo il territorio sul quale risiedeva, i pubblici carichi, in quanto era obbligato ad un determinato servizio militare di difesa del paese (4).

Il 17 giugno 1392 Gian Galeazzo dava con la lettera seguente ai bellunesi la giurisdizione sulla Rocca:

Volumus, quod Potestas Noster Belluni habeat in unum Sapientes, et Consilium Districtus, seu Comitatus Rochae de Pectoris praedictae, et eorum exploret, et sciat voluntatem, utrum videlicet contenti sint de unione, de qua facit praedictum Capitulum mentionem; nec ne; et eo casu quo contenti sint, ex nunc pro ex tunc mandamus, quod ipsa unio fiat, ac locum habeat, et servetur, quod in ipsis litteris continetur (5).

Resine tosto edotti gli abitanti di Rocca, a soli 9 giorni di distanza risposero al consiglio e città di Belluno che:

Omni recomendatione commissa cum pridie recepimus quamdam litteram vestri parte, et Consilii Civitatis Belluni nobis per Ser Nicolaum de Sargnano Civem Bellunensem in praesentiam inter caetera continentem, ut eidem fidem credulam adhiberemus de omnibus, quae nobis dicent et ipse nobis dixerit, quod inter nos constitueremus certos Syndicos, et Procuratores ad fidelitatem coram vobis in Civitate Belluni iurandum, et nostras consuetudines, et iurisdictiones denuntiandum, et eorum confirmationem accipiendum, et ad caetera alia. Et certi Nuntii antiqui scientes praedictas nostras consuetudines, et iurisdictiones nullo modo accedere possint Cividadum, quorum unus est caecus, et alter claudus, et multis debilitatibus opressi; Unde Praenobilitati vestrae instantissime supplicamus, quatenus ne displiceat, ac dignemini nobis mittere unum sufficientem ex Civibus Civitatis Belluni, ut videbitur, in districtum Rochae de Pectore, coram quo iurabimus fidelitatem, et omne aliud bonum faciemus,

(1) ALVISI pag. 682.
(2) *Stat.* 63.
(3) I Rocchigiani promettono di essere per Belluno *fideles subditi, et servitores, et prout ab antiquo tempore hucusque facere consueverunt (Stat. Belluni* p. 526).
(4) Ciò si avvicina alle prime forme di associazione politica ed al primitivo modo di provvedere ai bisogni dello stato: primo e principale quello di difesa del paese PERTILE *Storia.* I° § 1 ecc.
(5) *Stat. Bell.* p 524.

quod faciendum erit, cum semper sumus sponte parati iuxta posse vestris obedire mandat... quae sint honoris Illustriss. Principis et D. D. Nostri.

Datae in Sevinerio Districtu Rochae de Pectore die 26 mensis Iunii 1392. Indict. XV...

Si comprende benissimo che, tosto che ebbero ricevuta la lettera di Gian Galeazz... i bellunesi si sono affrettati a far sapere agli abitanti di Rocca che avevano riavuta l... giurisdizione sulla loro comunità e quindi che si prestassero a giurar fedeltà a Belluno e... a porre in iscritto le loro consuetudini, giusta la promessa fatta dai bellunesi a Gian Galeazzo di farle scrivere e osservarle con tutto lo scrupolo (2). Ma, contrariamente a ciò che avveniva di solito che quando la conferma delle consuetudini ovvero la redazione i... iscritto di un statuto rurale, era accolta dalle regole con grande entusiasmo, quasi co... la conquista sul feudatario della libertà e spesso quando il feudatario era a ciò restio s... industriavano di strappargli tal concessione (3), qui è la regola che si mostra restia. Si ... fuori che dei delegati suoi uno è cieco, l'altro zoppo; che, afflitti da tali gravi infermità, non possono affrontare il lungo viaggio ed illuminare i raccoglitori delle antiche consuetudini rocchigiane. Si legge chiaro fra le righe che la Regola non aveva gran desideri... di veder scritte le proprie norme consuetudinarie, nè di unire con giuramento di fedeltà la propria sorte politica a quella della comunità bellunese.

E se ne trova la spiegazione nell'atto del 4 giugno 1395, concluso a *Savinero* ... del *Districtus* di Rocca tra il rappresentante del podestà, mandato da Gian Galeazzo ... regger Belluno, i rappresentanti del consiglio dei nobili di Belluno, ed i capi famiglia de... quarantacinque *fuochi* (famiglie) di Rocca (4).

I capi di famiglia si dichiarano contenti di unirsi a Belluno e riconoscono quindi ch... d'ora in avanti pagheranno al consiglio dei nobili di Belluno i canoni, dovuti *ab antiq...* allo stato per la coltivazione di certi fondi dei quali ciascuna famiglia ha l'usufrutto perpetuo, che ora da quella di Gian Galeazzo passano nella proprietà del consiglio dei nobili di Belluno (5). In quel convegno non si parla degli statuti, si dice solamente che i rocchigiani passano sotto il consiglio dei nobili in quella stessa forma politica che aveva... come sudditi degli altri precedenti *domini*. Che quindi pagheranno le rendite che accetteranno *ab ipsa Comunitate Belluni Capitaneos, et Rectores, Gastaldiones, Factores seu qu... nomine nuncupentur, recipere, acceptare et eisdem totaliter obedire* secondo le proprie consuetudini; che però *non intendunt nec volunt, quod propter predictam unionem, subiection... et subiugationem, seu promissionem derogetur in aliquo iuribus et consuetudinibus hacten... et hucusque observatis per olim Dominos dictae Rochae* (6).

(1) *Stat. Bell.* p. 529. Firmarono questa lettera: *Vinivanus de Savinerio | Bartholamaeus de Torro | S... vator de Lastis | Ioannes de Teza | Simon de Pectoris | Marcianus de Subaguda | Dominicus ... loci | Petrizolus praedicti loci | Georgius eiusdem loci | Z. Nicolaus de Pectoris ....* |
(2) Vedi lettera a pag. 50 n. 7. È il solito di tutti i signori feudali, e quindi anche dei comuni.
(3) Conf. ZDEKAZER *la carta libertatis e gli statuti della Rocca di Tintinnano* (Estratto dal *Bull... senese di Storia Patria* anno III. pag. IV. 1896) pag. 20. Vedi SCHUPFER. *Man.* pag. 394 e seg.
(4) *Stat. Bell.* pag. 524.
(5) Si conserva ancora negli atti del consiglio di nobili nel Museo Civico bellunese e fu stampat... omessi i nomi dei rocchigiani e i canoni di affitto che dovevano pagare, negli *Stat. Bell.* pag. 524 e segg.
(6) Nel vol. ms. *A B.* del Museo Civico, il quale è intitolato: *Atti publici, manoscritti, corsi al tempo d... Duca | di Milano Gio. Galeazzo Visconti, Conte di Virtù | dall'anno 1389 al 1401* | pag. *144* ... trovano questi atti, stampati poi negli *Stat. Bell.* pag. 522 segg. Ciascuno degli abitanti ricor... a pag. *143* (i cui nomi furono omessi negli *Stat. Bell*) ha un fondo dello stato per cui paga un ...

Finchè essi dovevano pagare quei canoni ancora al Visconti, la lontananza degli ufficiali di lui portava probabilmente la conseguenza, che gli abitanti di Rocca non dovessero sentirsi soverchiamente gravati, se pur li pagavano, da questi canoni forse non esatti con grande diligenza: ne è prova la grande facilità con cui si diede la Rocca al consiglio di Belluno: mentre una volta accettata definitivamente la supremazia del consiglio de' nobili di Belluno per necessità di cose si comprende come dovessero probabilmente essere esatti con scrupolo. Era una buona ragione per tirar in lungo da parte degli abitanti della Rocca.

Ma le ultime parole dell'atto or ora riportato mi induce a credere che anche un'altra ragione vi fosse per gli abitanti di Rocca a ritardare la loro definitiva unione a Belluno. Quando pur si è giunti all'accordo si fanno, fatto spesso ripetuto nella storia di questi comuni, le più ampie riserve per ciò che riguarda la conservazione dell'antico diritto consuetudinario.

Se noi poniamo mente alla lettera del 1392 dei rocchigiani si vede che l'atto successivo del 1395 fu fatto per concretare una buona volta i rapporti di sudditanza loro e i loro doveri verso Belluno, ma che per allora ottennero di non porre in iscritto le consuetudini la cui osservanza veniva sollennemente e gelosamente salvaguardata dai rocchigiani. Si tardò a scriverle sino al 1417 (1). Se mettiamo in confronto gli speciosi pretesti del 1392 con questo ritardo se ne può dedurre che quelli abitanti avevano una grande ritrosia a vederle scritte. E se ne comprende la ragione. Esse dovevano venir approvate dal consiglio dei Nobili di Belluno. E si è già visto a proposito di S. Nicolò che l'autorità comunale non limitava la sua approvazione ad una semplice formalità, ma riformava questo diritto consuetudinario regoliere tenendo conto di un concetto dello stato che oltrepassava i limiti ristretti del primitivo gruppo sociale. Queste regole, questi piccoli comuni erano così tenacemente attaccati alle loro antiche consuetudini perchè esse rappresentavano per loro l'antica consistenza del vecchio gruppo famigliare, fuori del quale non v'era più salute nè pace per l'individuo, consistenza che andava sgretolandosi quando colla redazione in iscritto delle consuetudini, anche se non venivano falcidiate così come quelle di S. Nicolò, i diritti dell'individuo, come appartenente alla *regula*, si limitavano a quelli scritti nello statuto. Finchè le loro consuetudini non erano scritte, i regolieri sentivano che ogni loro diritto dipendeva dalla appartenenza alla *regula:* quando erano scritte vedevano in esse una deviazione, privilegiata per loro, dal diritto dei vicini, ma sentivano che al di là di essa essi rientravano nella pace e nel diritto della comunità più ampia: comprendevano che ormai facevano parte di un nuovo gruppo politico: vedevano, per quanto fossero posti in una posizione giuridica privilegiata dal loro peculiare statuto, che la loro comunità era scaduta da quell'assoluta esistenza per cui in essa sola avevano prima pace e vita.

Da ciò la renitenza a porre in iscritto le loro consuetudini. Lo si fece nel 1417 quando tutte le norme consuetudinarie locali andavano codificandosi e non era più possibile osservarle se non ne fosse stato scritto il testo ufficiale.

Prima di passar a studiare più particolarmente i nostri statuti rilevo che dalla lettura

(1) La approvazione definitiva avvenne il 12 febbraio 1418. *Atti maggior Consiglio bellunese* (ms. Museo Civico Bellunese Vol. *B*) pag. 102 *b*.

dell'atto con cui i rocchigiani stabiliscono di accettare il passaggio dalla giurisdizione del Visconti a quella del consiglio dei nobili di Belluno, si vede benissimo che si tratta di una soggezione di carattere prettamente feudale.

Il distretto di Rocca passa sotto la giurisdizione della comunità di Belluno la quale si sostituisce politicamente al Visconti, precedente signore. La comunità di Rocca tuttavia mantiene perfettamente la sua individualità : e la conserva in seguito per tutto il periodo veneto (1)

Non sembrerebbe, leggendo quell'atto, che la comunità di Belluno avesse mai in antecedenza nessun diritto giurisdizionale sulla Rocca. E ciò non è in contraddizione con quanto ho detto poco fa (2).

Ho già detto ed altri lo ha già avvertito (3) che a Belluno non si può parlare di reggimento comunale. Il dominio vescovile vi continuò sino al momento in cui i da Camino (1312) occuparono la città. Allora soltanto, cioè nel XIV secolo, la curia dei vasalli vescovili fu riguardata dai nuovi dominatori, come il consiglio che rappresentava e costituiva il comune bellunese. Prima, tutti i rapporti fra il territorio e la città passavano per il transito del potere vescovile. Passata la dominazione degli Scaligeri e venuta quella viscontea, il consiglio dei nobili, costituente la nuova comunità bellunese, colse la prima occasione per farsi mettere dal Visconte nella stessa condizione politica nella quale si trovava precedentemente il vescovo al quale, per i nuovi casi politici, erasi sostituito. Quindi esso, continuatore della politica bellunese del vescovo, compare qui come nuovo signore della Rocca di Pietore. Con ciò scompare la contraddizione che poteva esservi fra il documento del 1394, che mostra il consiglio dei nobili come nuovo signore feudale ; e gli altri precedenti, dai quali risulta, nella azione bellunese riguardo alla Rocca, la continuazione delle precedenti relazioni politiche tra l'autorità bellunese e la comunità della Rocca.

Dei nostri storici locali soltanto il Pellegrini sostenne che a Belluno non vi fu comune medioevale. Egli disse che qui non si ebbe altro che un comune de' nobili. Dal primo esame che io diedi ai nostri antichi documenti propenderei a vedervi piuttosto la curia dei vassalli vescovili. Anche questa infeudazione della Rocca di Pietore avvenuta, per il consiglio dei nobili e quindi per la comunità bellunese, soltanto in quest'epoca, porta un nuovo contributo per poter sostenere che il vero comune bellunese, sia pure quello dei nobili, non si ebbe a Belluno se non quando il dominio degli Scaligeri tolse l'indipendenza al vescovado e, sull'esempio delle altre città soggette, preferì di avere come vassallo un consiglio di cittadini.

I nostri storici invece, si sono creduti autorizzati, perchè Belluno era una città del-

---

(1) Nell'edizione degli *Statuta Magnificae Civitatis Belluni* Venetiis MDCCXLVII vi è una fra le appendici che riguarda appunto *de iurisdictione magnificae civitatis Belluni super Rocham Pectoris* più volte ricordata nelle note di questo capitolo come quella che contiene molti dei documenti sui quali si fondava e dai quali era delineato il carattere del dominio di Belluno sulla Rocca. Ma oltre a ciò cito ad esempio il libro del *Sandi* dalla cui dedica si comprende come questo dominio fosse conservato e rispettato come uno degli speciali attributi del consiglio dei Nobili di Belluno. *Notizie | storiche | della Città di Belluno | estratto dall'Opera | intitolata | principj di storia civile | della Republica di Venezia | di S. E. | Vettor Sandi | Nobile Veneto* | — DEDICATE | A' NOBILI DEL CONSEGLIO MAGGIORE | DI DETTA CITTA' | SIGNORI CON MERO E MISTO IMPERIO DELLA ROCCA | DI PIETTORE | .

(2) Vedi pag. 50 n. 1.

(3) PELLEGRINI. *Ricerche intorno al vescovo Giovanni II°* Belluno 1870 pag. 17.

l' Alta Italia a volerne costringere il reggimento politico nel medioevo nello stampo del comune.

Prima del Pellegrini, l'Alvisi aveva dovuto riconoscere che il dominio vescovile a Belluno si prolungava fino alla pace di Costanza (1).

2 — Compilazione degli Statuti della Rocca.

Nel 1417, dominando su Belluno Sigismondo re de' Romani, di Ungheria ecc., finalmente le consuetudini della Rocca di Pietore venivano redatte in iscritto. Questi statuti ci sono pervenuti nel loro originale ed in due copie. L'originale è un piccolo libro in pergamena di mill. 268 × 175. In molti fogli del ms. la numerazione in causa del tempo scomparve. Gli statuti, senza alcuna intitolazione speciale, sono scritti immediatamente dalla prima pagina, con bel carattere in nero. La prima iniziale di ciascuno è in rosso e più grande delle altre. Dopo il testo scritto da Zandomenico *de gervasijs*, notaio bellunese di ciò incaricato (2), negli spazi lasciati tra statuto e statuto si scrissero pure in rosso le rubriche. Per ciò quelle troppo lunghe si dovè incominciar a scriverle nello spazio lasciato dalle ultime parole del testo dello statuto precedente.

Gli statuti vanno fino alle prime righe del foglio *8 recto*. Da questo in poi furono aggiunte le norme, che venivano di mano in mano deliberate dal consiglio dei nobili di Belluno, suprema autorità giusdicente. Le ultime rubriche mancano. Sono quelle degli statuti 63, 64, 65, 66 e quindi di quelli posti a pag. 7 *verso*: quantunque scrivendone il testo non solo si sieno fatte in rosso le iniziali, ma anche si lasciasse lo spazio per porvele.

Gli statuti furono presentati, approvati e trascritti negli atti del consiglio il 12 febbraio del 1418 (3). Probabilmente stava per partire da Belluno il capitanio della Rocca, o almeno egli voleva per la prossima solenne adunanza *ad ius reddendum* di San Giorgio (23 aprile) (4) poter usare dello statuto debitamente approvato, e perciò, quantunque vi fossero quasi due mesi di tempo, il maggiore consiglio bellunese sollecitò la presentazione degli statuti acciò potessero venir approvati e, con tutta la cura possibile e necessaria, trascritti nei suoi atti. Da ciò probabilmente l'ommissione di quelle quattro ultime rubriche.

Il testo originale, approvato e trascritto negli atti del M. C. ritornò alla Rocca. In esso, come dissi, e come si usava generalmente vennero in seguito messe in forma autentica le varie deliberazioni che, riguardo alla Rocca, prendevano le autorità superiori. Per cui da pag. 8 alla ultima cioè a pag. 14 abbiamo un seguito di atti scritti in corsivo, di mani differenti l'una dall'altra e di differenti date.

Venne custodito dalla Rocca, di cui formava il codice speciale, fino alla caduta della Serenissima: allora ebbe termine il suo valore giuridico. È però molto probabile, che queste norme, consuetudinariamente, in quanto non urtavano col nuovo diritto pubblico, con-

(1) loc. cit. pag. 612.
(2) Il suo tabellionato messo infine della copia prova che furono scritti, come dice in quel luogo egli stesso, tutti da lui.
(3) ATTI DEL MAGGIOR CONSIGLIO BELLUNESE (Museo Civico vol. B.) da pag. 117 alla 120 *b*: terminato lo statuto vi si legge la seguente conferma: *Registrata fuerunt supradicta statuta per me Antonium filium q. ser Alexandri de doyono Civem Belluny notarium et nunc offic. ad cancellariam comunis belluny de Man.to Spectabilis et generosi militis ac famoxi legum doctoris domini Antony de rocha de exulo honorabily Vicarij et rectoris ciuitatis et districtus belluny Currente Anno Domini millesimoquadrigentessimodecimoctauo Indictione Vndecima die XII mensis februarij.* |
(4) *Stat. Roc.* n. 1.

tinuassero ad osservarsi. Ad ogni modo quel codice non ebbe più alcun valore riconosciuto e nel 1857 Pietro Mugna lo potè consultare trovandosi a Caprile (1). Il manoscritto degli statuti di Rocca fu poi donato da Don Giovanni Pellegrini al suo Prof. Don Francesco Pellegrini, il quale, finalmente lo diede al seminario Gregoriano di Belluno, nella cui biblioteca attualmente si trova (2).

Come ho detto questi statuti furono trascritti anche negli atti del consiglio dei nobili di Belluno. In tal modo solamente potevano avere valore di legge.

Non v'ha bisogno di insistere per accertare che anche questo fatto rivela il carattere feudale del rapporto che intercedeva tra la Rocca di Pietore ed il consiglio dei nobili ossia la comunità Bellunese.

La trascrizione è esattissima. Si scrissero le rubriche in carattere gotico molto più grande del corsivo del testo nello spazio per ciò lasciato tra statuto e statuto. Mancano anche in questa copia le rubriche degli ultimi come nell' originale. A questa trascrizione precedono le parole : *hec est copia Statutorum et Ordinamentorum hominum et districtualium roche de pectoris* e seguono quelle riportate a pagina 55 n. 3.

La copia comincia alla metà della pag. 117 del *ms. B* degli *atti del M. C. Bellunese*, conservati nel museo civico di Belluno subito dopo dell' atto, immediatamente precedente in ordine di tempo, e vanno fino alla metà della pag. 120 *b*.

La trascrizione pura e semplice che se ne fece dimostra che la approvazione del consiglio dei nobili di Belluno si ridusse ad una semplice questione di forma, dopo che il testo però fu approvato dai commissarî della regola in unione con i rappresentanti del M. C.

Nel proemio degli statuti si legge che la Regola, come di solito trattandosi di redigere in iscritto le norme consuetudinarie di un paese per farle divenire così lo statuto scritto del comune sia cittadino che rurale, nominò a questo scopo quattro uomini delegati a ciò : Ser *Zannusino* di *sotfedera ;* Ser *Giovanni* q. Ser *Marco* della *tieza ;* Ser *Giovanni* q. Barbano di *Muvedo* e Ser *Gasparo* di *sottoguda*. Essi appartengono come si vede dai nomi a quattro distinti luoghi e rappresentano quindi la universalità del gruppo dei regolieri di Rocca. Ma non vi è cenno di altra autorità superiore. Si nomina bensì nel proemio il re Sigismondo, ma si comprende di leggieri che con ciò non si fa che addattarsi al solito costume, pel quale ogni atto doveva essere intitolato dal supremo gerarca dello stato. Si nomina anche il podestà di Belluno il dott. Cosma *de grotiis* di Arezzo vicario e rettore di Belluno e del distretto di Rocca. Ma anch'esso non è ricordato che in tanto in quanto era il capo di tutto il bellunese. Da ciò dedurrei che la regola in questione fu pienamente libera nel redigere in iscritto le sue consuetudini.

Ciò corrisponde alle relazioni politiche che la Rocca aveva e che mantenne sempre con Belluno. Essa era sottoposta feudalmente al consiglio dei nobili di Belluno, ma era

---

(1) Lo nota anche ALVISI loc. cit. pag. 682 n. 1. In quella occasione il Mugna, che ne diede poi un esatto regesto nel giornale la *Cronaca* di Milano, (MUGNA *Degli Statuti di Rocca e Caprile* lettera *Al Chiarissimo Signor Gabriele Rosa di Bergamo* (*Cronaca* Milano 1857 dispensa XVI pag. 117, disp. XVII. pag. 138 e disp. XVIII pag. 182), potè nella stessa casa studiare anche lo statuto di Caprile. E fu fortuna che ne desse il regesto, perchè poco tempo dopo (a quanto mi disse) l'originale testo di Caprile, fu venduto ad un inglese.

(2) Sento il dovere di render grazie a Mons Del Favero rettore del seminario, il quale mi diede agio di studiarlo nella biblioteca di quel seminario. Non posso indicare altrimenti questo codice, mancando la biblioteca stessa di catalogo

empre un comune ben distinto. Per cui, pur restando sempre fermo quanto ebbi poco fa d osservare riguardo alla ritrosìa della Rocca a redigere in iscritto le proprie consuetudini, suo statuto contiene però la regolazione di tutti i rapporti che ordinariamente interçe-evano fra gli abitanti della Rocca.

Una terza copia degli statuti della Rocca è quella contenuta nel ms. del Barcelloni.)a quel codice trassi lo statuto della Regola delle Terra di Belluno ed in quella occasione bbi a parlarne (1). Lo statuto della Rocca vi si trova a pag. 57 (2). Gli statuti incomin-iano a pag. 58 senza alcuna intitolazione. La copia è fedelissima: va fino a pag. 73 *b*, a questa alla pag. 85 *b* il Barcelloni copiò le *parti* successive fino a quella del 28 mag-;io 1544 che, avendolo ricopiato nel 1570, per allora fu l'ultima. A pag. 73 gli ultimi oliti quattro statuti non hanno rubriche e qui il Barcelloni fu così coscienzioso trascrittore a lasciare fra statuto e statuto lo spazio che vi era nell'originale di Rocca. L'autentico da ui il Barcelloni copiava il testo dello statuto fu l'originale custodito a Rocca, scritto da :andomenico *de Gervasis* e non quella contenuta nei libri del Maggior Consiglio.

In quest'ultima di fatto manca l'autentica di Zandomenico *de Gervasis*, che invece si rova nella copia del Barcelloni, il quale vi aggiunse perfino il segno del tabellionato; nentre omise la annotazione posta dal Doglioni nella copia del M. C.: ciò che il Bar-:elloni non avrebbe fatto, se l'autentico da lui trascritto fosse stata la copia conservata iegli atti del maggior consiglio bellunese.

3 — Gli ufficiali del Comune.

Lo statuto, non parla della elezione del capitanio, essendo eletto dai bellunesi: ne regola nvece il modo di render giustizia. Questi, per ciò che concerne l'ordine interno della vicinia, : involto nell'ambito dello statuto, assumendo le funzioni ed il carattere di capo famigliare)olitico, come i *mairici* delle altre comunità. Siede *ad banchum Iuris* ordinariamente tre ,olte all'anno; e cioè alla chiusura (festa di tutti i Santi), all'apertura (festa di S. Giorgio, 12 aprile) dell'anno agricolo: alla chiusura del pastorizio (festa di S. Michele in settembre). Giudizi ordinarî annuali derivanti dai tre placiti giudiziarî ordinati al conte carolingio (3) dalle tre annue *fabulae* dei vicini dello sculdascio o centenaro (4).

In via straordinaria rende giustizia per i regolieri ciascun sabbato, ogni giorno pei i orestieri (5): assistito avunque da quattro *iurati* regolieri (stat. 2). Mancando a' suoi do-'eri paga 25 libbre di piccoli che vanno divisi metà all'autorità dominante, la comunità bel-

1) ANDRICH *Gli statuti della Regola della Terra* – Belluno 1896 pag. 7: Il codice del BARCELLONI è intitolato *Statutorum Diuersorum Liber* | *Nec non Rectorum Belluni com* | *missiones* | e si conserva nel museo civico « raccolta Miari ».
2) Intitolato [pag. 57] *Ex.m Statuti Rochæ de* | *Pectore ex aucthentico Exemplatum* | *Per me Jo.m mariam Barzellonum Not.* | *Bell die. XII mensis. januarij* | *M.D.LXX* | *completum.* |
3) *Cap. ital. C. M.* 68 (PADELLETTI *Fontes* pag 349), *ibid. Lod. Pii* 39 pag. 399 *Lot.* 61. 63. 76 pag. 414 e 418 conf. CALISSE *Man.* II° pag. 169 n. 117.
4) CALISSE *Man.* II° pag. 129.
5) Conf. *stat. Mel.* XI. pag. 12 in cui mancano ormai le adunanze annuali.

lunese, e l'altra metà a quella della Rocca (1). Percepisce, come suo salario, una percentuale del banno a cui sono condannati coloro che infrangono le disposizioni dello statuto: l'altra parte, nella maggior parte dei casi, va alla comunità di Rocca, suo essendo il danno principalmente, per il turbamento della pace sociale.

Sei *boni homines* (2) eletti annualmente nel giorno di tutti i Santi (stat. 3) sono destinati a sedere col capitanio *ad banchum Iuris* (stat. 4): detti *consules* perchè consiglieri del capitanio nell'applicazione del diritto (e ciò è reso necessario dal fatto che si giudica secondo la *consuetudo loci*), *iurati* perchè in sue mani giurano di adempiere bene il loro ufficio (stat. 5).

È pur annuale l'ufficio di precone, tenuto come il solito a giurare ed a non rifiutare la carica (stat. 7). Mette in esecuzione gli ordini del magistrato regoliere, per le *pegnorationes* ordinate dai privati (stat. 8), percepisce un soldo per ogni dichiarazione di pegno, due per trasportare in mano del magistrato una cosa già pegnorata, ed è punito se accetta maggior ricompensa (stat. 9). Ciò evidentemente perchè non sia indotto a preferire l'ingiunzione del ricco a quella del povero. Speciale funzione sua, a cui corrisponde speciale emolumento, è di andar a riscuotere i fitti dovuti alla comunità bellunese (3) e di fare le *proclamationes* (bandi) ordinategli dal capitanio.

La condizione politica feudale della Rocca fè sì che si stabilisse che tutte le cause dei congregati fossero trattate davanti ai giudici regolieri (stat. 12) e si proibisse loro perfino di *respondere de iure coram aliquo iudice* che non sia il regoliere e fuori della regola (stat. 13). Si comprende come ciò che non era stato concesso, per i vincoli che la legavano con la cadorina, alla comunità di S. Nicolò, doveva concedersi alla Rocca. Però se la Rocca potè conservare l'antico isolamento per cui fuori di essa si può dir che i suoi regolieri non avessero nè legge, nè vita, nè diritto; il progresso de' tempi impose qualche eccezione permettendosi al rocchigiano, che tema che il capitanio non conosca bene il diritto, di *ire ad consilium extra districtum*.

È ammesso, quando si presti idonea cauzione per le spese, l'appello ad autorità non regoliera (stat. 14). Lo statuto non dice quale sia, probabilmente è la bellunese, avendo questa comunità il dominio sulla Rocca.

Le norme sulle *pegnorationes* ebbero qui il loro posto, perchè ammettendosi quelle private (4) quest'atto vi si riferiva ancora all'azione dell'individuo nei suoi rapporti pubblici (5).

---

(1) Queste 25 libbre sono il banno della comunità bellunese: a Rocca è di 5 libbre, ma in essa in qualche raro caso si applica quello di 25 libbre: probabilmente, per una consuetudine derivata dai giudizi dei precedenti capitani bellunesi (conf. pag. 54) che per i più gravi delitti avranno creduto conveniente di far aumentare il banno rocchigiano e si comprende che, essendo bellunesi, avranno preferito il bellunese.
In questo caso credo si applichi il bellunese perchè per Belluno il capitanio regge la Rocca, e, trasgredendo ai suoi doveri, si rende responsabile anche verso la comunità sua. Oltre a ciò a lui bellunese si applica lo statuto bellunese e ciò sarebbe quindi un ricordo del sistema della personalità del diritto (conf. pag. 53) e ciò è conforme al carattere gentilizio di queste comunità.

(2) Conf. SCALVANTI *Lo statuto di Todi* Perugia 1897 pag. 24 LEICHT *stat. vet. civ. aust.* pag. III° A Mel assiste il Rettore un delegato per ogni villa del contado *stat.* VII. pag. 9. Dodici sono i giurati a Belluno per la *Reg. Ter.* stat. II° pag. 13.

(3) Vedi pag. 52 n. 5.

(4) Anche quando è fatta dal precone, ciò che avviene in via ordinaria, ricorda spiccatamente la *privata*, tanto che se ne potrebbe dire la estrinsecazione per mezzo di ufficiale pubblico.

(5) La peg. privata deriva dalla organizzazione della *gens*, che, compenetrando nel gruppo l'individuo, fa sì che, viceversa, l'opera del privato non sia che l'emanazione di quella della *gens*. Per cui essa non scompare che a mano a mano che va formandosi il concetto della personalità della *gens*, staccandosi da essa quella dell'individuo.

Il precone *ad petitionem cuiuslibet* prende i *pignora* e li consegna al giurato (stat. 15) che li custodisce per 15 giorni. Questi se il debitore non si fa vivo, su domanda del creditore, li fa stimare da due buoni uomini giurati e li dà in pagamento al creditore (stat. 16) diffalcandone, ove questi il richiegga, un quarto (stat. 17) che certamente è un indennizzo per le spese. Entro un giorno dalla stima il creditore ha diritto alla consegna del pegno (stat. 18). E se, come vedremo, l'azione del forestiero è circondata da grandi cautele, nella sua procedura poi essa è molto più sollecita; per lo straniero il pegno sta 5 giorni in mano del giurato (stat. 19), evidentemente perchè conveniva tener conto speciale dei loro interessi essendo la Rocca per la sua posizione molto frequentata da forastieri di passaggio. Secondo la norma comune a tutti gli statuti in materia di pegnorazioni, queste non si possono *revellare* (stat. 20), perchè non sieno frustrati i diritti del creditore, e si mantenga, precipuo fattore di pace, l'uguaglianza fra i regolieri. I due *iurati* non sono di quelli che debbono sedere *ad banchum iuris* col capitanio, ma specialmente eletti per le pegnorazioni (stat. 22), col salario di un soldo per ogni libbra pegnorata, ma però in modo che per ogni *pegnorazione*, non ne ricevano più di 10 (stat. 23). Queste *pignorationes* sono ispirate al diritto liutprandeo. Esso infatti stabiliva che anche il privato, *sine puplico* potesse vifare il terreno suo, ma detenuto da altri (148) oppure piantare una siepe (46) o scavarvi un fosso (47) per rivendicare a sè, quale proprietario, quel terreno. Siccome però era ormai grande la tendenza della società a separare la personalità dell'individuo da quella della gens, vicino a questa *pignoratio* privata, ereditata dal precedente editto rotariano e dalle antiche consuetudini germaniche, come forma principale si introdusse l'azione dello stato. E coloro, i quali volevano attenersi alla vecchia consuetudine ed agire da sè *sine puplico,* erano responsabili del fatto loro e, se colui che era stato attaccato in tal modo ne' suoi diritti provava che la terra vifata invece era sua, dovevano comporre 6 soldi.

Lo stesso avviene nella *regula.* Il precone è un ufficiale pubblico, ma non può rifiutare il suo intervento, dovendo pignorare ad *petitionem cuiuslibet,* senza vedere se il pegno fatto *causa solucionis alicuius debiti* (stat. 20) sia giustificato, cioè se vi sia debito. Si premette l'esecuzione al giudizio sulla esistenza della ragione creditoria, basandosi sulla asserzione del creditore (1), quindi è la sola azione di questo che determina quella del precone. La *pegnoratio* è ancora dunque, nella sua essenza, una azione privata, quantunque fatta da un ufficiale pubblico, che si esperisce dal creditore sui beni del debitore, usando, per far valere una obbligazione, di una azione reale. Questo si ricongiunge col principio che l'attività giuridica dell'individuo si ripercuote nel suo diritto di proprietà (2).

Per cui il creditore, avendo, come tale, un diritto sui beni del debitore, che tiene molto della natura di quello che ha il consociato sui proprî beni, lo fa valere con quella forma di *pegnoratio* privata, che, nel diritto liutprandeo, è specialmente ricordata come mezzo per far valere il diritto di proprietà. È applicando il principio liutprandeo per la *pignoratio*

(1) Anche nel caso del forestiero o di chi non ha nulla, non si richiede come vedremo che la fideissione di pagare le spese, se per caso non si ritenesse giusta l'azione: ciò che non sarebbe necessario se alla *pegnoratio* si premettesse la verificazione della esistenza della azione creditoria.

(2) PERTILE *Storia* IV° § 141 e di esso vedremo in seguito larga applicazione anche in questi statuti.

privata, che lo stat. 21 stabilisce la composizione di 20 soldi per aver ordinato *aliquod pignus indebite*: cioè *non dovuto*, perchè non sussiste la ragione creditoria per cui il *pignus* (che la *pignoratio* ha lo scopo di far *dichiarare, causa solucionis*, in proprietà del creditore) (1) non appartiene all'esecutante, mancando la ragione creditoria.

Si deve però tener conto dell'espressione dello statuto 16: *et extimatis dictis pignoribus quod fiat datio et solutio dicto creditori per dictum Iuratum*, delle parole *datio et solutio* specialmente, che ricordano le espressioni del diritto romano. Queste frasi, come il principio che alcuna volta si debba *reficere* il danno all'individuo, fanno supporre che anche in queste regole, dove così tenace e forte era la persistenza delle norme germaniche, il diritto di Roma cominciava a vivificare le consuetudini giudiziarie.

Altri *iurati* o magistrati troveremo qua e là destinati a speciali uffici: di essi farò cenno a volta a volta: quelli contemplati in questi statuti sono i principali e quelli quindi di cui qui dovevo far cenno perchè la loro esistenza ed il loro ufficio è collegato direttamente coll'esistenza della *regula*.

4 — I danni prodotti dagli animali.

Il posto, che occupano nello statuto queste disposizioni regoliere, dimostra che derivano dalle tradizioni giuridiche longobarde (2). E di tale loro origine conservano anche qui molte traccie, quantunque si presentino più evolute che nei laudi cadorini. Sono contenute in quattro statuti (3): i due primi (24 e 25) si possono separare dai due seguenti (26 e 27) per la specie diversa degli animali, la quale impone che alcuni, per natura loro dannosi sempre al terreno come i porci, (4) le pecore, le capre, siano sempre esclusi dal pascolo: altri inveve che sono dannosi per ciò solo che se pascolano sul seminato distruggono il raccolto, sono esclusi da certi luoghi solo nel tempo in cui il raccolto pende (5).

---

(1) Si può mettere a confronto la espressione dello statuto aliquod *pignus indebite*, con la formula al cap. 148 di Liut.: si vero dixerit « *wifavi sed mea est* » *approbet suam esse* ecc. tanto più importante perchè queste consuetudini statutarie provengono dal ripetersi delle procedure giudiziali davanti al tribunale vicinale.

(2) Seguono infatti immediatamente le norme costitutive della regula quindi sono calcolate le più importanti (conf. pag. 15 e *stat. Reg. Terr. Bell.* pag. 17). Le pattuizioni fra vicini di cui parla l'editto, nelle quali si fissa la *consuetudo loci*, sono quelle che riguardano i danni degli animali. Quindi di queste consuetudini statutarie, derivanti dal principio che i danni debbono essere emendati secondo una norma prestabilita dai vicini, queste debbono essere le più antiche come quelle per le quali prima dalla legge generale dello stato si ammise la validità di una norma pacificatrice fra i consociati: in seguito il principio di mantenere la pace fra di essi, evitando le liti che potevano sorgere per la determinazione del danno, si applicò alla rifusione di altri danni e si aggiunsero tradizionalmente a queste. Ma quelle per gli animali, unicamente perchè contemplate dall'editto, sono le prime, e, come quelle che sono il primo esempio e la prima applicazione pratica di una codificazione di norme consuetudinarie valevoli tra i vicini, rappresentano il fulcro e la base dello statuto rurale.

(3) La derivazione dall'*edictus*, oltre quanto già dissi (vedi n.[a] 2) si manifesta anche nel fatto che queste norme, essendo nella pena perfettamente identiche, avrebbero potuto esser racchiuse in un unico statuto, mentre furono distribuite in quattro statuti, non secondo i danni diversi (come a *Mel stat.* LXXVII pag. 74 e LXXVIII pag. 76) ma secondo gli animali danneggianti e cioè porci (24) capre e pecore (25) buoi e vacche (26) cavalli, muli, asini (27) (conf. pag. 17 n[e] 8, 9, 10, 11).

(4) Ed anche nell'*edictus* si considera specialmente i porci (oltre che per ciò che dissi a pag. 17 n.[a] 11) anche perchè rovinano la terra: Rot. 350 contempla infatti i *porcûs fossas facientes* (conf. pag. 16 n. 4).

(5) E cioè dalla festa di S. Giorgio a quindici giorni dopo quella di S. Michele in settembre, che corrisponde al tempo in cui stanno *clausae* la *fabulae* cadorine. Conf. ad es. per S. Nicolò pag. 26 n.[a] 8 e PERTILE *Laudo di Vallesella (in studi editi dall'università di Padova per l'8° centenario di quella di Bologna III°)*. Padova 1888 specialmente pag. 16 lau. 40. 41.

Chi trova *in suis dampnis* (1) degli animali o può condurli a casa sua o consegnargli al giurato della regola in cui furono trovati. Il quale da due uomini fa stimare il danno e condanna gli animali a rifonderlo al privato ed a pagare al comune la multa fissata.

Il comune di Rocca è suddiviso dunque in varie *regulae* o gruppi: di essi si ha traccia nei varî commissarî, appartenenti a diversi villaggi del *districtus*, scelti per compilare il testo statutario (pag. 56).

Qui si riproduce ciò che avvenniva all'epoca longobarda. Quando un animale entra a far danno si compone col comune (rapp. dello stato) la pace violata, mentre al giudizio arbitrale della *vicinia* è riservato lo stabilire la misura del danno da rifondersi; in modo che il danno *sicut arbitratum fuerit* (Rot. 344, 346) *reficiatur*, come dice lo statuto, *pro damno habito*. La confusione fra il danno da rifondersi e la composizione allo stato che avenne a S. Nicolò (conf. pag. 18) non si verificò qui perchè sopra i singoli gruppi si mantenne ben distinta la comunità rocchigiana. La *regula* di S. Nicolò, come le altre simili cadorine, corrispondono a queste che si intravedono nella comunità di Rocca.

La comunità della Rocca di Pietore si trova rispetto a queste ville o *regulae* singole nella stessa condizione che la comunità cadorina rispetto alle singole *regulae* che la componevano (2), essendosi staccate come piccoli e nuovi comuni rurali dalla primitiva comunità le singole ville e ad esse essendo stata devoluta la fissazione delle composizioni per i danni prodotti dagli animali. Il territorio più vasto occupato, che rendeva possibile un aumento nella popolazione maggiore in Cadore che nella Rocca, fece sì che si spezzassero più i vincoli fra villa e villa e che si venisse per ognuna alla redazione di laudi speciali: ciò che non avvenne per Rocca: ma nell'una e nell'altra comunità alla *consuetudo loci* (laudo) o al giudizio arbitrale dei singoli abitanti di ciascuna *regula* si riserva la liquidazione dei danni prodotti dagli animali: mentre la Comunità Cadorina, memore sempre degli antichi vincoli, deve poi frenare questa tendenza dissolvitrice delle ville e quindi gli statuti della Comunità Cadorina cercano sempre di limitare entro i legittimi confini i laudi delle ville che vorrebbero esorbitare e malamente rendersi indipendenti.

Perchè se tutte le cause dei rocchigiani debbono essere trattate davanti al tribunale regoliere, mentre a S. Nicolò vi si devono trattare quelle solamente di cui parla e dispone il laudo, tuttavia si applica ugualmente nei due paesi la stessa norma del diritto longobardo. Infatti S. Nicolò corrisponde a quelle *regulae* in cui si suddistingue la Rocca: alla Rocca spetta quindi di giudicare delle cause tutte: del danno prodotto dagli animali giudicano in via di arbitrato gli *iurati* a ciò stabiliti delle singole vicinie. A S. Nicolò si scrisse nel laudo la *consuetudo loci* stabilita dalla *fabula* dei vicini, secondo la quale si deve emendare

(1) Questa frase, che è quella *in damno* di Rot. 343, 344, 345, 346, non è più come a S. Nicolò sinonimo di *fabula* o *coltura* dove cioè assunse un significato quasi *reale*: coll'aggiunta del *suis* assunse carattere individuale e di obbligazione, essendo passata a significare il *damnum quasi ex delicto*, per dirlo con parole romane, fatto all'individuo (conf. pag. 60).

(2) Probabilmente anche la comunità cadorina corrisponde ad una vicinia o decania longobarda (conf. MIO *Statuta de Cadubrio per illos de Camino* in *Nuovo Archivio Veneto* Venezia 1901) e conferma la mia opinione anche questa struttura perfettamente uguale tra la Rocca che colle sue 45 famiglie regoliere fa intravedere (conf. l'opinione del WAITZ e del DAHN) l'antica vicinia o decania germanica, e la comunità cadorina: che si suddivisero in *regulæ* minori, serbando nelle loro primitive consuetudini il carattere di patti arbitrali tra i vicini ammessi da Rotari per stabilire la composizione dei danni fatti dagli animali o avvenuti per qualche altra causa.

il danno prodotto dagli animali: nelle *regulae* di Rocca si ricorre per ciò in quella vece all'*arbitratum*.

La derivazione delle norme consuetudinarie della Rocca da quelle che regolano la *vicinia* longobarda non potrebbe essere più evidente. Lo si può dedurre anche dal principio che in fatto di danni prodotti da animali l'individuo può sostituire completamente il magistrato (1). E se per le altre *pegnorationes* l'intervento privato è limitato nel senso liutprandeo, in questo caso esso è legittimo sulla più ampia scala. È indifferente che l'animale trovato in *danno* sia affidato al privato o al magistrato nè si contemplano i deterioramenti provenienti agli animali condotti per ciò a casa sua dal privato: il principio che dall'ed. 346 di Rot. sembra limitato al solo gregge, è qui considerato come norma generale.

Però se l'aver messo in prima linea le norme riguardanti i danni prodotti dagli animali dimostra che lo statuto della Rocca deriva dalle *consuetudines* della vicinia di cui parla l'editto rotariano, ne viene che la comunità della Rocca in origine non era altro che una delle tante *vicinie* longobarde.

Noi non possiamo tener conto delle sue norme che nell'aspetto da esse assunto nel secolo XV°. E non credo azzardata la seguente ipotesi. In origine le consuetudini rocchigiane non riguardavano che commisurazione del danno quale doveva emendarsi fra i vicini. La posizione isolata della Rocca fece sì che la comunità si sostituisce allo stato e ne ereditasse il diritto alla composizione: mentre il crescere della popolazione determinava il sorgere nel suo seno di tanti separati gruppi gentilizî regolieri ai quali era devoluto il giudizio arbitramentale del danno in quantochè la composizione per il danno dovuta allo stato, era passata alla regola.

E siccome queste *regulae* minori erano sorte dopo, mentre la vera vicinia era quella della Rocca, si applicò ad esse il giudizio arbitrale, ma non si potè però riconoscer loro il diritto di scrivere degli statuti emendanti il danno, perchè la vera regola e la vera consuetudine era sempre quella generale di Rocca.

A ciò contribuì fors'anco una influenza del diritto romano, o meglio del progresso giuridico di cui esso era il miglior interprete. Il risarcimento per il danno dovuto in misura fissa e prestabilita alla *vicinia* andò sempre più assumendo il carattere di pena, mentre si riconobbe nell'individuo una personalità indipendente da quella pubblica per cui trovò più facile applicazione la procedura arbitramentale, conservata dal diritto longobardo (2). E si comprende facilmente come queste norme conservassero il primo posto trasformandosi pure in *pena* la composizione primitiva del danno considerandosi la pena come la composizione dovuta allo stato per la violazione della pace.

La composizione dovuta allo stato per qualunque delitto è basata sulla convenzione legislativa intervenuta fra i componenti di un dato gruppo politico sul modo con cui risarcire il danno prodotto dal reo al suo consociato violandone pace (3) per prevenire e

(1) Conf. Rot. 342 e 346 e quanto già dissi nelle *pegnorationes* a pag. 16 n.ª 1.

(2) Ed infatti ogni qualvolta si contempla il risarcimento del danno dovuto all'individuo si usano espressioni del d.° r.°

(3) Il danno che si risarcisce all'individuo è quello della violazione della pace: inquantochè un fatto lesivo della personalità lede quella tranquilla convivenza pacifica dell'individuo nel gruppo, che determina l'esistenza del gruppo nel quale continuano a vivere gli individui perchè in esso godono della pace, ossia del rispetto e della difesa della loro personalità.

disciplinare questo risarcimento così da evitare la *faida*, ed anche, dato il principio della composizione, le contestazioni che fossero sorte per determinarne la misura.

Quindi la composizione per la violazione della pace dell' individuo mantiene sempre il carattere di risarcimento del danno (1). Nell'editto la rifusione del danno prodotto dall' animale, non potendo, per la differenza delle condizioni agricole dei vari paesi, essere determinata in modo uniforme, si fece luogo alla *consuetudo loci* o al patto legislativo *(fabula) inter uicinûs* che si conformavano alle necessità dei vari luoghi. Quindi queste *fabulæ* venivano a far parte dell' *edictus* stesso. Ne venne quindi che facilmente le *vicinie* derivanti da quelle longobarde più importanti e che quindi per condizioni speciali si poterono facilmente isolare come gruppi a sè, confondessero il risarcimento del danno degli animali dovuto a loro come compenetranti la proprietà, ossia la personalità dell' individuo col risarcimento del danno della violazione della pace sociale dell'individuo stesso, dovuto allo stato (2). E perciò lo statuto di Rocca conserva la sua veste storica di consuetudine legislativa quantunque abbia mutato, o meglio, tenda a mutare, questo carattere delle sue composizioni.

5 — Diritto penale statutario.

Si comprende, per quanto ho detto fin' ora, perchè i regolieri abbiano fatto seguire agli statuti nei quali si contemplano i danni prodotti dagli animali quelli coi quali si compone la violazione della pace prodotta dal fatto di un altro uomo.

E si comprende come fosse tanto più facile che, per le speciali condizioni di isolamento politico in cui si erano andati chiudendo questi gruppi vicinali, si andasse a grado a grado considerando di spettanza della *regola* la composizione del danno per tutte le offese e cause dalle quali fosse stata violata la pace individuale.

La sostituzione allo stato della *regula* si fondava sopra una tradizione rotariana in quanto che *l'edictus* aveva deferito alla *vicinancia* la composizione del danno prodotto dagli animali specialmente.

Questo concetto del danno si confondeva con quello della violazione della pace dell'individuo e si comprende, come conservandosi nei vari gruppi famigliari e sociali la convinzione che lo stato fosse limitato per ciascun individuo alla *familia* a cui esso apparteneva, ne venisse la conseguenza che queste *regule* basassero sopra il ricordo legislativo rotariano di una consuetudine giuridica, che le aveva chiamate a fissare un patto legislativo di composizione per il danno prodotto dagli animali, ossia il perturbamento della pace da essi prodotto, la consuetudine di comporre qualsiasi violazione della pace dei proprî consociati.

Una tale confusione era facile per queste *regulæ* essendo ad esse stata devoluta la fissazione del danno fatto alla proprietà. Questa era per esse la emanazione più importante

(1) La stretta connessione tra l'individuo e la collettività di cui fa parte è basata su ciò appunto che manca la personalità dello stato: la consociazione non è che la somma delle attività giuridiche dei consociati, uniti dalla apportunità di mantenerle rispettate.

(2) L'isolamento del gruppo dal rimanente dello stato e quindi la trasmissione in esso di tutti i diritti dello stato stesso era tanto più facile in queste *regulæ* rurali perchè nel loro interno potevano venir soddisfatti tutti i bisogni dell'individuo e quindi si conservava meglio il principio che, fuori del gruppo, non si trovasse nè pace, nè diritto, nè vita. Perciò l'idea dello stato non poteva oltrepassare nella mente e nel cuore dei consociati i ristretti confini del gruppo gentilizio.

della attività del consociato, per cui vi si mantenne strettissimo il rapporto tra la personalità e la proprietà. Quindi essendo loro demandato il giudizio sul risarcimento del danno portato alla proprietà, ed avvenuto in quella forma che, per l' attività economica agricola ed insieme pastorizia dei consociati per cui vi erano molti animali nella *regula*, doveva essere più frequente, facilmente queste *consuetudines* regoliere furono estese a contemplare oltre il risarcimento del danno prodotto alla personalità del consociato per la violazione della sua proprietà, qualunque altro danno derivante alla personalità stessa, come appendice naturale delle *consuetudines* stabilite per emendare pacificamente il danno prodotto alla terra dagli animali. Di questa origine di queste disposizioni, che rappresentano il diritto penale della Rocca, vediamo traccia nella disposizione e nel contenuto degli statuti.

Nella disposizione: per cui sono contemplati i reati non nella loro gravità intrinseca, ma nella loro gravità rispetto al concetto della pace (1), e per il contenuto: perchè le pene sono nella massima parte pecuniarie. E se per qualche delitto si tende a punire con una *pena*, sia pur in via secondaria, e non con una *composizione*, si mantiene tuttavia come pena principale quella corrispondente alla tendenza a conservare la pace fra i congregati e si mantiene inoltre il posto che per questa tendenza, informante ancora le disposizioni statutarie, gli spetta (2).

Il rapitore di una donna (stat. 32) l'omicida (stat. 33, 46 e 47) il ladro se ruba per un valore superiore alle 25 libbre di denari piccoli (stat. 49) sono espulsi dalla *regula*, cioè banditi in perpetuo, e quindi, se infrangono il bando ritornando in paese, per i due primi delitti decapitati, per il furto impiccati. Se il valore della cosa rubata è inferiore alle 25 libbre il ladro è punito colla fustigazione, bollato in fronte con ferro rovente e bandito per un certo tempo. Lo stupro è punito di morte, e vedremo perchè questa disposizione, che, dato il carattere espiatorio della pena, deve essere di più recente data, e che si includeva forse per molto tempo nello stat. 32, fu aggiunta in una delle ultime disposizioni collegandola con la violazione della proprietà.

Il ratto di una donna, l'omicidio ed un grosso furto sono delitti parificati. Essi ledono in modo capitale il regoliere nella sua esistenza giuridica di fronte al comune. Perchè, come l'omicidio priva l' individuo della vita fisica, così il furto gli toglie quel substrato economico senza del quale non può avere i diritti regolieri, ossia politici e civili (3). Mentre il ratto di una donna, *extra districtum* (4) la toglie al luogo dove è rispettata cioè è possibile l'azione di chi ha su di lei la *manus* ossia ne può far valere i diritti: quindi il

(1) Prima è contemplata la violazione di domicilio, ma fatta a scopo delittuoso (28) l'accusa di meretricio data ad una donna (29) l'accusa di mendacio (30): vedremo come dato il principio della conservazione della pace essi sieno i più gravi fatti che possano lederla. Segue poi l'altro statuto pacificatore che si possa ritirare la data accusa (31), e poi viene il ratto, l'omicidio ecc

(2) Conf. quanto dissi nel MIO *statuta de Cad. per illos da Camino* cit. dove il carattere degli statuti di norme stabilite per il risarcimento del danno, non tenendovisi conto della pena affittiva, è anche più manifesto. In questi ormai le disposizioni statutarie sostituiscono la legge dello stato per i delitti contemplati.

(3) Oltre a FERTILE *Storia* cit. gli ultimi lavori che considerino la funzione giuridica della proprietà nel comune sono ZDEKAUER *un caso di gar.* cit. e SCIPIONI *La proprietà nel diritto statutario comunale e l'origine del comune* Fano 1899. Dei nostri statuti rurali vedi *Reg. terra Belluno* pag. Il stat. 1° per cui chi non ha una determinata proprietà non può farne parte: di tale rapporto e della sua natura dirò nel mio sui *comuni rurali bellunesi*.

(4) Perchè così va fuori della protezione giuridica della *regula* ossia in luogo dove essa non ha più diritti. conf. nª 6.

ratto la priva di questi (1). Ciò risale ad una tradizione longobarda (2). L' editto riconosce alla donna diritti minori dell' uomo, perchè essa non può portare le armi; ma stabilisce che debba essere rispettata sopra ogni cosa perchè deve essere la madre: centro e vita della famiglia; quindi base dello stato. Perciò aveva un guidrigildo quattro volte superiore a quello dell'uomo: non solo perchè la difesa della sua moralità, che la rende degna d'esser madre e che quindi rappresenta la personalità muliebre (3), deve essere fatta in modo più efficace della difesa della personalità dell'uomo, il quale se ha la forza e quindi può far valere il proprio diritto, ha puranco meno delicati il sentire e le azioni: così nel nostro statuto il ratto della donna è il fatto lesivo della personalità umana che primo vien preso in considerazione. Anche la forma di delitto contemplato: il ratto, palesa lo spirito del diritto longobardo: il ratto aveva valore di matrimonio. In questo si conservò in modo indiretto e sussidiario questa antica forma di matrimonio, forse perchè così si tendeva a dar modo che fosse rispettata la volontà della donna, dandole agio di sottrarsi a tiranniche imposizioni del mundoaldo (4). Quand'essa fu resa più indipendente, si cominciò da Carlo Magno in poi a proibire assolutamente tal forma di matrimonio (5) ed è probabilmente un ricordo di questa condizione di cose che rendeva necessaria nello statuto una maggior severità riguardo al ratto di una donna, che era probabilmente per le disposizioni carolingie passato nella tradizione giuridica regoliera come il più grave attentato alla onestà di una donna, dovendo togliersi al ratto qualunque significato di matrimonio.

La pena è quella del bando, quindi la confisca dei beni del delinquente, e la morte se il bando vien violato (6). La pena è il bando, conf. *l' interdictio aquae et iquis* del diritto romano; solamente quando il ritorno del reo nel paese possa far tenere che la pace della regola venga turbata o per le sue malefatte o per vendetta su di lui, viene ucciso (7).

---

(1) Conf. Mel stat. LXVII pag. 68. In questo la derivazione longobardica di tale disposizione (conf. nª seguente) è dimostrata anche perchè qualora rapitore e rapita si sposino, pagate 100 libbre, non vi ha più luogo a pena. Anche a Cividal del Friuli la pena del ratto è uguale a quella dell'omicidio LEICHT *stat. citat.* pag. XI n. 1 ed è norma comune.

(2) Conf. anche il verbo *minaret* = *menare* usato dallo stat. 32, che ricorda Rot. 346, che riguarda appunto quei danni degli animali da cui questi statuti ebbero origine.

(3) La donna che litiga con gli uomini perde il suo guidrigildo (Rot. 378 e conf. Liut. 141) perchè *inhonestum est mulieribus facere* ciò (Rot. 378) mentre è maggiormente punita dall'uomo la donna rea di furto perchè *opera indecentem facere temptauit* (Rot. 257) e Liut 141 non crede che si debbano applicare alle donne le pene degli uomini perchè *istas causas uiri faciunt, nam non mulieribus.* Il maggior guidrigildo della donna deriva dal fatto che non solamente essa non può aver diritti perchè non avendo forza non può farli rispettare, ma anche perchè essa non ha questa forza appunto perchè personifica la dolcezza ed è quindi in tanto più alta condizione di fronte alla morale in quanto è in condizione inferiore di fronte al diritto: e *sconvengono* perciò a lei e sono contro la *morale* gli atti violenti che, a legittima tutela del proprio diritto, fanno gli uomini.

(4) Quantunque le leggi germaniche presentino la donna come perfettamente soggetta al mundoaldo che la vende, ossia la sposa, a chi vuole, pure si può vedere che si tien conto anche della volontà della sposa (FRIEDBERG-RUFFINI *Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico* Torino 1893 pag. 616). Credo che anche il ratto il quale, consenziente la donna, può tener luogo degli sponsali (FRIEDBERG-RUFFINI loc. cit. pag. 517) sia un modo di garantire alla donna la scelta dello sposo contro alle imposizioni del mundoaldo. Nello statuto di Mel si trova traccia di questa causa per la quale si continuò a riconoscere indirettamete la validità del matrimonio per ratto, nella disposizione secondo la quale si permette il matrimonio tra la rapita ed il rapitore purchè vi sia il consenso di almeno due parenti *(de voluntate duorum proximorum mulieris).* Il ratto vi rappresentava dunque ancora la sottrazione della donna alla volontà della sua famiglia, quindi doveva almeno in piccola parte intervenire questa volontà perchè potesse venire legittimata la condizione giuridica e sociale della donna.

(5) FRIEDBERG-RUFFINI *trat.* cit. pag. 570 nª 5.

(6) Quantunque la vera pena sia il bando tuttavia la morte fisica va assumendo il carattere di pena vera pel ladro e per l'omicida. La contraddizione che realmente mi sembra vi sia fra lo stat. 46 ed il 33 proviene dal fatto che siamo in un momento di transizione per cui non è ben delineato il carattere della repressione.

(7) L'autorità pubblica si sostituì alla azione del privato che doveva o poteva uccidere il bandito.

Ma la pena vera è quella della morte giuridica dell'individuo, e cioè l'esclusione sua dalla vita e pace regoliera rendendolo *uargus,* lupo, mentre la sua assenza assicura che nè la sua malvagia opera renderà più responsabile del suo fatto la regola nè la pace di essa sarà più turbata.

Conseguenza del bando ossia della morte civile è la confisca dei beni, che vanno in godimento parte della comunità parte del capitanio. Colla scomparsa di un individuo dalla *regula* rientrano nel godimento di essa i beni sui quali il privato, per il comun bene sociale, aveva ricevuto dal gruppo famigliare la facoltà ed il diritto di imperturbato godimento (1). Sparito dall'orbitra giuridica regoliera che li gode, ritornano allo stato, vengono confiscati ossia passano in godimento del gruppo perchè potrebbe essere chiamato a rispondere delle malefatte del bandito e così lo può fare senza che venga per ciò turbata la condizione economica della regola e senza che così l'azione del bandito le sia di peso: in tal modo la regola si può disinteressare affatto dell'individuo cacciato dal suo seno. E quindi questi beni cessano di essere confiscati (ossia nel godimento del *fiscus*) quando muore il bandito e vanno agli aventi diritto *ab intestato* od a coloro a cui il bandito stesso, prima del bando, li aveva aggiudicati in testamento (2).

Quando poi il bando viene rotto e si deve applicare la pena di morte, il simbolismo che la accompagna (3) risente delle idee germaniche. Perchè chi ha attentato alla individualità regoliera di un consociato colla violenza (l'omicida ed il rapitore) vengono decapitati. Hanno male usato della propria forza, ma si sono mostrati uomini forti. Si è conservato fortemente il concetto che base del diritto è l'attitudine a portare le armi (4); il violento deve, esser punito, ma non in modo ignominioso, nella sua morte deve spargere il suo sangue. Mentre in quella vece il ladro, che attenta di nascosto alla personalità del consociato e non mostra alcuna virilità, è un essere spregevole ed è ignominiosamente punito colla forca, come in antico il vile e lo storpio che non fanno parte dello stato che è dei forti e valorosi (5) e lo schiavo che non ha diritti ed è quindi in una condizione di infamia giuridico-morale (6).

Quantunque e il bando e le sue conseguenze dimostrino che ancora la pena ha un carattere spiccatamente pacificatore, tuttavia si può vedere che siamo in un periodo di transizione, nel quale si assiste alla trasformazione del bando, ispirato al concetto di tutelare

(1) La relaziona tra il diritto di usare di una determinata quantità di terreno (da cui più tardi si svilupperà la proprietà individuale del regoliere) e la missione del gruppo di proteggere la esplicazione della attività individuale (per cui si parla di una proprietà del capostipite, quindi del comune, per restringere finalmente il *dominium* del d.° r°, al *dominio* del d.° odierno) fa nascere il rapporto tra la proprietà e la personalità del consociato.

(2) Il testamento si indica ancora con l'espressione longobarda di *iudicare.* La norma di non chiamar responsabili gli eredî comune in questi statuti (conf. *Stat. Cad. rif. venet.* III° 36) è dovuta ad una influenza del d.° r.° (MIEI *Gli statuti di Padova* cit. pag. 23 nª 2), mentre si ricollega al d.° germanico avendo il malfattore una proprietà usufruttuaria come capo-famiglia, per cui lo stato può toglierne a lui il godimento non agli eredi, cioè alla *familia.* Il testamento valido è quello fatto quando l'attuale bandito godeva del diritto, era regoliere, ossia prima del bando.

(3) Conf. PERTILE *Storia.* V. § 181. La *decapitatio* fisica corrisponde a quella giuridica del bando: la vera pena è dunque sempre quest'ultima. (Conf. la *capitis deminutio romana*).

(4) Ciò è conservato tanto più facilmente dato il carattere militare della *regula* (e conf. MIEI *stat. de Cad.* cit. pag. 348) la distinzione fra la penna onorevole del violento e la disonorevole del ladro è comune (*Mel* pag. 64, rub. 65, MIEI *stat. de Cad. per illos de Camino* pag. 356 conf. PERTILE *storia* V. § 182 nª 32.

(5) TACITO *Germania* cap. 12 ciò i germani hanno comune con tutte le antiche genti conf. la Grecia e Roma.

(6) Rot. 370.

la pace sociale nella pena efflittiva corporale, ispirata al concetto di far espiare il fatto delittuoso. In altri statuti, quello ad esempio di Mel (65) e Belluno (III° 22) questa evoluzione è compiuta, la pena è la morte, e ne abbiamo l'espressione materiale nell'esser raggrupate in un sol punto degli statuti le disposizioni che comminano la morte o altra pena corporale. A Rocca si tenne conto ancora dell'antico scopo pacificatore della pena e quindi le troviamo disseminate qua e là: tuttavia, per il modo con cui queste disposizioni sono state concepite, si può vedere che esse accennano al trasformarsi del diritto da pacificatore in diritto statutario punitivo. Ed é per ciò che ne ho riunita in un sol punto la trattazione. Forse l'evoluzione del progresso giuridico avrebbe anche indotto i rocchigiani a riunire in un sol punto degli statuti e quindi, secondo il nuovo concetto punitivo, a mettere in prima linea negli statuti ed a stabilire la pena della morte per questi reati; ma siccome le consuetudini della Rocca furono raccolte per la pressione della comunità bellunese che voleva così determinare sino a qual punto era giuridicatamente indipendente il comune rocchigiano sottoposto, questo mantenne con scrupolosa fedeltà la tradizione pacificatrice delle sue consuetudini.

È per ciò che, come già dissi (pag. 53), i rocchigiani ritardarono quanto più era possibile la redazione in iscritto delle loro norme consuetudinarie. E non fa quindi punto meraviglia che essi sieno stati così rigorosamente attaccati alla più antica forma che avevano le loro consuetudini, come quella che meglio specificava e determinava il carattere peculiare, e con esso l'aspetto storico, del gruppo rocchigiano.

Il carattere pacificatore della pena si manifesta poi chiaramente in tutti gli altri statuti: e dal carattere della pena che è una composizione pecuniaria: e dall'ordine in cui si susseguono le singole norme (conf. pag. 64 n. 1).

In questa serie di statuti contenenti il diritto penale rocchigiano, il primo (stat. 28) ricongiunge i precedenti statuti sugli animali con questi in quanto che punisce la violazione del domicilio fatta a scopo delittuoso, ossia di percuotervi alcuno o di recar danno alla casa. La casa è una *res* dunque doveva essere il primo degli statuti penali, perchè essi derivano, come abbiam detto, dal principio che alla regola spetta di stabilire il modo con cui si deve rifondere il danno prodotto dagli animali alle cose. Mentre poi fa parte del diritto penale perchè la violazione di domicilio è punita in tanto in quanto è una lesione della personalità, e cioè è diretta a compiere una violenza sulla persona o sulla casa stessa, che della persona è l'estrinsecazione materiale nella regola (1).

Questo statuto deriva dall'editto longobardo per il quale la violazione del domicilio è punita solamente in quanto sia diretta ad uno scopo delittuoso (2).

Lo statuto 29 punisce chi dica ad una donna che è una meretrice, il 30 chi ad altri dica che mente per la gola. Il primo di questi due delitti è punito in egual misura qualunque sia il luogo in cui esso avvenga. Altri statuti aumentavano la pena se ciò veniva

(1) Donde la norma del diritto statutario che il cittadino debba avere una casa in città o nel comune. Su ciò vedi ZDEKAUFR cit. pag. 5. SCIPIONI cit. pag. 60 n.ª I. MIEI *stat. de Cad. per illos de Cam.* cit. pag. 343 e segg. Di proposito me ne occupo nel lavoro che sto per pubblicare sugli *statuti rurali bellunesi.*

(2) Rot. 34, 35, 36, 273 e conf. 279, 280: vedi anche Liut. 141. La disposizione presente é puramente longobarda, non del d.° r.° il quale considera la violazione di domicilio come delitto per sè stante anche se non sia delittuosa l'intenzione del violatore LANDUCCI *storia del d.° r.°* I. § 493 n.ᵉ 2, 3, 4 pag. 1021.

commesso alla presenza dell' autorità (1). Questa circostanza dimostra quale importanza assumeva una tale espressione ingiuriosa: essa non era una semplice ingiuria, ma una imputazione di eccezionale gravità, perchè intaccava la condizione giuridica della donna.

Nel diritto longobardo troviamo, fra le altre, la gravissima disposizione del 179 di Rotari. Per essa la donna rea di adulterio (che si può tradurre nell'accusa di meretricio) perdeva il diritto di contrar giuste nozze. Questa imputazione di meretricio alla donna poteva diffondersi e quindi ingenerarle la perdita della estimazione civile che si traduceva nella *infamia* giuridica (2). E si comprende come fosse di capitale importanza per la *regula* mantenere intatto l'onore morale e quindi *giuridico* delle sue donne: perchè poche erano evidentemente (vi erano sole 45 famiglie) e quindi doveva essere gelosamente conservata la loro immacolata personalità giuridica, perchè ciascun regoliere potesse trovare una donna atta, giuridicamente, al matrimonio, cioè capace di dargli dei figli ossia degli eredi, ossia dei continuatori dei *fuochi* o *famiglie* regoliere. L'infamia giuridica poteva derivare anche da una calunniosa accusa che, estendendosi, privasse della estimazione morale la donna e quindi si trasformasse in una gravissima incapacità giuridica: quindi anche sulla base di un solo testimonio, in qualsivoglia luogo ciò fosse avvenuto, chi avea dato della meretrice ad una donna era condannato a 40 soldi di composizione.

Quanto ho già detto rispetto alla ragione che indusse a stabilire il precedente statuto si deve ripetere per quello che lo segue immediatamente e che gli è strettamente connesso. Sia presente o nol sia il capitanio, chi imputa ad un altro di mentir per la gola (3) deve comporre 40 soldi.

In molti altri statuti si punisce anche questo delitto più gravemente quando avviene alla presenza del magistrato (4). Anche in questo caso si tratta di reprimere un gravissimo attentato alla estimazione dell' individuo: essendo annessa grandissima importanza alla *parola* o *promissio* di un uomo libero, ossia di un *bonus homo* (5). Questa composizione è quindi diretta a purgare *l' infamia* giuridica che proveniva da questa asserzione, per la quale ne sarebbe venuto che ad un individuo, come a mentitore, non si avrebbe pututo più accordare la *fides* pubblica ciò che rappresentava una delle più gravi *deminutiones capitis* dell'individuo, perchè lo si mette nella stessa condizione di incapacità giuridica dello schiavo (6). Per ciò gli statuti citati sono tanto più severi quando ciò avviene in presenza del magistrato. Ma oltre a ciò osservo che la smentita punita da questo statuto ricorda la forma tipica della disfida a duello: quindi essa non era solo la negazione della estimazione

(1) *Moncalieri* leggi municipali 1400. *Stat. Ivrea* 1211. *Casale* 992. *Firenze* stat. III. 116. Fra quelli che comminavano per ciò sempre la stessa pena, come qui, noto lo *stat. antico di Trento* § 29, 30 e quello del 1528: III. 79 perchè di città vicina alla Rocca. Vedi PERTILE *Storia* V. § 202 n.ª 21.

(2) PERTILE *Storia* V. § 101 n.ª 25.

(3) Stat. 30: si aliqua persona faceret *mentiri* aliquam personam *per gullam*.

(4) Fra gli altri citati dal PERTILE *Storia* V. § 202 n.ª 21 ricordo quello di Belluno III. 96: *si quis dixerit iniuriam alicui coram D. episcopo, vel rectore, vel vicario solvat lib. 10*; e perchè credo che l'accenno speciale fatto dallo statuto di Rocca al Capitanio sia dovuto al fatto che a Belluno si puniva questo delitto solamente quando avvenniva in presenza dell'autorità: e perchè da esso si può ricavare che a Belluno il vescovo, anche dallo statuto riformato veneto, poteva calcolarsi fino ad un certo punto ancora una delle autorità giudicanti: vedi pag. 54.

(5) Ricordo a questo proposito le due disposizioni degli statuti del Cadore editi dal RONZON loc. cit pag. 42 col IIª: *Si quis falsum testimonium dixerit vel fecerit amittat dexteram manum, coquatur in fronte et nunquam ei credatur* e l'altro a pag. 43 col. Iª: *si quis vocaverit aliquem cucurbitam, periurium vel latronem seu dixerit tu mentiris in curia solvat XL lib. den. pro banno*: vedi nota seg. e conf. il MIO *Fabula nel Cadore ed a Belluno* cit. pag. 212 n.ª 1 e 213 n.ª 5.

(6) Conf. MIO *stat. de Cad. per illos de Cam.* cit. pag. 356.

dell'individuo ma si ricongiungeva al duello giudiziario al quale già da molto tempo vi era la tendenza a non prestar più fede come prova mal sicura (1) e che quindi doveva in tutti i modi esser allontanata dalla pratica giudiziaria e per ciò si puniva in special modo o solamente, quando la smentita avveniva alla presenza del magistrato.

Lo statuto 31, chiudendo questa serie statuti, compie un piccolo primo sottogruppo, che viene da essi formato, nel quale si contengono le norme che hanno un più spiccato carattere di pacificazione. Perchè, quantunque sia applicabile a quasi tutti gli statuti, (2) trova qui il suo posto più naturale, essendo specialmente diretto a mantenere la pace fra i consociati stabilendo che sempre si possa recedere dall'accusa data.

Vengono subito dopo gli statuti che riguardano il ratto e l'omicidio (32 e 33) quindi gli altri nei quali i varî delitti sono contemplati nell'ordine seguente: le lesioni alla integrità fisica dell'individuo (stat. 34-40): lo stat. 41 in cui si contemplano gli speciali obblighi militari dei congregati: quelli riguardanti le lesioni alla proprietà privata (statuti 42-45): quelli, già studiati, riguardanti la proprietà degli *omicidiarii* ed i furti (46-49): finalmente gli statuti riguardanti le ingiurie (50 e 51).

É fra gli statuti riguardanti le lesioni all'individuo primo quello, che punisce gli insulti e la *agressura supra stratas* fatta *cum armis* (stat. 34). Pochi passi al di là della Rocca vi era il confine e popolazioni differenti di linguaggio e di razza e contro di esse i Rocchigiani dovevano esser sempre pronti (stat. 41) quindi doveva mantenersi nella *regula* vivissima l'avversione allo straniero e con essa il concetto che esso non abbia diritti. Mentre poi la Rocca era stata ivi costrutta appunto perchè vi era una via di grande transito e di questa dovevasi curare la sicurezza quindi questa era disposizione di speciale importanza (conf. stat. 50) (3).

La natura alpestre de' luoghi faceva trasformare facilmente le pietre in armi di offesa e quindi lo statuto parla delle ferite fatte con pietre subito dopo di quelle prodotte colle armi (4). In caso di ferite non solo si deve risarcire *pro dampno et interesse tali vulnerati in libris decem paruorum* ma oltre alla pena di 25 libbre di piccoli al capitanio ed alla *regula*, anche il risarcimento *pro medico et medicinis et aliis* che sono necessarie al ferito sino a completa guarigione. Questa menzione del medico, fatta anche da altri statuti (5) indica che erano sparsi fra queste ville dei medici, probabilmente corrispondenti e predecessori dei nostri medici condotti.

Vengono poi gli statuti che puniscono chi agita contro qualcuno le armi sguainate (6) o chi semplicemente le sguaina (stat. 38): forme di tentativo di reato (7).

E finalmente chiudono questa serie di disposizioni contro l'integrità fisica delle persone

---

(1) PATETTA *Le Ordalie* Torino 1890 pag. 430: e MIEI *stat. di Pad.* cit. pag. 27 n.° 1 e 2.
(2) In altri statuti si ammette che la pacificazione fra le parti tolga o diminuisca la pena comminata anche per i più gravi delitti (conf. MIO *gli stat. di Padova* cit. pag 22 vedi anche *Mel* cit. pag. 56 stat. 55).
(3) Cosi nella Rocca di Tintinnano (ZDEKAUER loc. cit. pag. 9 e 10) che è nelle stesse condizioni della Rocca di Pietore si punisce colla forca (conf. pag. 66 n. 5) l'agguato e l'assalto sulla strada.
(4) Conf. *Belluno* III. 20.
(5) *Belluno* III. 19, 24, *Mel* pag. 58 stat. 58 ecc. conf. SCALVANTI *Lo Statuto di Todi* Perugia 1897 pag. 47.
(6) Lo stat. 47 contempla il caso di chi agisca *irato animo* = *asto animo* dell'*Edictus* e per ciò conf. anche la stessa frase nello stat. riguardante la violazione del domicilio: concetto e frase derivano dalle norme longobarde.
(7) PERTILE *Storia* V. § 171.

lo stat. 39 che punisce le percosse di bastone, il 40 che punisce quelle fatto col pugno.

Lo statuto 41 prescrive a ciascun *masarius* che abbia una *masaricia* nel distretto della Rocca di tenere in casa sua le armi necessarie ad armare un pedone, perchè questi possa esser sempre pronto ad accorrere a respingere le eventuali subite scorrerie, che facessero i nemici, e così *passus predicti districti possit custodiri:* chi non ha queste armi è punito ed obbligato a provvedersene (1).

Stabiliti per la difesa del paese, questi abitanti godono una determinata porzione del terreno pubblico coll' obbligo di difendere il passo. Quella stessa relazione, che tra l' *arimanno* e la terra *arimanniæ*, continua tra proprietà e proprietario (2). E l'origine germanica questa relazione tra proprietà e personalità, è tanto più manifesta in quanto che un altro statuto stabilisce che abbia diritto ad intervenire all' adunanza regoliere un uomo per *masaricia*, come uno ha l' obbligo di portare le armi. La *masaricia* rappresenta la personalità di un regoliere. E siccome ciascuna *masarica* appartiene ad una sola famiglia (conf. il *maior* per ogni famiglia di S. Nicolò) si comprende come quest'uomo rappresenti la persona del *pater familias*.

Uno speciale *iuratus* viene eletto annualmente da ciascuna *regula* di cui è composta la comunità della Rocca (stat. 42) perchè custodisca le terre *vizate* ed i boschi pubblici per proteggerli da qualunque taglio fatto senza il permesso del comune, disposizioni fatte per impedirne la distruzione che altrimenti ne avrebbe (stat. 42, 43, 44) (3). Oltre a questa ragione economica questa norma è dettata da una ragione di sicurezza pubblica. Lo desumo dalla seconda parte dello stat. 44 (4) nella quale si aggiunge alla proibizione fatta nella prima di tagliare piante in terre *vizate* o in terre pubbliche, anche quella di tagliare alberi in qualsiasi altro punto *supra aliquam viam pubblicam uel supra aliquam domum vbi esset periculum lavinæ*, ossia di valanga. Quindi come ben arguisce il Salvioni (5) le terre *vizate* sono poste sotto la speciale protezione del comune, oltre che per una ragione economica, come i boschi, anche per una ragione di pubblica sicurezza (6).

Seguono, dopo gli statuti che trattano dell' omicidio e del furto, i due 50 e 51 che puniscono le parole ingiuriose rivolte ai consociati: e sono punite di più quelle che riescono evidentemente più gravi per uomini la cui missione politica e sociale è quella di custodire una via e cioè quelle di *latronem* o *asansinum* o *manegoldum* (7).

---

(1) Ciò avviene in tutti i luoghi che hanno la stessa posizione topografica e quindi la stessa missione della nostra Rocca conf. ZDEKAUER *La carta libertatis e gli statuti di Tintinnano* (in *Boll. Sen. di Storia Patria* a. III. fasc. IV) pag. 42.

(2) Questo rapporto può realmente essere la continuazione di quello dell'arimanno data l'origine germanica (conf. pag. 50 e pag. 61 n.ª 2) di questa comunità, nella quale probabilmente non degenerò in un rapporto speciale di schiavitù feudale (conf. MIO *Una lettera del canonico Lucio Doglioni sugli arimanni* Belluno 1900) per le condizioni topografiche e militari speciali in cui si trovava la *vicinia*.

(3) Questo statuto in cui si demanda alle singole regole sottoposte la custodia dei terreni vizati conferma quanto dissi a pag.

(4) La mancanza di rubrica dà a divedere che questa norma statutaria è intimamente congiunta con la precedente, formando con essa un solo statuto.

(5) SALVIOLI *Della voce fawla e del monte Parawla* (in *Bollettino storico della Svizzera italiana*, vol. XVI) a proposito del nome *Parawla* dato al monte che incombe al villaggio di Cavergno e minaccia di franarvi sopra. Per la stessa ragione si vizano le rive del torrente Padola a S. Nicolò (pag. 24 nᵉ 1 e 2); altrove (*Belluno stat.* II. 212 e *Reg. terra Bell.* XI) si vizano le terre per preservarle dai danni che possono esser portati alla coltivazione. L'identica norma e quindi espressione si usa per conseguire scopi diversi, ma che giuridicamente sono eguali, ossia per difendere l'integrità della terra.

(6) E queste norme quindi sono oggi ripetute, per la stessa causa, nei regolamenti forestali.

(7) Conf. pag. 69 n.ª 3 a proposito dello stat. 34.

6 — Le ultime disposizioni.

Questi statuti trattano, più specialmente, del diritto procedurale statutario: se ne comprende per ciò l'importanza essendo quelli che ci mostrano l'azione del consociato nella *regula* e quindi ci indicano la costituzione giuridica di essa.

Lo stat. 52, come il laudo XXVI e 29 di S. Nicolò, prescrive che colui il quale non obbedisca alla chiamata fatta *per praeconem* dinanzi al tribunale regoliere, venga citato per tre volte successive a comparire, prescrivendo, in pari tempo, che per ciascuna volta in cui non obbedisca gli venga applicata una multa. Differisce in ciò dal laudo di S. Nicolò, che per la prima citazione non obbedita fissa una pena, rimettendone, per le due successive, la fissazione all'*arbitrio domini Capitanei et Iuratorum.* A S. Nicolò l'aver applicata la composizione dell'intero banno comunale solamente per la disobbedienza alla terza *ammonizione,* dà a dividere come questa triplice *ammonizione* mantenga tutto il suo carattere storico e quindi che l'autorità giurisdizionale del marico e dei laudadori è sempre autorità pacificatrice. Mentre qui la *citazione* non obbedita per la quale si applica la multa ordinaria, cioè fissata dallo statuto, è la prima: le altre due sono multe straordinarie arbitrarie. Per rispetto all'antica consuetudine si mantennero nello statuto le tre citazioni: ma si condannava ormai per intero per la prima. Ciò evidentemente proveniva dal fatto che non si trattava più di una *ammonitione* ma di una *citazione* (1): il giudice cioè giudicava non pacificava, quindi gli ordini suoi dovevano esser obbediti, non si doveva *pro bono pacis* ammonire più volte il consociato, come faceva col fedele ricalcitrante un tempo il vescovo. Le tradizioni del passato e un ultimo residuo di azione pacificatrice nella autorità giudicante del Capitanio, che trovava una corrispodenza nei precedenti statuti, volevano che si mantenesse questa costumanza delle tre citazioni: la pena che si applica ai contravventori dimostra però che avevano perduto, quasi completamente il loro carattere e che l'autorità regoliera un tempo autorità pacificatrice stava mutandosi in giudicatrice.

Le relazioni che intercedono, come appare dai precedenti statuti, tra proprietà nella comunità e la personalità dei congregati appariscono nel modo più chiaro negli statuti seguenti, che passo ad esaminare.

Il forestiero (2) ed il povero (stat. 54) non possono agire in giudizio se non trovano chi presti cauzione per loro del pagamento delle spese in caso di soccombenza.

Il commercio e tutte quelle cause morali, religiose e politiche che determinano il progresso sociale portarono il riconoscimento della capacità di diritti civili (3) anche a coloro che non appartenevano alla *gens* primitiva (che aveva dato origine alla odierna comunità) i quali per ciò non avevano diritto di usare del matrimonio *famigliare* e non erano quindi in seguito divenuti i cittadini o proprietarî del comune. Era oltre ai regolieri o proprietarî da riconoscere questi diritti anche a coloro che fin *ab origine* non appartenevano a quella ma ad altra *regula,* cioè ai forestieri, ed a quelli che non appartenendo nè ad essa nè ad altre non avvevano ereditato alcun dominio, cioè ai poveri. Rimaneva sempre indiscussa

(1) Ed infatti mentre a S. Nicolò si usa la espressione *prima vice* e *prima amonitione*, qui si usa quella di *citatione.*
(2) Stat. 53. La stessa norma, comunissima del resto, derivando dall'antico modo con cui si proteggeva il forastiero, vedi anche in *Stat. Cad. (rif. ven.)* III. 37 ecc.
(3) Non i politici.

l'antica costituzione gentilizia, quindi la proprietà nella comunità era indice della capacità di diritti (1) e di fronte alle esigenze del progresso il quale imponeva che anche al non gentile e quindi non proprietario, si riconoscessero i diritti civili, la proprietà regoliera mantenne la primitiva importanza, per la quale un *gentile* faceva sua la lite del *non gentile* (forastiero o pevero) per ciò che riguarda il mantenimento della pace, nel senso che prometteva che l'azione, se ingiusta, non sarà per lasciar traccia nel patrimonio del consociato ingiustamente assalito, nè un perturbamento nell'azione delle autorità regoliere chè percepiranno ciò che è loro dovuto per l'azione invocata: mettendola così nella condizione di non avere preferenze e di assicurare l'equo corso della giustizia.

La natura antica gentilizia di questa proprietà privata del regoliere (2) è ancora vivamente sentita nello statuto nostro anche per ciò che riguarda il diritto di preempzione della *regula* o *gens* (3) e la tutela degli orfani dei regolieri.

Chi vuol vendere o locare i suoi beni deve annunciarlo pubblicamente un mese prima della conclusione del contratto affinchè abbiano modo i suoi concittadini di acquistarli o di locarli essi (4). La terra famigliare rappresenta per la regola una persona fornita di tutti i diritti e dei corrispondenti doveri, quindi le era necessario di conservare ai suoi consociati la proprietà. Se un forestiero o chi per antico vincolo di consanguineità non apparteneva a quelle famiglie, che formavano la regola e quindi non aveva acquistato dai suoi maggiori alcun diritto a compartecipare del demanio pubblico comunale, acquistasse terreno regoliere, la comunità, perdeva un proprietario, ossia un cittadino: che aveva il possesso del terreno perchè, come gentile, aveva contemporaneamente l'obbligo di fare certe prestazioni di comune interesse sociale; donde era venuta la conseguenza che alla terra del libero si considerarono congiunte certe pubbliche funzioni (5): e da ciò tale retratto cittadino. E la locazione, trasferendo l'uso della terra, si concepiva come una alienazione di essa, per cui si stabiliva per qualunque locazione il pagamento della solita *intrata* (stat. 59). Questa norma, comune ad altri statuti, caratterizza il dominio del regoliere, più che vera proprietà esso è uso del terreno.

Quando un regoliere muore, la *regula* ne provvede di tutore gli orfani. *Ius publicum* il quale investe tutta la personalità del pupillo: la sua educazione e la conservazione dei suoi beni. Il tutore deve ogni anno far la resa di conto della sua gestione, perchè si possa sorvegliare la gestione economica del patrimonio dell'orfano, sul quale si basa la sua personalità politica e civile e con la conservazione di questa, la conservazione di una delle famiglie componenti la *regula* (stat. 60).

---

(1) Quindi coloro che la perdevano davano a divedere di non essere degni di avere diritto nel comune e da ciò l'infamia conseguente alla *cessio bonorum* e le conseguenti cerimonie ridicole ed ignominiose a cui doveva sottostare il cedente (MIO *Stat. di Padova* cit. pag. 36 nª 11 e 37 nª 1).

(2) Conf. TAMASSIA *Il diritto di prelazione e l'espropriazione forzata negli statuti dei comuni italiani* (in *Archivio Giuridico*) Bologna 1885 pag 11 nº 2 e 3.

(3) Conf. il *retratto cittadino:* TAMASSIA il *retratto* cit. pag. 43 nª 3 e 44 nª 1.

(4) La stessa norma si trova nelle leggi germaniche, in stat. di Gotlandia ed in quelli delle città tedesche (TAMASSIA *Il retratto* cit pag. 9 e 10), forse questa popolazione longobarda mantenne tal norma fra le sue consuetudini anche perchè era in diretto e frequente contatto con paesi tedeschi?

(5) Conf. il diploma del 1142 dato a Ratisbona da Corrado III al vescovo di Feltre (edito in *Notizie dei Vescovi di Feltre e di Belluno* di RAMBALDO DEGLI AZZONI, raccolta CALOGERA' tom. XXXIV pag. XLVII) che riconosce il retratto vescovile per la terra *herimannorum : adijcentes etiam præcipimus, ut nulli unquam personæ liceat aliquo tempore terram herimannorum emere, vel violenter auferre, et si aliquis terram herimannorum comparaverit, propter quam causa Ecclesia Herimanniam perdat, potestate habeat Episcopus tam iste, quam successores sui terram recipere unde Hermannia et pubblica functio exire solebat.*

Questi rapporti tra personalità e proprietà si fanno poi sempre più manifesti quando si pon mente che fra questi trovarono posto lo stat. 56, che punisce la violazione del confine di un podere e quello col quale, secondo le nuove idealità del progredito diritto punitivo, si punisce di morte chi viola una donna od una vergine (statuto 57). La violazione dunque di un confine e quella di una donna aveva, per la base economima e sociale del diritto regoliere la stessa importanza, e dovevano esser messe insieme perchè rispondevano ad una stessa idealità ed erano per la regola lo stesso delitto: quantunque il nuovo e progredito diritto penale imponesse per il violatore della donna la più forte pena della morte (conf. pag. 64 n. 4).

Vengono finalmente le ultime norme.

La vedova ha diritto alla restituzione della dote, se voglia vivere separata dai figli (stat. 60). Ciò non è più in armonia col vecchio diritto gentilizio: e l'inciso *uolens se partire* mi sembra che indichi che se le nuove tendenze giuridiche, che andavano portando ad un riconoscimento nella donna sempre maggiore di capacità giuridica, trovarono in questa norma un'eco, tuttavia si vedesse con sfavore che la vedova si separasse dai suoi figli, uscendo dalla loro *famiglia* o tutela.

Lo statuto 68 proibisce al regoliere di pagar tasse ad alcuno: in quella vece essi sono obbligati a cacciare tre volte ogni anno per conto del Capitanio (stat. 61): al solo regoliere è permesso di cacciare nel territorio della Rocca (stat. 63), riservandosi alla *regula*, ossia ai suoi componenti, questo diritto *regale* (1).

Vi è ancora una parte del terreno che, per lo scopo a cui è destinato, è rimasto in godimento comune dei regolieri, cioè i pascoli: essi conservano l'antico carattere della proprietà gentilizia. Infatti come il diritto di proprietà spetta solamente ai componenti del gruppo rocchigiano, perchè ad essi solamente spettava in antico l'uso di esso quando non era stato ancora assegnato definitivamente alle singole famiglie, così su questi pascoli che, per necessità di cose, si mantennero indivisi, non possono pascolare che gli animali dei rocchigiani, nè essi possono condurvi animali estranei alla regula (2).

7 — Norme seguite nella pubblicazione.

Non ho tenuto conto che del ms. che si trova nella biblioteca del seminario Gregoriano.

Questo infatti era il testo ufficiale nè vi sono varianti fra esso e la copia contenuta negli atti del maggior consiglio bellunese e quella privata del Barcelloni. In questa non si possono notare come varianti gli errori di trascrizione, che si riducono all'aver sostituito, a quanto pare, in alcuni punti il *seu* dell'originale con un *siue* e l'aver sostituito il dittongo *æ* in luogo del semplice *e*, mentre qua e là il notaio omise o mutò qualche parola, ma sono inesattezze rarissime. D'altra parte quella del Barcelloni è una copia privata; quella fatta negli atti del consiglio dei nobili di Belluno non si consultava nella pratica,

(1) Di queste norme sulla caccia riservata ai regolieri e da cui sono esclusi i forastieri e probabilmente (quantunque non se ne parli esplicitamente) i poveri, parlerò nel mio lavoro sui comuni rurali bellunesi: ricordo per ora che è norma comune e ricordo simili disposizioni contenute negli *statuti del Cadore* editi dal RONZON a pag. 44 col. 11ª stat. 34, e *Mel* pag. 80 stat. 81.

(2) Stat. 65 conf. pag 27 nª 7 e *Mel* pag. 80 stat. 81.

anzi non rappresentava che una riproduzione identica all'originale e se ne differisce in qualche cosa tali varianti non sono che ortografiche e di nessun valore.

Stampando quindi il testo autentico senz'altro, ho riprodotto in carattere **grassetto** i rubri e le lettere iniziali di ciascun statuto, perchè nell'originale sono scritti in rosso ed in carattere più grande. Essi nell'originale sono stati scritti metà nel rigo superiore dello statuto antecedente e nell'ultima parte del primo rigo dello statuto a cui si riferiscono; gli ho messi nello spazio che è tra statuto e statuto per non ingenerare confusione. Del resto oltre a segnare i righi e le pagine dell'originale, ne ho conservato scrupolosamente la spaziatura e l'ortografia.

Ho aggiunto in *corsivo* in cifre arabiche, a lato di siascun rubro, la numerazione progressiva di esso per facilitarne lo studio, quantunque ciò non si trovi nell'originale.

Non ho fatto seguire lo statuto dai posteriori documenti, che furono aggiunti nell'autentico a volta a volta che venivano prese delle deliberazioni riguardanti la Rocca, perchè si possono trovare nell'edizione degli statuti di Belluno, fatta nel secolo scorso dall'Alpago (1).

---

(1) *Statutorum Magnificæ civitatis Belluni libri quattuor* Venetiis Tivanum 1747, da pag. 521 a pag. 543 intitolato *De iurisdictione magnificæ civitatis Belluni super Rocham Pectoris privilegia, partes, ducales, ac terminationes* dove sono contenuti tutti gli atti relativi alla Rocca in relazione a quanto si riferisce al dominio su di essa della comunità bellunese, principiando dalla prima lettera del 26 Giugno 1392. Vedi pag. 50 nª 7.



CAPITOLO V.

TESTO DEGLI STATUTI DELLA ROCCA DI PIETORE

IN nomine domini nostri Iesu Cristi. Amen. Et ad honorem laudem et reue ¦ rentiam statum et conseruacionem Illustrissimi ac Jnuictissimi principis | et domini nostri domini Sigismundi dei gratia Romanorum Regis et | semper augusti. Ac hungarie dalmacie. Croactie. et c. Regis. | domini nostri graciosissimi. Nec non domini et maioris districtus | Ciuitatis Belluni et c. Hec. sunt statuta et ordinamenta Comunis et | hominum districtus Roche depectoris facta composita et compillata per | Infrascriptos homines et personas. videlicet per Ser Çanusium de sot | federa. Ser Iohannem quondam Ser Marchi de la tieça. Ser Johannem quondam | Barbani de Muvedo. Ser Gasparum de subaguda. Electos ad | predictum opus faciendum per Comune et homines districtus Roche depecto | ris. Ex auctoritate arbitrio et bailia eisdem comissas per totam comunitatem | ipsius districtus. Sub Regime Egregij et famosij legum doctoris | domini Cosme degroctis de aretio. Pro Sancta Romanorum Regia | Magestate honorabilis vicarij et Rectoris Ciuitatis et districtus | Belluni. Nec non et districtus Roche depectoris. Curente Anno ana ¦ tiuitate domini Millesimo quadragentessimo decimoseptimo Indicione decima. |

IN christi nomine. Amen. Jncipit prima pars statuti ed ordinamentorum in qua quidem | scripta et compilata sunt statuta et ordinamenta ordinata per suprascriptos | viros siue compillatores dicti districtus Roche depectoris loquentia de multis | consuetudinibus antiquitus consuetis in dicto districtu Roche de pectoris. |

1 **de ordine domini Capitanij. Rubrica.**

Statuimus et ordinamus quod dominus Capitanius Roche depectoris qui pro | tempore fuerit teneatur et debeat sedere pro tribunali ad banchum Juris | cum Juratis uel Consulibus tunc temporis lectis ad Jus redendum cuilibet persone ¦ districtus Roche de pectoris. per tres uices in anno. videlicet. primo ad festum omnium ¦ sanctorum. Secundo ad festum sancti Georgij. tercio ad festum Scti Michaelis de | mense Septembris. Saluo quod si esset necesse alicui persone terrene quod teneatur | et debeat venire et sedere cum Juratis uel

consulibus suis omni die sabati expensis | perdentis questionem. Item si esset necesse alicui persone forensi quod teneatur venire *(pag. 1 b)* et cum Juratis uel consulibus suis sedere omni die Mensis uel anni expensis etiam | questionem perdentis. quod si contrafecerit predictus dominus Capitanius in libris vi | gintiquinque. p.r condempnamus. Medietas cuius pene perueniat Comunitati Belluni | Et alia medietas Comunitati Roche depectoris. |

2 **Quot dominus Capitaneus non sedere debeat sine quatuor luratis uel consulibus.**

Item Statuimus quod dominus Capitanius dicte Roche depectoris non de | beat sedere ad banchum Juris pro Jure redendo sine quatuor Iuratis | uel consulibus electis. quod si contrafecerit in libris vigintiquinque. p.r condempnamus | taliter quod medietas pene perueniat Comunitati Belluni. Et alia medietas pene | 'dicte Comunitati Roche depectoris.

3 **de electione luratorum uel consulum fienda.**

Item Statuimus et ordinamus quod legantur sex boni homines de dicto districtu ro | che de pectoris omni anno infesto omnium sanctorum qui sedeant cum domino capi | taneo ad banchum Juris.

4 **de officio Juratorum uel consulum.**

Item Statuimus et ordinamus quod quilibet Juratus uel consul tenea | tur sedere pro tribunali ad banchum Juris vnaa cum domino Capitaneo | omni die in qua sedet dominus Capitaneus. dum modo preceptum fuerit sibi factum per preco | nem. et si aliquis ipsorum Juratorum uel consulum contrafecerit aut non obedierit Jnli | bris quinque. p.r condempnamus ipsum Et due partes ilius pene perueniant domino | Capitaneo et alia pars dicte Comunitati Roche.

5 **de sac.° prestando Juratis uel consulibus.**

Statuimus et ordinamus quod per dominum Capitanium dicte Roche | latum et datum sit sacramentum illis sex hominibus lectis per dictam Comunitatem | dicte Roche ad sedendum ad banchum Juris cum ipso domino Cap. quod Recte et Juste | redent Jus cuilibet persone petenti sub officio suo.

6 **de pena Juratorum, uel consulum qui officium facere recusarent.**

Item Statuimus et ordinamus quod quilibet qui electus fuerit Iuratus | uel consul stare debeat in officio illo per vnum annum. Et si aliquis contra | fecerit in libris tribus. p.r condempnamus. Cuius pene due partes perueniat do | mino Capitanio. Et alia pars dicte comunitati Roche.

7 **de electione preconis et eius sacramento**

Item Statuimus et ordinamus quod eligat omni anno in dicto | districtu Roche pectoris vnus preco. Et quod dominus Capitaneus dare de *(pag. 2)* beat eisdem sacramentum de recte faciendum officium et si talis persoua lec | ta officium recusauerit facere in soldis centum paruorum condempnamus. due | partes cuius pene perue niant domino capitaneo et alia pars comunitati pre | dicte roche de pectoris.

8 **de officio preconis Rubrica.**

Statuimus et ordinamus quod preco comunitatis Roche de pectoris teneatur | et debeat obedire cuilibet persone tam teriene quam forensi videlicet | ad accipiendum pignora et portandum in manu Jurati. ad intromittendum. | sequestrandum precipiendum in termino et ad faciendum omnia que sunt et er | unt necessaria domino Capitaneo et comunitati Roche quod si non fecerit aut | recusauerit facere in soldis centum. p.r condempnamus taliter

quod due partes | pene perueniant domino Capitaneo. Et alia pars dicte Comunitati Roche.

9 **de salario preconis.**

Item Statuimus et ordinamus quod preco districtus de pectoris habeat ad com | mandandum in termino et ad intromittendum aliquod pignus soldum vnum pro | qualibet uice. Item ad accipiendum aliquod pignus et portandum in manu Iu | rati habeat soldos duos paruorum quod si acceperit plus dicto premio ordinato in soldis | viginti condempnamus taliter quod due partes illius pene perueniant domino Capitanio | et alia pars dicte comunitati Roche de pectoris. |

10 Item Statuimus et ordinamus quod dictus preco habere debeat ascosore affictu | um Roche depectoris omni et singulo anno soldos viginti p. pro labore | suo et officio suo. Item adomino Capitanio dicte Roche ut teneatur facere omnes proclama | ciones necessarias omni et singulo anno soldos viginti paruorum.

11 **de pignoribus non acipiendis.**

Statuimus et ordinamus quod Nulus homo nec persona audeat nec possit personaliter accipere nec accipi facere aliquod pignus nec pignora alicuius | persone sine precone. Nec intromittere causa alicuius debiti. Saluo quod si esset aliqua | persona que fugeret extra dictrictum Roche de pectoris aut fugitiua recederet quod | quelibet persona possit et ualeat per unum diem intromittere et sequestrare per | sonaliter donec inueniat preconem dicti districtus. Et si aliqua persona contrafecerit in | libris vigintiquinque p. condempnamus. Cuius pene due partes perueniant domino Capitanio | et alia pars dicte Comunitati Roche de pectoris.

12 **Quod nulus audeat exire extra districtum Roche de pectoris ad petendum de Jure suo.**

(p. 2 b) Item statuimus quod nullus homo nec persona districtus roche de pectoris habens | causam cum aliqua persona dicti districtus audeat ire extra districtum predictum ad pe | tendum Jus aliquod coram aliquo Judice. set primo petat Coram domino Capitaneo | Roche de pectoris et coram Iuratis et consulibus dicte Roche. Et si aliquis contra | fecerit in libris quinquaginta p. condempnamus. Cuius pene due partes perueniant domino | Capitanio. Et tercia pars dicte comunitati Roche depectoris.

13 **Quod nulus teneatur rendere extra districtum.**

Statuimus et ordinamus quod nulus homo nullaque persona | districtus predicte Roche de pectoris teneatur respondere de Jure Coram aliquo Ju | dice ad peticionem alicuius persone. Sed primo petat Coram domino Capitanio et coram | Juratis uel consulibus. Saluo quod si esset aliquod dubium quod dominus Capitanius aut | Jurati nescirent de Jure uidere quod possit ire ad consilium extra dictum districtum. Item | quod si aliqua partium uelet se appellare post sententias latas quod possit se appellare. |

14 **de fideiussione danda siquis uelet se appelare.**

Item statuimus et ordinamus quod si esset aliqua persona que post sententias latas uelet | se appelare extra districtum predictum quod primo det vnum fideiussorem bonum indicto | districtu de expensis factis vel fiendis in lite et possit se appellare usque ad di | es viginti. aliter sententia remaneat firma.

15 **Qualiter pignora debent poni in manu Iurati.**

Item Statuimus et ordinamus quod preco predicti districtus | teneatur et debeat ad

peticionem cuiuslibet persone accipere aut Jre ad accipi | endum pignora et ipsa presentare debeat in manu Jurati.

16 **per quot dies pignus debet stare in manu Jurati.**

Item statuimus et ordinamus quod quidlibet pignus quod presentatum fuerit per | preconem dicte Roche de pectoris in manu Jurati ad peticionem alicuius districtu | alis stare debeat in eius manu dicti Jurati adie presentacionis vsque ad quindecim dies | proxime venturos et complectis dictis quindecim diebus dictus Juratus tene | atur et debeat extimari facere illud pignus uel pignora cum tribus bonis | viris apud se adpeticionem Creditoris dando dictis tribus hominibus sacramen | tum de recte extimando. Et extimatis dictis pignoribus quod fiat datio et | solucio dicto Creditori per dictum Juratum in dicto termine prefixo. Et si aliquis Iu | ratus contrafecerit uel extimare noluerit predicta pignora in dicto termino prefixo in | libris quinque p. condempnamus. Cuius pene due partes perueniant domino Capitanio *(pag. 3)* et alia pars dicte comunitati Roche depectoris.

17 **de difalcacione pignoris extimati.**

Statuimus et ordinamus quod de quolibet pignore extimato causa debiti per | Juratum possit et debeat diffalcare quartum de dicta extimacione et illud | quartum perueniat creditori si dicto creditori placebit diffalcare.

18 **de exactione pignoris extimati.**

Item statuimus quod quelibet persona cui acceptum fuerit | aliquod pignus per preconem et positum fuerit in manu Jurati et dictus Juratus | predictum pignus extimauerit et extimare fecerit et dicionem fecerit dicto Credi | tori quod possit per unum diem post extimacionem dicti pignoris factam, dictum pignus | exigere.

19 **per quot dies debeant stare pignora acepta per forensem penes Juratum.**

Statuimus et ordinamus quod pignora accepta per forenses terrienis et presentata | Jurato quod dictus Juratus adie presentacionis facte per preconem alicuius pignoris | vsque ad quinque dies in manu sua tenere debeat. Et complectis quinque diebus quod talis | Juratus teneatur et debeat ipsum pignus uel pignora extimare facere cum tribus | bonis hominibus apud se secundum ordinem superius notatum. Et si aliquis Ju | ratus contrafecerit uel extimare noluerit pignora habita in manu sua uel | execucioni non mandauerit in soldis centum condempnamus Cuius condempnacionis due | partes perueniant domino Capitanio et tercia pars dicte Comunitati Roche.

20 **de Reuellacione pignoris.**

Item statuimus quod si aliqua persona reue | laret aliquod pignus preconi uel alicui alteri persone causa solucionis alicuius | debiti inlibris tribus p. condempnamus. due partes cuius pene perueniant domino Ca | pitanio et tercia pars perueniat Comunitati Roche depectoris.

21 **de pena accipientis uel facientis accipere aliquod pignus indebite.**

Statuimus et ordinamus quod si aliqua persona acciperet uel per preconem | accipere faceret aliquod pignus indebite in soldis viginti. p. condempnanus | Cuius pene due partes perueniant domino Capitanio. Et tercia pars comunitati Roche. |

22 **de electione Juratorum qui faciunt extimare pignora.**

Item statuimus et ordinamus quod eligantur omni anno vnus Juratus in qua | libet regula dicti districtus Roche depectoris qui debeat tenere in manu | sua pignora et ipsa extimare et execucioni mandare.

23 **de salario Iurati.**

Item statuimus et ordinamus quod quilibet Juratus dicti districtus | accipere possit pro labore suo soldum vnum p. proqualibet libra soldorum (*p. 3 b*) usque ad sumam librarum decem p. et si aliquis iuratus plus acceperit in soldis | viginti p. condempnamus Cuius banni due partes perueniant domino Capitanio et | tercia pars comunitati Roche predicte.

24 **de pena porcorum et porcarum Indampnum Inuentorum.**

Statuimus et ordinamus quod si aliqua persona inueniret aliquem por | chum uel porcham in suis dampnis quod possit conducere ad domum suam | et ponere instabulis suis uel in manu Jurati illius regule in qua in | uenta fuerit illa bestia indampuum. et quod Juratus teneatur facere sibi ex | stimare dampnum cum duobus hominibus Et refficiatur sibi pro dampno habito | et condempnetur dictus porcus uel porca proquolibet capite insoldis quinque | p. de die. de nocte autem in soldis decem. Cuius pene due partes perueni | ant domino Capitanio et tercia pars Comunitati predicte Roche.

25 **de pena pecudum et caprarum et simillium animalium.**

Item statuimus quod si aliqua persona inueniret aliquam pecudem Castro | num arietem agnum Capram Jrchum uel capretum in suis dampnis quod | possit conducere ad domum suam uel ponere in manu Jurati illius Regu | le in qua inuenta fuerit talis bestia indampnum. qui Juratus teneatur facere | extimare sibi dampnum factum per dictam bestiam uel bestias cum duobus hominibus | et sibi refficiatur pro dampno. Et condepnetur pecus et capra pro quolibet capite in paruis sex. cuius pene due partes perueniant domino Capitanio | et tercia pars Comunitati predicte Roche.

26 **de pena bouium et Vacarum.**

Item statuimus quod si aliqua persona inuenerit aliquem bouem uel ua | cam in suis dampnis asancto Georgio vltra vsque ad sanctum Michaelem | de mense septembris et quindecim diebus post possit et ualeat conducere | ipsam bestiam seu bestias in domum suam uel in manu Jurati illius Regule | in qua inuenta fuerit tallis bestia ponere. Qui Iuratus teneatur sibi fa | cere extimare dampnum illatum cum duobus hominibus et sibi soluatur pro damp | no illato et talis bestia inuenta in dapnum condepnetur in soldis duobus pro | singulo capite de die de nocte condemnetur in soldis quatuor. Cuius banni due | partes perueniant domino Capitanio et tercia pars predicte Comunitati.

27 **de pena equorum equarum mullorum et mularum asinorum uel asinarum.**

Item statuimus quod si aliqua persona inueniret in suis dapnis aliquem (*pag. 4*) equum equam mullum uel mullam asinum uel asinam adie sancti Georgij vltra vsque | ad quindecim dies post festum sancti Micaelis de mense septembris possit condu | cere in domum suam uel ponere in manibus Jurati illius regule in qua inuen | ta fuerit similis bestia qui Juratus teneatur sibi facere extimare dampnum | factum cum duobus hominibus et sibi soluatur oro dampno facto et talis bestia in | uenta in dampnum condempnetur de die in soldis tribus p. de nocte uero insoldis | sex. p. pro quolibet capite et due partes illius pene perueniant domino Ca | pitaneo et alia tercia pars Comunitati predicte.

28 **Siquis uelet intrare intrare in domum alicuius vltra uelle domini.**

Statuimus et ordinamus quod si aliqua persona intraret in domum alicuius persone | ad malegratum suum de die. uel de nocte causa percuciendi aliquam personam | illius domus aut causa dampnandi domum predictam quod talis persona condenetur | inlibris quin-

quaginta. p. ita quod due partes ipsius pene perueniat domino Capitaneo | et tercia par Comunitati Roche predicte.

29 **siquis uocabit aliquam meretricem.**

Item statuimus et ordinamus quod sialiquis uocaret aliquam feminam meretricem | e ipsa possit probare per unam personam in soldis quadraginta p. condempnetur | Cuius pen due partes perueniant domino Capitaneo et tercia pars Comunitati predicte |

30 **siquis aliquem faceret per gullam mentiri.**

Item statuimus quod si aliqua persona faceret mentiri aliquam personam per gul | lam Coram domino capitaneo aut vbicumque esset in dicto districtu insoldis | viginti. p. condempnetur Cuius pene due partes perueniant domino Capitanio et tercia | pars dicte Comunitati.

31 **Quomo possit aliquam accusam Retrahij.**

Statuimus et ordinamus quod si aliqua persona fecerit aliquam in cussam uel ac | cusacionem coram domino capitaneo aut Juratis uel consulibus de aliqua offensa | sibi fact parua uel magna quod possit et ualeat retrahere illam incusam uel | accusacionem adie i qua facta fuerit vltra usque ad octo dies uenturos. Et | si aliqua persona aliquam accusacionem retrasserit uel retrahere uoluerit primo sol | uat soldos viginti. p. domino capitani et Comunitati.

32 **siquis peruim aliquam mulierem duxerit extra districtum.**

Item statuimus et ordinamus quod si aliqua persona duceret uel minaret extra *(pag. 4 b)* districtum Roche de pectoris aliquam mulierem Juuenem uel senem per uim quod habea bannum | de districtu predicto et Ciuitatis Belluni et si aliqua bona mobilia uel im mobilia | sua inueniuntur in dicto districtu quod confiscentur. quorum bonorum due parte perueniant | domino Capitanio et tercia pars Comunitati predicte Roche Et si casus occureret quod in dicto | districtu et Ciuitatis Belluni Caperetur quod caput aspatulis eius absidatur

33 **de omicidio.**

Statuimus et ordinamus quod siqua persona Inter | ficeret aliquam aliam personam i dicto districtu et non caperetur quod adicto distri | ctu et ciuitatis Belluni perpetualite banniatur. et omnia sua bona mobilia uel im | mobilia confischentur quorum bonorum du partes perueniant domino Capitanio et | tercia pars Comunitati predicte.

34 **de Jnsultu et agressura.**

Item statuimus quod si aliquis faceret insultum uel agresuram supra stratas | contr aliquam personam cum armis in libris quinquaginta. p. condempnamus | Cuius pene du partes perueniant domino Capitanio et tercia pars Comunitati predicte Roche. |

35 **de uulneribus et percussionibus.**

Item Statuimus et ordinamus quod si aliquis aliquem vlne | raret cum gladio ense lance bastone uel alijs armis Inlibris vigintiquinque. p. condempnetur pro quolibet vulnere facto Cuius pene due | partes perueniant domino Capitaneo et tercia pars Comunitati predicte Item condempnamus tales | personas vulnera facientes pro dampno et interesse tali vulnerati in libris decem paruorum | que perueniant dicte tali persone vlnerate Et teneatur e debeat soluere expentas fac | tas pro medico et medicinis et alijs necessarijs donec tali persona vulnera | ta fuerit ab ipso vulnere liberata.

36 **de uulneribus cum lapide factis.**

Statuimus et ordinamus quod si aliquis percuteret aliquem cum aliquo lapide | cum effusione saginis in libris vigintiquinque. p. pro qualibet percussione condemp | netur Cuius condempnacionis due partes perueniant domino Capitaneo et tercia pars dicte | Comunitati Item condempnamus talem personam vulnera facientem in libris decem. p. pro damp | no et interesse taliter vulnerati que ipsi vulnerato perueniant. Item ad soluendum omnes expen | sas factas pro medico et medicinis et alijs necessarijs donec ipsa persona | taliter vulnerata ab ipso vulnere fuerit liberata.

37 **de amenacionibus armorum.**

Item statuimus quod si aliqua persona Irato animo causa percuciendi amenaret contra *(pag. 5)* aliquem aliqua arma Nulla tamen percussione subsequente in soldis Centum. p. condempnetur pro qualibet | vice. Cuius pene due partes perueniant domino Capitaneo. et tercia pars dicte Comunitati |

38 **de euaginacione armorum.**

Item statuimus quod siquis euaginauerit | ensem gladium aut cutellum animo irato causa percuciendi aliquem in libris tri | bus. p. pro qualibet euaginacione condempnetur. Cuius pene due partes perueniant domino | Capitaneo. et tercia pars dicte Comunitati.

39 **de percussionibus factis cum bastono.**

Item ordinamus quod siquis cum bastono baculo uel aliquo alio astille animo | Irato aliquem percusserit. insoldis quadraginta. p. condempnetur pro qualibet per | cussione et amenacione. Cuius pene due partes perueniant domino Capitaneo et tercia pars | dicte Comunitati Roche depectoris.

40 **de percussionibus factis cum pugno.**

Item statuimus et ordinamus quod siquis irato animo cum pugno clauso aliquem | percussit in soldis quadraginta. p. condempnamus. Cuius pene due partes perueni | ant domino Capitaneo et tercia pars dicte nostre comunitati.

41 **de armis necessarijs pro qualibet masaria.**

Statuimus et ordinamus quod quilibet masarius tenens in dicto districtu | Roche depectoris Masariciam teneatur et debeat habere et tenere in eius | domo tot arma que pro vno pedite sufficiant videlicet vnam lanceam spatam | uel cutellum et aliquas imbrcaturas vt si casus aliquorum innimicorum occure | ret quod passus predicti districtus possit custodiri. Et siquis masarius contraface | ret uel predicta arma non haberet aut tante temeritatis fuerit quod tenere recus | sauerit in libris decem. p. condempnetur Cuius pene due partes perueniant domino Capitaneo | et tercia pars Comunitati predicte Et nichilominus compellatur tenere ipsa arma.

42 **de electione Iuratorum qui viças et nemora custodiant.**

Statuimus et ordinamus quod omni anno eligatur pro unaquaque regula distric | tus Roche de pectoris vnus Juratus qui custodiat omnes viças et ne | mora uiçarum et mansorum.

43 **de pena incidentium aliquod in vicis.**

Item Statuimus et ordinamus quod nulla persona | incidat nec incidere faciat aliquod lignum ad comburendum uel ad faciendum | carbonem in aliqua viça uel nemore viçarum dictarum regullarum et siquis contrafe | cerit in soldis viginti. p. pro quolibet ligno inciso

condempnamus. Cuius pene due *(pag. 5 b)* partes perueniant domino Capitaneo et tercia pars Comunitati predicte.[1]

44 **da pena incidentium aliquod maderium uel stangam asepe.**

Statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat uel presumat | incidere nec incidi facere aliquod maderium uel aliquam stangam | asepe uel aliquod aliud lignum ad comprandum Jndictis viçis et in nemoribus | viçarum predictarum Regularum absque licentia Juratorum dictarum Regularum. Et siquis | contrafecerit in soldis viginti. p. condempnetur pro quolibet ligno inciso Cuius | pene due partes perueniant domino Capitanio. et tercia pars Comunitati predicte |

Item statuimus quod nulla persona audeat vel presumat incidere vel | incidi facere aliquem arborem siue lignum quod sit supra aliquam viam | publicam uel supra aliquam domum vbi esset periculum lauine. Et siquis | contrafecerit in soldis. uiginti. p. condempnetur. Cuius pene due partes per | ueniant domino capitanio et tercia pars Comunitati predicte. hoc saluo quod siquis haberet | aliquod nemus in suo manso uel imprato suo quod possit facere de eo tamquam de | re sua propria.

45 **de dampno dato per aliquem modum.**

Statuimus et ordinamus quod sialiqua persona persone alicui modo aliquo uel forma | aliquod dampnum infereret stetur sacramento passi vsque ad sumam librarum quinque p. | et vltra si poterit probare de dampno sibi facto per vnum bonum testem | idoneum bone opinionis et fame. Et talis persona que dictum (?) dampnum facere (?) | ut refficere dapnum teneatur. Et in soldis viginti p. condempnetur. Cuius | pene due partes perueniant domino Capitanio et tercia pars Comunitati predicte |

46 **de omicidiarijs captis.**

Item statuimus et ordinamus quod siquis Interfecerit aliquam personam et | caperetur ducatur ad locum Iusticie deputatum et ibi caput eius | aspatulis Incidatur.

47 **de omicidiaris bannitis et postea captis Rubrica.**

Statuimus et ordinamus quod siqua persona habuerit banum adi | strictu Roche per modum quod perderet uitam. et sua bona tempore primi | banni accepta fuerint per dominum Capitanium Et Comunitatem predictam Et ca | sus occureret quod caperetur et de ipsius persona Justicia fieret quod *(pag. 6)* omnia bona accepta redantur heredibus suis aut cui Judicare uoluerit |

48 **de furto librarum vigintiquinque.**

Statuimus et ordinamus quod siquis furaretur tantum quod ascenderet vsque ad sumam librarum vigintiquinque. p. quod teneatur et debeat redere | vsque ad octo dies predictas libras et in libris quindecim p. condempnetur. Cuius | condempnacionis due partes perueniant domino Capitanio et tercia pars dicte Comuni | tati. et adicto districtu et Ciuitatis belluni per decem annos continuos ban | niatur Et si non haberet vnde posset redere illud furtum et ipsas libras | quindecim vsque ad quindecim dies quod frustetur et buletur cum vno fero | calido in fronte et adistricto predicto et Ciuitatis Belluni banniatur |

49 **de pena furantium vltra sumam librarum vigintiquinque.**

Item statuimus et ordinamus quod siquis comitteret aliquod furtum a | vigintiquinque libris superius et caperetur quod ad locum Justicie ducatur | et ibidem laqueo ad furcam per gullam suspendatur. Et si fugeret taliter | quod non possit capi perpetuo adicto di-

strictu et Ciuitatis Belluni baniatur | et omnia ipsius bona sique haberet confiscentur. Quorum bonorum due partes | perueniant domino Capitanio et tercia pars predicte Comunitati.

50 **de illis qui uocant aliquas personas latrones.**

Item statuimus et ordinamus quod siquis homo uel persona uocaret aliquam | personam latronem uel asansinum uel manegoldum. insoldis quadragin | ta paruorum condempnetur. Cuius pene due partes perueniant domino Capitanio. et tercia pars | comunitati predicte.

51 **de uerbis iniuriosis.**

Item ordinamus et statuimus quod siqua persona dixerit alicui persone | verba iniuriosa insoldis quinque. p. condempnetur. Cuius pene due partes perueniant domino Capitanio. et tercia pars Comunitati predicte.

52 **de illis qui nolunt obedire preceptis sibi per preconem factis.**

Statuimus et ordinamus quod si aliqua persona fuerit citata in termi | no per preconem Coram domino Capitanio et Iuratis et noluerit obedire | in soldis decem. p. pro prima citacione condempnetur et pena predicta perue | niat vt supra dictum est. Et si noluerit obedire usque ad tres vices | uel ad tercia precepta sibi facta per preconem quod arbitrio domini Capitanii et *(pag. 6 b)* Juratorum uel consulum sit condempnare talem personam inobedientem et ipsam obediri facere. |

53 **de fideiussione prestanda per forenses.**

Statuimus et ordinamus quod si aliqua persona forensis uelet aliquid petere | contra aliquam personam seu alicui persone terriene Coram domino Capitanio Jur | atis uel consulibus primo antequam audiatur prestare debeat bonam et idoneam fide | iussionem de expensis factis et fiendis et Judicatum soluendo |

54 **de fideiussione prestanda ateriena.**

Item statuimus et ordinamus quod sialiqua persona terriena haberet aliquam | causam siue questionem cum aliqua persona Coram domino Capitaneo Juratis uel | consulibus et non haberet vnde solueret expensas fiendas prestare debe | at bonam fideissionem Coram domino Capitaneo Juratis uel consulibus et deinde pe | tere posit siue proccedere.

55 **de vendicione alicuius possessionis.**

Item statuimus quod siquis velet uendere aliquam possessionem uel aliqua Jura et ac | tiones alicuius mansi Jacentis in dicto districtu quod illa persona teneatur et | debeat notifficari facere quibuscumque hominibus et personis dicti districtus quod | uendere uult per mensem vnum antequam uendat. Jpsis autem nolentibus emere pos | sit et ualeat uendere cuilibet uolenti emere. Et qui contrafecerit in libris | vigintiquinque. p. condempnetur. Cuius pene due partes perueniant domino Capitaneo et ter | cia pars dicte Comunitati.

56 **Siquis uoluerit locare aliquam possessionem.**

Item statuimus et ordinamus quod siquis uellet aliquem suum Mansum de | cimam aut pratum uel uiza mansorum affictare uel dare ad affictum | ut moris est in dicto districtu Roche teneatur et debeat primo notifficare omni | bus hominibus Roche de pectoris per vnum mensem ante. Nolentibus | autem adaffictum accipere possit et ualeat cui sibi placuerit affictare seu lo | care et qui contrafecerit in libris decem. p. condempnetur. Cuius pene due partes | perueniant domino Capitanio et tercia pars Comunitati predicte.

57 **de terminis cauatis et penis Rubrica.**

Statuimus et ordinamus quod siqua persona euelleret siue Cauaret ali | quod terminum positum Jnter aliquas possessiones aut incideret seu segaret | aliquam sedam secundum quod consuetude terminandi est Jnter prata indicto districtu. talis (?) | qui contrafecerit in libris decem p. condempnetur. Cuius pene due partes perueni *(pag. 7)* at domino capitaneo. et tercia pars comunitati predicte. Dum modo probatum fuerit per vnum | bonum testem.

58 **de pena uiolantium Virginem uel mulierem Rubrica.**

Statuimus et ordinamus quod si aliquis violaret autfforçaret aliquam | feminam vel virginem et indicto districtu captus fuerit eidem caput | aspatulis diuidatur. Et si extra districtum fugeret taliter quod capi non possit quod | baniatur adicto districtu Roche et Ciuitatis belluni Et omnia eius bona confis | centur taliter quod due partes dictorum bonorum perueniant domino Capitaneo et tercia pars | dicte Comunitati.

59 **de Jntrata accipienda ad inuestiendum aliquem adaffictum.**

Statuimus et ordinamus quod siquis aliquem dealiquo manso uel possessi | one inuestiret ad affictum accipere possit et ualeat pro inuestitura et in | trata vsque adsumam librarum quiuque. p. et non vltra.

60 **de ordine pupilorum ulpupillarum et tutor.**

Statuimus et ordinamus quod si remaneret aliquis pupillus aut pupil | la post mortem patris non habens aliquem gubernationem aut ordinem quod ipsi per | dominum Capitaneum detur tutor vnus vnaa cum Juratis secundum Juris ordinem | Qui tutor teneatur et debeat omni anno redere rationem bonorum ipsius pupilli | uel pupille Coram domino Capitanio et Juratis et ordinate regantur et gu | bernentur vsquequo adlegiptimam peruenerit etatem.

61 **de dote accipienda permulierem uiduam.**

Statuimus et ordinamus quod si esset aliqua femina que remaneret post | mortem mariti habens comunes heredes et uolens se partire afilijs uel | filiabus suis habeat et habere debeat dotem suam integram de bonis filiorum vel | filiarum suarum.

62 **de venacionibus domini Capitanij.**

Item Statuimus et ordinamus quod quilibet Masarius districtus Roche depec | toris teneatur et debeat omni anno ter Jre aduenandum ad peticionem | domini Capitanei. videlicet ad vrsos Capelas uel Camozas in dicto districtu. si po | terunt capere teneantur dicti venatores dare ipsi domino Capitaneo vnum Caput | et non plus pro qualibet uice et ipsi domino Capitaneo presentare in sauine | ro predicti districtus. Et siquis Masarius Jre recussauerit ad predictas vena *(pag. 7 b)* tiones si fuerit sibi per preconem preceptum. in soldis decem. p. condempnetur pro | qualibet vice. Cuius pene due partes perueniant domino Capitaneo et tercia pars | Comunitati predicte. Hoc tamen quod si haberet legiptimam excusacionem tunc pro | excusato habeatur. |

63

Item statuimus et ordinamus quod cum districtus predicte Roche depectoris nunquam fuit obligatus nec est ad soluendum aliquod dacium uel colectam | alicui dominio. Ideo nec decetero debeat esse obligatus ad soluendum | aliqua dacia nec aliquas colectas alicui dominio predicte Roche depec | toris. |

64

Statuimus et ordinamus quod nullus forensis audeat uel pressumat venire | adueuandum

ad aliquam uenacionem indisctrictu Roche de pectoris cum | canibus uel alio modo nec ad accipiendum aliquas aues de nido in pe | na librarum quinquaginta. p. nisi licentiam acomunitate Roche predicte habuerit Cu | ius pene due partes perueniant domino capitaneo. et tercia pars comunitati predicte. |

65

Statuimus et ordinamus quod nullus homo | nulaque persona de districtu Roche depectoris | tempore estiuo audeat uel presumat accipere aliqua animalia alicuius foren | sis propascendo indicto districtu in herbam In pasculis dicte Comunitatis Ro | che in pena soldorum viginti. p. pro singulo Capite et qualibet vice | sine licentia dicte Comunitatis. |

66

Item statuimus et ordinamus quod Nullus forensis audeat uel | presumat incidere aliqua ligna in dicto districtu Roche causa por | tandi extra predictum districtum sine licentia Comunitatis predicte in pena sol | dorum viginti pro singulo ligno et qualibet vice |

(pag. 8)

L. S. Ego zandominicus de geruaxijs filius quondam Magistri | Nicolaij de geruaxijs Ciuis et habitator Ciui | tatis Beluni publicus imperiali auctoritate notarius | Et nunc cancelarius ad Cancelariam dicti comunis Belluni | de mandato Egregij et famosij legum doctoris | domini Cosime de gratis de Aretio honarabillis | Vicarij et Rectoris Ciuitatis et districtus Belluni predicta Sta | tuta et consuetudines scrisi. |



ERRATA					CORRIGE
pag.	73	linea	II	56	57
»	»	»	IV	57	58
»	»	»	XII	60	61
»	»	»	XVI	68	63
»	»	»	XVII	61	62
»	»	»	XVIII	62	64

FINE

Prezzo L. **2.**



